



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione
Assessorato della Difesa dell'Ambiente*

**TESTO UNICO DI COORDINAMENTO DELLE LEGGI
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IN MATERIA DI AMBIENTE**

aggiornato al 22 dicembre 2004



Regione Autonoma della Sardegna

**Servizio Riforma della Regione
e revisione legislativa**

**Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Bonaria Aroni**

Il Testo unico di coordinamento in materia di Ambiente è stato redatto nell'ambito del Progetto TESEO, realizzato in collaborazione col FORMEZ, da un gruppo di ricerca così costituito

Prof. Gianmario Demuro	Coordinatore
Dott.ssa Laura Angius	Assessorato della Difesa dell'ambiente
Dott.ssa Raffaella Lentini	Assessorato della Difesa dell'ambiente
Dott.ssa Maddalena Sotgiu	Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Dott.ssa Maria Carla Biccheddu	Consulente FORMEZ per l'analisi della compatibilità comunitaria

L'inserimento dei testi unici su internet e il successivo monitoraggio sono curati dal Servizio Riforma della Regione e revisione legislativa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione

Dott.ssa Patrizia Moi	Responsabile del Settore revisione e riordino legislativo Tel. 070/6066172
Dott.ssa Maria Laura Burrai	Funzionario Tel. 070/6067869
Sig.ra Maria Giovanna Cappai	Operatore informatico Tel. 070/6066195

PRESENTAZIONE

Dopo cinquant'anni di autonomia speciale la Regione Sarda ha ormai al suo attivo una produzione legislativa che, per le sue dimensioni e per la sua complessità, costituisce un pesante e intricato reticolo normativo. Dal 27 giugno 1949 a tutto il 2000 sono state emanate 1959 leggi: una legislazione caratterizzata in larga parte da confusione tra ambiti legislativi e regolamentari, frammentazione e scarso coordinamento delle disposizioni, permanenza di leggi ormai obsolete, mai abrogate anche se non più applicate.

Ciò non agevola né gli operatori nell'azione amministrativa né, soprattutto, il cittadino utente il quale trova difficoltà a districarsi in un siffatto contesto normativo, spesso a discapito del soddisfacimento dei propri bisogni e dell'esercizio dei propri diritti, tra i quali uno dei fondamentali è sicuramente quello all'informazione per la tutela delle pari opportunità culturali, sociali ed economiche. Non si tratta di una situazione specificamente "sarda" ma di un problema emerso anche a livello di legislazione nazionale: non solo l'Italia risulta avere, tra i paesi europei, il più alto numero di leggi, ma la produzione normativa medesima presenta gli stessi problemi di eccessiva complessità e ridondanza sopra accennati.

In risposta a tale stato di cose, è emersa una forte e ormai ineludibile esigenza di snellimento e semplificazione normativa recepita dai più recenti orientamenti cui è ispirata l'attuale elaborazione legislativa in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione. Lo strumento più efficace per realizzare tale obiettivo di riordino e di semplificazione legislativa è indubbiamente, come è stato confermato dalla normativa nazionale, la produzione di testi unici per materie e settori omogenei, con l'introduzione di ampie delegificazioni. Il Governo è stato infatti delegato ad emanare testi unici in diversi e importanti ambiti materiali e ha recentemente emanato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di fondamentale utilità.

Il presente testo unico si pone, dunque, all'interno di un processo generale di riordino legislativo e in piena armonia con gli orientamenti più innovativi, peraltro ampiamente rispondenti agli obiettivi di riforma e di semplificazione contenuti nei programmi politici dell'attuale maggioranza.

Con il progetto Te.Se.O., approvato dalla Giunta regionale nel 1997 e conclusosi ora con l'elaborazione di testi unici in materia di agricoltura, ambiente, artigianato, industria, lavori pubblici e turismo, si è voluto, per l'appunto, dare avvio ad un processo di snellimento e razionalizzazione della legislazione regionale che, con l'auspicata positiva risposta da parte dei più diretti fruitori, potrà proseguire fino al completamento di tutte le materie di compe-

tenza legislativa regionale. Si tratta di un risultato altamente significativo non solo per i suoi contenuti e per le ricadute pratiche che ne possono risultare, ma anche perché rappresenta la prima esperienza per l'Amministrazione regionale sarda e, per ampiezza e complessità dell'intervento, anche una delle pochissime esperienze regionali in ambito nazionale.

Il testo unico è, naturalmente, suscettibile di ulteriori miglioramenti e dovrà essere periodicamente sottoposto a verifiche finalizzate al suo costante aggiornamento. Con questa pubblicazione ci si propone, infatti, non solo di offrire un agevole strumento di consultazione sulla normativa attualmente in vigore nella materia, ma anche di raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte di quanti, operatori del settore, amministratori e funzionari degli enti locali, di pubbliche amministrazioni e della Regione stessa, avranno l'opportunità di consultarlo.

PREMESSA

Il presente testo unico è uno dei prodotti di un articolato progetto, denominato TESEO (TEsti unici, SEmplificazione, Organizzazione) voluto dalla Regione Autonoma della Sardegna e realizzato, in base ad un'apposita convenzione, dalla Sede di Cagliari del Formez, secondo gli orientamenti dell'Assessorato Affari generali, personale e riforma della Regione. Il progetto ha partecipato ad un apposito bando di gara per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo ed è stato giudicato terzo tra gli oltre 600 presentati al Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito del programma PASS (Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud).

Una delle caratteristiche principali del progetto TESEO è il pieno e attivo coinvolgimento di funzionari e dirigenti regionali nella realizzazione delle attività. A tale scopo è stata realizzata un'articolata organizzazione di ricerca. Un Gruppo di coordinamento, presieduto dall'Assessore degli Affari generali, aveva il compito di favorire il raccordo tra i diversi Assessorati più direttamente coinvolti (Agricoltura, Difesa ambiente, Industria, Lavori pubblici, Turismo, artigianato e commercio) oltre a fornire i necessari indirizzi e a realizzare fasi di monitoraggio. All'interno dell'Assessorato Affari generali era presente un Gruppo di lavoro che ha operato attivamente in tutte le fasi del progetto.

Il Formez, per ognuno dei testi unici, ha costituito e coordinato un apposito **gruppo di ricerca**, guidato da un esperto giuridico e composto da un analista, funzionario regionale appositamente assunto a contratto, da un tutor e da uno o più funzionari dell'Assessorato competente per materia, cosa che ha consentito un riscontro continuo degli elaborati da parte delle strutture interessate. La Regione ha inoltre messo a disposizione alcuni operatori informatici, anch'essi assunti a contratto.

Il progetto prevedeva azioni formative e di ricerca, articolate in una linea di riordino legislativo e in una di semplificazione procedurale. Nella prima, anche tramite opportuni confronti con alcune esperienze realizzate presso altre amministrazioni, si è predisposta la metodologia di ricerca che è stata perfezionata e sperimentata attraverso un'apposita azione formativa. Si è quindi dato avvio al lavoro di coordinamento normativo, che ha prodotto la prima stesura del testo unico in forma compilativa, comprensiva di tutte le norme vigenti. Gli elaborati sono stati sottoposti ad analisi in merito alla loro compatibilità

con la normativa comunitaria e ad una ulteriore verifica del coordinamento normativo; si è quindi giunti, sotto un continuo controllo da parte degli Assessorati, alla stesura definitiva. In parallelo sono stati predisposti i testi unici nella forma innovativa, con motivate proposte di semplificazione, nonché di adeguamento alla normativa dell'Unione Europea.

Con la decisione di pubblicare i testi unici nella forma compilativa si vuole raggiungere lo scopo di rendere più facile il reperimento delle norme e più trasparente il loro quadro complessivo, con particolare rilievo alla problematica della compatibilità comunitaria, e di agevolare l'innovazione della materia in vista di una complessiva revisione legislativa.

I testi unici di coordinamento sono stati inseriti su internet a cura del Servizio riforma della Regione e revisione legislativa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione. Un **gruppo di lavoro**, appositamente costituito al suo interno, si occupa dell'aggiornamento periodico dei testi.

INDICE SISTEMATICO

<i>Presentazione</i>	pag. 3
<i>Premessa</i>	5
<i>Relazione</i>	11

TITOLO I ORGANIZZAZIONE

Capo I	Assessorato della difesa dell'ambiente	33
Capo II	Ente foreste	36
Capo III	Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda	
	Sezione I Istituzione e struttura	47
	Sezione II Disposizioni in materia di personale	49
Capo IV	Compagnie barracellari	57

TITOLO II PESCA

Capo I	Competenze	
	Sezione I Esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca	75
	Sezione II Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca	78
Capo II	Compendi ittici	
	Sezione I Disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari	81
	Sezione II Acquisizione degli stagni	84
Capo III	Pesche speciali	
	Sezione I Pesca del corallo	86
	Sezione II Pesca marittima	90
	Sezione III Pesca dei molluschi	92
Capo IV	Fermo biologico	93

Capo V	Finanziamenti al settore della pesca	
Sezione I	Provvidenze alla piccola industria cantieristica e peschereccia	95
Sezione II	Provvidenze a favore dell'industria peschereccia	103
Sezione III	Attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea	111
Sezione IV	Incentivi alla molluschicoltura	117
Sezione V	Costruzione di villaggi per pescatori	120
TITOLO III		
CACCIA		
Capo I	Disposizioni generali	124
Capo II	Tutela della fauna selvatica e degli ambienti	
Sezione I	Disposizioni generali	125
Sezione II	Prelievo venatorio in deroga	128
Sezione III	Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio	130
Capo III	Pianificazione faunistico-venatoria	
Sezione I	Piano faunistico-venatorio regionale	138
Sezione II	Zone di protezione della fauna selvatica	142
Sezione III	Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978 in materia di zone protette	148
Sezione IV	Aziende venatorie	153
Capo IV	Esercizio dell'attività venatoria	
Sezione I	Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti	158
Sezione II	Specie cacciabili e periodi di attività venatoria	162
Sezione III	Organizzazione gestionale della caccia programmata	166
Sezione IV	Tutela delle produzioni agricole e zootecniche	171
Sezione V	Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978 in materia di esercizio dell'attività venatoria	172
Capo V	Divieti, vigilanza e sanzioni	
Sezione I	Divieti	176
Sezione II	Attività di vigilanza	183
Sezione III	Sanzioni	185

Indice sistematico	9
Capo VI	Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia 187
Capo VII	Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge - Disposizioni per le associazioni venatorie 192
Capo VIII	Disposizioni finali, transitorie e finanziarie 194

TITOLO IV PARCHI NATURALI

Capo I	Istituzione e gestione dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali e delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale	
Sezione I	Tutela delle aree di interesse naturalistico e ambientale	197
Sezione II	Pianificazione e gestione dei parchi e delle riserve	201
Sezione III	Norme transitorie di salvaguardia delle isole minori	211
Sezione IV	Sanzioni amministrative	212
Sezione V	Contributi ai Comuni per l'attuazione dei parchi	215
Capo II	Istituzione dei parchi naturali regionali	
Sezione I	Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale "Porto Conte"	217
Sezione II	Programmazione e gestione delle attività del Parco naturale regionale "Porto Conte"	222
Sezione III	Norme di tutela del Parco naturale regionale "Porto Conte" e sanzioni	228
Sezione IV	Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline"	231
Sezione V	Programmazione e gestione delle attività del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline"	236
Sezione VI	Norme di tutela del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline" e sanzioni	242

TITOLO V ANTINQUINAMENTO

Capo I	Tutela delle acque	
Sezione I	Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento	245

Sezione II	Contributi per l'esecuzione di opere di disinquinamento	255
Capo II	Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico	255
Capo III	Disposizioni in materia di rifiuti	260

TITOLO VI PROTEZIONE CIVILE

Capo I	Prevenzione e soccorso	262
Capo II	Interventi urgenti e attività di primo intervento	273

TITOLO VII INTERVENTI VARI IN MATERIA AMBIENTALE

Capo I	Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura	276
Capo II	Tutela dei laghi salsi	288
Capo III	Antincendio	289
Capo IV	Forestazione e silvicoltura	
Sezione I	Forestazione	292
Sezione II	Silvicoltura	294
Capo V	Interventi di ripristino ambientale nelle attività di cava	298
Capo VI	Fondo per interventi di tipo ambientale e valutazione di impatto ambientale	299

ALLEGATI

Allegato A	304
Allegato B	308
Allegato C	319
Allegato D	320
Allegato E	321
Allegato F	324
Allegato G	326
Allegato H	328

<i>Indice analitico</i>	329
-------------------------	-----

RELAZIONE

INTRODUZIONE

Il presente Testo unico di coordinamento in materia di ambiente è frutto dell'attività svolta nell'ambito del Progetto Teseo, finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna e dal Fondo Sociale Europeo, volto al riordino della legislazione regionale vigente e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Questo Testo unico non vuole essere innovativo, ma raccoglie e coordina tutta la normativa regionale vigente adottata dalla Regione Sardegna in materia di ambiente. Non sono pertanto riportati atti di Giunta o assessoriali, né tanto meno la normativa nazionale o comunitaria.

AMBITO MATERIALE

La nozione materiale ricompresa sotto la dicitura "ambiente" è caratterizzata da una notevole ampiezza, che si ricava anche dalla eterogeneità delle competenze attribuite all'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Nel testo unico, infatti, sono contenute disposizioni che vanno dalla tutela ambientale in senso stretto (antiquinamento e ripristino ambientale), alla tutela ambientale in senso ampio quali caccia e pesca, forestazione, lotta agli incendi e agli insetti nocivi, protezione civile.

Si tratta dunque di materie che coinvolgono i diversi livelli di potestà legislativa della regione e che in qualche caso hanno posto problemi di coordinamento con le fonti statali, come è accaduto in tema di antiquinamento ([Titolo V](#)) in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa sulla tutela delle acque e sullo smaltimento dei rifiuti (decreti legislativi nn. 22/1997 e 152/1999). In tal caso infatti si è ritenuto di non inserire nel testo unico le leggi regionali che davano attuazione alla vecchia normativa nazionale in materia, considerandole implicitamente abrogate dalle nuove disposizioni sopravvenute.

PROCEDIMENTO DI REDAZIONE

Il procedimento di redazione del testo unico si è articolato in due fasi, consistenti nella raccolta e nell'inventario del materiale normativo e poi nel suo consolidamento e coordinamento.

FASE 1. In relazione alla prima fase, al fine di rinvenire le disposizioni in materia di ambiente, si è resa necessaria la lettura integrale di tutte le 1930 leggi promulgate dalla Regione autonoma della Sardegna dal 27 giugno 1949 al 10 giugno 1999, reperite nelle raccolte annuali pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Dopo avere individuato in tal modo tutte le disposizioni riguardanti a qualsiasi titolo l'ambiente, si è proceduto alla loro catalogazione mediante una scheda di rilevazione ([Allegato 1](#)) contenente l'indicazione della materia, gli estremi della legge, gli estremi di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, le singole disposizioni di interesse ed eventuali abrogazioni espresse. Le leggi catalogate sono state 202 ([Allegato 2](#)), incluse le disposizioni intrusive, trasversali e finanziarie e sono state inizialmente sistemate secondo un ordine rigorosamente cronologico.

FASE 2. Terminata la fase di raccolta e catalogazione del materiale legislativo si è passati alla sua suddivisione. Si sono inizialmente individuate delle macro aree di interesse, all'interno delle quali è stato distribuito il materiale legislativo raccolto. Nel corso di questo primo accorpamento è stato possibile eliminare quelle disposizioni che, ad un'analisi ulteriore, sono risultate non interessare immediatamente il Testo unico (es. le leggi generali in materia di programmazione o di personale), nonché quelle abrogate espressamente ([Allegato 3](#)). Si è inoltre proceduto ad una ripulitura della normativa finanziaria, includendo nell'accorpamento solo le disposizioni contenenti elementi procedurali o indirizzi in qualche modo rilevanti per il legislatore futuro, omettendo invece quelle di mera copertura finanziaria.

Il lavoro è proseguito con la scomposizione delle macro aree in settori più ristretti e meglio definiti, procedendo alla composizione del testo coordinato ed evidenziando, in seguito ad una lettura comparata delle disposizioni di ciascun settore, le disposizioni tra loro incompatibili e le conseguenti abrogazioni implicite ([Allegato 4](#)). Al termine di questa ulteriore ripulitura, il totale delle leggi in tutto o in parte inserite nel testo unico è risultato essere pari a 80 ([Allegato 5](#)).

Si è infine reso necessario aggiornare il testo unico in base alle leggi emanate nel corso degli anni 2000-2004. Il presente testo unico è pertanto aggiornato al 22 dicembre 2004, e l'ultima legge regionale inserita è la n. 9 del 3 dicembre 2004.

STRUTTURA

La strutturazione del Testo unico rispetta i seguenti criteri:

- 1) il testo risulta diviso in titoli e capi, alcuni dei quali ulteriormente divisi in sezioni. La struttura di riferimento è quella prevista dal d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, *Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana*;
- 2) la stesura del testo è stata effettuata con l'osservanza di regole formali, convenzionalmente stabilite nell'ambito del progetto, per realizzare l'uniformità e l'omogeneità del prodotto sia da un punto di vista grafico che dello stile;
- 3) le interpolazioni testuali sono evidenziate utilizzando il carattere **grassetto corsivo**.

- Tali interpolazioni si sono rese necessarie per rendere grammaticalmente corretto il coordinamento interno delle disposizioni, o per migliorare il coordinamento stesso, oppure per recepire talune norme di carattere generale [si vedano i successivi [punti 9\) e 10\)](#)];
- 4) accanto a ciascun articolo del Testo unico è riportata l'indicazione della disposizione originaria, le cui eventuali modifiche successive sono riferite in nota;
 - 5) i rinvii interni a disposizioni o leggi contenute nel Testo unico sono stati fatti rimandando, laddove possibile, al titolo, al capo e alla sezione corrispondente;
 - 6) nella redazione dell'indice analitico sono individuate le parole e le espressioni che sono utilizzate nel linguaggio comune, giuridico e tecnico per designare le nozioni basilari proprie della materia;
 - 7) ove necessario sono state inserite delle note a piè di pagina che rinviano alle norme regionali o nazionali considerate utili al fine di una migliore comprensione e più agevole lettura del Testo unico;
 - 8) nei casi in cui la legge regionale prevedeva termini o scadenze decorrenti dalla sua entrata in vigore per la produzione di determinati effetti, per tali termini o scadenze sono state calcolate le date e indicate col carattere ***grassetto corsivo***.
- Il Testo unico, inoltre, è stato redatto tenendo conto:
- 9) del generale riassetto operato dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; di conseguenza la denominazione delle competenze degli Assessorati citati in leggi antecedenti al 1977 è stata aggiornata in modo corrispondente;
 - 10) della disciplina prevista dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; pertanto le disposizioni del Testo unico sono state modificate laddove la competenza all'emanazione dell'atto amministrativo è ora attribuita al Dirigente competente e non più all'Assessore.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA COMUNITARIA

L'analisi del testo, alla luce della normativa comunitaria, ha evidenziato numerosi casi di incompatibilità, soprattutto in relazione al [Titolo II](#) in materia di pesca e al [Titolo V](#) in materia di inquinamento.

Sin dal Trattato di Maastricht si è riconosciuto alle politiche ambientali un valore fondamentale nella costruzione di una Comunità perfettamente integrata: l'articolo 2, infatti, sancisce che essa ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche attraverso la realizzazione di una crescita sostenibile che rispetti l'ambiente. La protezione dell'ambiente è una condizione per l'equilibrio economico degli Stati appartenenti alla Comunità, non solo al fine di limitare i danni derivanti da un uso improprio delle risorse, ma anche al fine di attuare politiche volte ad una migliore utilizzazione delle risorse.

Alla luce delle considerazioni svolte la normativa comunitaria relativa alla protezione dell'ambiente trova i suoi fondamenti normativi:

- nel combinato disposto degli articoli 100 e 235 del Trattato di Roma, clausole in bianco dell'azione comunitaria, al quale si ricorre oggi, dopo l'introduzione del [Titolo VII](#)

ad opera dell'Atto Unico Europeo, solo in via d'eccezione per la tutela di settori per i quali non siano delineati i poteri d'intervento della Comunità Europea;

- negli articoli 130R, 130S, 130T introdotti dall'Atto Unico Europeo ed emendati dal Trattato di Maastricht.

In particolare l'articolo 130R individua al primo comma gli scopi dell'azione comunitaria:

- a) salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
- b) contribuire alla protezione della salute umana;
- c) garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Questi obiettivi vanno perseguiti tenendo conto degli strumenti scientifici e tecnici a disposizione, nonché delle peculiarità socioeconomiche delle singole regioni.

Nel secondo comma dell'articolo 130R sono enunciati i principi che informano l'azione comunitaria relativa all'ambiente.

L'articolo 130S definisce le procedure per l'adozione delle azioni comunitarie stabilendo che il Consiglio deve deliberare all'unanimità in merito all'azione in oggetto previa consultazione del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale.

L'articolo 130T, infine, ribadisce la facoltà per gli Stati membri di adottare provvedimenti ed azioni, compatibili con il Trattato, che garantiscano la massima protezione possibile;

- negli articoli 129 e 129A introdotti dal Trattato di Maastricht, i quali sebbene attengano a temi diversi (l'uno alla sanità pubblica e l'altro alla protezione dei consumatori), si riferiscono comunque al miglioramento della qualità della vita.

L'ampiezza del tema affrontato ha determinato la necessità di elaborare dei criteri che consentissero di evidenziare due differenti livelli di incompatibilità tra la normativa regionale e quella comunitaria. Occorreva cioè differenziare i casi in cui tra la disciplina regionale e la disciplina comunitaria sussistesse un contrasto insanabile dai casi in cui fosse, invece, sufficiente integrare la normativa regionale con quella comunitaria di settore. Al fine di rendere più chiara possibile tale differenza sono state adottate due formule *standard*, che hanno consentito di distinguere norme regionali ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI e RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI.

Nel primo caso l'assoluta incompatibilità dipende dal fatto che la norma regionale esaminata cita, in modo esplicito, un atto comunitario che attualmente risulta abrogato o modificato in modo sostanziale da un atto comunitario successivo.

Nel secondo caso la relativa incompatibilità si ricava dal fatto che la disposizione regionale, per poter essere conforme alla disciplina comunitaria, deve essere integrata da essa.

Tale integrazione attiene a:

- disposizioni contenute in Regolamenti e Direttive;
- disposizioni contenute in allegati a Regolamenti e Direttive;
- disposizioni contenute in atti normativi nazionali che recepiscono la disciplina comunitaria.

In nota, pertanto, verranno riportate le disposizioni comunitarie che integrano la

disciplina regionale in vigore. Ad ogni modo, le disposizioni regionali incompatibili con la normativa comunitaria e individuate nelle tabelle che seguono, essendo formalmente in vigore, non potevano comunque essere omesse in un testo meramente compilativo; pertanto, si è ritenuto di includerle evidenziandole all'interno di una cornice, tratteggiata per le disposizioni relativamente incompatibili.

Titolo II

NORME ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI

ARTICOLO	LEGGE REGIONALE	ARTICOLO T.U.
7 c. 1 lett. a)	2/1953	150 c. 1 lett. a)
104 c. 1	11/1988	151 c. 1
104 c. 3	11/1988	151 c. 3
104 c. 12	11/1988	152 c. 1
52	18/1989	152 c. 3
9	13/1990	153 c. 1
5	19/1998	167 c. 1
7 c. 2 lett. a)-c)	19/1998	169 c. 2 lett. a)-c)
1 c. 1	25/1980	171 c. 1
2 c. 1	25/1980	172 c. 1
3	25/1980	173 c. 4
43 c. 1	31/1983	176 c. 1

NORME RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI

ARTICOLO	LEGGE REGIONALE	ARTICOLO T.U.
1	10/1988	113
1	2/1989	116
7 c. 1 lett. c)	2/1953	150 c. 1 lett. c)
9 c. 1	13/1990	153 c. 1
3 c. 3	19/1998	165 c. 3

Titolo III

NORME RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI

ARTICOLO	LEGGE REGIONALE	ARTICOLO T.U.
1 c. 1	23/1998	191 c. 1
4 cc. 1, 3	23/1998	193 cc. 1, 3
5 c. 2	23/1998	194 c. 2
6 c. 5	23/1998	195 c. 5
63 c. 1	23/1998	276 c. 1

Titolo IV

NORME RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI

ARTICOLO	LEGGE REGIONALE	ARTICOLO T.U.
13 c. 3 lett. b)	4/1999	364 c. 3 lett. b)
14 c. 3 lett. a)	5/1999	395 c. 3 lett. a)

Titolo V

NORME ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI

ARTICOLO	LEGGE REGIONALE	ARTICOLO T.U.
1	6/1955	414
2	6/1955	415
4	6/1955	417
6 cc. 3, 4	16/1973	419 cc. 3,4
5 c. 1	50/1986	433 c. 1

NORME RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI

ARTICOLO	LEGGE REGIONALE	ARTICOLO T.U.
6 c. 2	16/1973	419 c. 2
10 c. 1	16/1973	423 c. 1
11	16/1973	424
12	16/1973	425
6	50/1986	434 c. 1
3	13/1990	441 c. 1

1. SCHEDA DI RILEVAZIONE

MATERIA		ANNO	
DATA COMPLETA		NUMERO DELLA LEGGE	
TITOLO			
DATA BURAS		NUMERO BURAS	
DISPOSIZIONI			
DISPOSIZIONI ESPRESAMENTE ABROGATE			
TRASVERSALITÀ		TRASVERSALITÀ ORGANIZZAZIONE	TRASVERSALITÀ PROGRAMMAZIONE

2. LEGGI SCHEDATE

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 2/1950	tutti
L.R. 65/1950	tutti
L.R. 66/1950	tutti
L.R. 21/1950	tutti
L.R. 3/1952	tutti
L.R. 5/1952	tutti
L.R. 15/1952	art. 1
L.R. 19/1952	tutti
L.R. 2/1953	tutti
L.R. 6/1953	tutti
L.R. 13/1953	tutti
L.R. 6/1954	tutti
L.R. 13/1954	tutti
L.R. 28/1954	tutti
L.R. 25/1954	tutti
L.R. 6/1955	tutti
L.R. 6/1956	tutti
L.R. 24/1956	tutti
L.R. 34/1956	art. 6
L.R. 37/1956	tutti
L.R. 39/1956	tutti
L.R. 1/1957	tutti
L.R. 15/1957	tutti
L.R. 25/1957	tutti
L.R. 26/1957	tutti
L.R. 30/1957	tutti
L.R. 5/1958	tutti
L.R. 23/1958	tutti
L.R. 8/1959	tutti
L.R. 13/1959	tutti
L.R. 1/1960	tutti
L.R. 15/1962	tutti
L.R. 27/1962	tutti
L.R. 3/1963	tutti
L.R. 14/1963	tutti
L.R. 24/1964	tutti
L.R. 25/1968	tutti
L.R. 37/1968	tutti
L.R. 42/1968	tutti
L.R. 1/1969	tutti
L.R. 4/1969	tutti

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 19/1972	tutti
L.R. 20/1972	tutti
L.R. 16/1973	tutti
L.R. 35/1973	tutti
L.R. 36/1973	tutti
L.R. 54/1975	tutti
L.R. 10/1976	tutti
L.R. 42/1976	tutti
L.R. 53/1976	tutti
L.R. 1/1977	art. 14
L.R. 15/1977	tutti
L.R. 18/1977	tutti
L.R. 19/1977	tutti
L.R. 26/1977	art. 1
L.R. 32/1978	tutti
L.R. 64/1978	tutti
L.R. 38/1979	artt. 42, 44, 47
L.R. 39/1979	tutti
L.R. 51/1979	tutti
L.R. 56/1979	tutti
L.R. 59/1979	tutti
L.R. 2/1980	tutti
L.R. 7/1980	tutti
L.R. 20/1980	tutti
L.R. 25/1980	tutti
L.R. 26/1980	tutti
L.R. 49/1980	artt. 11, 12, 13
L.R. 4/1981	artt. 15, 16, 17
L.R. 7/1981	tutti
L.R. 14/1981	artt. 15, 16, 48, 53, 55, 56
L.R. 24/1981	tutti
L.R. 38/1981	tutti
L.R. 1/1982	art. 2
L.R. 2/1982	tutti
L.R. 4/1982	tutti
L.R. 6/1982	art. 1
L.R. 9/1982	artt. 17, 18
L.R. 11/1982	tutti
L.R. 15/1982	tutti
L.R. 21/1982	tutti
L.R. 22/1982	tutti
L.R. 38/1982	artt. 38, 48
L.R. 39/1982	artt. 4, 5, 6, 7

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 12/1983	artt. 34 c. 3; 35, 36, 54, 55
L.R. 23/1983	tutti
L.R. 31/1983	artt. 33, 38, 42, 43, 47
L.R. 4/1984	tutti
L.R. 8/1984	tutti
L.R. 21/1984	art. 1
L.R. 26/1984	artt. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
L.R. 28/1984	artt. 2-8, 10, 26
L.R. 29/1984	tutti
L.R. 36/1984	artt. 2, 25, 36
L.R. 5/1985	artt. 78, 81, 82, 83, 84
L.R. 12/1985	artt. 7, 41, 81, 82, 83, 84
L.R. 13/1985	artt. 34, 35, 36, 37, 38, 54, 55
L.R. 14/1985	artt. 33, 38, 42, 43, 47
L.R. 17/1985	tutti
L.R. 24/1985	tutti
L.R. 26/1985	tutti
L.R. 28/1985	tutti
L.R. 30/1985	art. 2
L.R. 13/1986	tutti
L.R. 44/1986	artt. 83, 89, 109, 110, 111, 112, 113
L.R. 45/1986	tutti
L.R. 50/1986	tutti
L.R. 67/1986	tutti
L.R. 68/1986	tutti
L.R. 71/1986	tutti
L.R. 6/1987	artt. 7, 19, 44, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
L.R. 8/1987	tutti
L.R. 14/1987	tutti
L.R. 17/1987	tutti
L.R. 20/1987	tutti
L.R. 24/1987	art. 17
L.R. 26/1987	tutti
L.R. 30/1987	tutti
L.R. 40/1987	tutti
L.R. 41/1987	tutti
L.R. 42/1987	tutti
L.R. 46/1987	tutti
L.R. 2/1988	tutti
L.R. 10/1988	tutti
L.R. 11/1988	artt. 19, 87, 102-106, 130-133
L.R. 14/1988	tutti
L.R. 25/1988	tutti

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 28/1988	tutti
L.R. 29/1988	tutti
L.R. 42/1988	art. 6
L.R. 2/1989	tutti
L.R. 3/1989	tutti
L.R. 5/1989	artt. 19, 22, 26
L.R. 18/1989	artt. 4, 6, 10, 46-53, 55 c. 3 lett. b); 84, 86, 93
L.R. 23/1989	tutti
L.R. 26/1989	tutti
L.R. 30/1989	artt. 31, 32, 35
L.R. 31/1989	tutti
L.R. 32/1989	tutti
L.R. 37/1989	tutti
L.R. 45/1989	tutti
L.R. 1/1990	artt. 7, 9 c. 1; 43-46
L.R. 8/1990	tutti
L.R. 12/1990	tutti
L.R. 13/1990	tutti
L.R. 17/1990	tutti
L.R. 27/1990	tutti
L.R. 33/1990	tutti
L.R. 36/1990	tutti
L.R. 43/1990	artt. 7, 13
L.R. 6/1991	art. 20
L.R. 13/1991	artt. 10, 12, 13, 16, 18, 54, 86, 88, 90, 103
L.R. 25/1991	tutti
L.R. 28/1991	tutti
L.R. 30/1991	tutti
L.R. 37/1991	tutti
L.R. 39/1991	artt. 10, 22, 26
L.R. 3/1992	tutti
L.R. 6/1992	artt. 5, 38, 58, 88, 95
L.R. 11/1992	tutti
L.R. 14/1992	tutti
L.R. 20/1992	art. 9
L.R. 17/1993	artt. 16, 18, 28, 32, 57
L.R. 23/1993	tutti
L.R. 46/1993	tutti
L.R. 50/1993	art. 24
L.R. 54/1993	artt. 2, 8
L.R. 2/1994	artt. 2, 59 cc. 1, 2; 60-66
L.R. 4/1994	tutti
L.R. 9/1994	artt. 2, 6

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 13/1994	art. 6
L.R. 16/1994	tutti
L.R. 17/1994	tutti
L.R. 27/1994	artt. 5, 6, 9
L.R. 36/1994	artt. 4, 22, 24
L.R. 2/1995	art. 1
L.R. 6/1995	artt. 17, 38, 42, 67, 68, 71, 72, 77, 78, 84
L.R. 28/1995	artt. 7, 8, 26
L.R. 30/1995	tutti
L.R. 9/1996	artt. 41, 42, 49, 77, 78, 79, 82, 83
L.R. 14/1996	tutti
L.R. 31/1996	tutti
L.R. 36/1996	tutti
L.R. 37/1996	artt. 5, 7, 26, 39
L.R. 8/1997	artt. 7, 15, 28, 29, 47, 50 c. 1
L.R. 29/1997	tutti
L.R. 11/1998	artt. 8, 15, 19, 61, 62
L.R. 14/1998	tutti
L.R. 15/1998	tutti
L.R. 19/1998	tutti
L.R. 23/1998	tutti
L.R. 28/1998	tutti
L.R. 31/1998	artt. 8, 80
L.R. 33/1998	tutti
L.R. 34/1998	tutti
L.R. 35/1998	tutti
L.R. 37/1998	artt. 29, 37 c. 3
L.R. 1/1999	artt. 13, 16, 18, 31, 35 cc. 2, 5, 6, 7
L.R. 4/1999	tutti
L.R. 5/1999	tutti
L.R. 21/1999	tutti
L.R. 24/1999	tutti
L.R. 28/1999	tutti
L.R. 4/2000	artt. 16-18, 54, 55
L.R. 6/2001	art. 6 cc. 16, 17, 19, 31
L.R. 5/2002	tutti
L.R. 7/2002	artt. 14, 30 cc. 12, 13
L.R. 12/2002	tutti
L.R. 13/2002	tutti
L.R. 3/2003	art. 20
L.R. 8/2003	tutti
L.R. 2/2004	tutti
L.R. 6/2004	tutti
L.R. 9/2004	tutti

3. LEGGI E DISPOSIZIONI ESPRESSAMENTE ABROGATE

DISPOSIZIONI/LEGGI ABROGATE	LEGGE ABROGATRICE
L.R. 2/1950	L.R. 6/1953
L.R. 66/1950	L.R. 37/1989
L.R. 2/1953, art. 4 cc. 2, 3; art. 7 cc. 4, 5	L.R. 11/1988
L.R. 2/1953, artt. 9, 10	L.R. 14/1963
L.R. 6/1953	L.R. 25/1957
L.R. 13/1953	L.R. 54/1975
L.R. 25/1957	L.R. 2/1980
L.R. 30/1957	L.R. 32/1978
L.R. 15/1962	L.R. 32/1978
L.R. 4/1969	L.R. 25/1988
L.R. 10/1976	L.R. 17/1981
L.R. 42/1976	L.R. 32/1978
L.R. 2/1980, artt. 1-17 punti 2), 3), 4), 5); artt. 19-21	L.R. 13/1986
L.R. 28/1984	L.R. 1/2002
L.R. 26/1985, artt. 28, 29	L.R. 24/1999 (dal 1° gennaio 2000)
L.R. 26/1985, artt. 2, 32	L.R. 31/1998
L.R. 11/1988, art. 19	L.R. 5/1989
L.R. 11/1988, art. 104 c. 8	L.R. 1/2002
L.R. 3/1989, art. 16	L.R. 39/1993
L.R. 37/1989, Capi I e II	L.R. 4/1994
L.R. 6/1992, art. 5	L.R. 22/1992
L.R. 2/1994, art. 33 c. 2	L.R. 6/1995

4. DISPOSIZIONI ABROGATE IMPLICITAMENTE

DISPOSIZIONI	LEGGE ABROGATRICE
L.R. 2/1953, art. 8	L.R. 17/1993
L.R. 6/1955, art. 3	L.R. 14/2000, art. 3
L.R. 26/1957	L.R. 24/1964
L.R. 5/1958	L.R. 1/1977
L.R. 8/1959	L.R. 37/1989
L.R. 15/1977	L.R. 2/1980
L.R. 32/1978, artt. 1-25, 27, 28, 30-38, 40-43, 45, 55-80	L.R. 23/1998
L.R. 59/1979, art. 3	L.R. 23/1989
L.R. 11/1982, art. 1 cc. 1-4	L.R. 25/1993
L.R. 4/1984	D.lgs. 152/1999
L.R. 8/1984	L.R. 2/1980
L.R. 5/1985, art. 83	L.R. 23/1998
L.R. 13/1985, artt. 54, 55	L.R. 23/1998
L.R. 26/1985, artt. 4, 5, 7 c. 2; 8-15, 17, 20-26, 31	L.R. 31/1998
L.R. 26/1985, art. 14 c. 4	L.R. 6/1991
L.R. 13/1986	L.R. 21/1999
L.R. 26/1987	L.R. 21/1999
L.R. 40/1987	D.lgs. 22/1997
L.R. 41/1987	D.lgs. 22/1997
L.R. 42/1988, art. 6	L.R. 31/1998
L.R. 6/1991, art. 20	L.R. 21/1999
L.R. 14/1992	L.R. 34/1998
L.R. 17/1994	L.R. 34/1998

5. LEGGI E DISPOSIZIONI INSERITE NEL TESTO UNICO

L.R. 28/11/1950, n. 65

Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia. artt. 1-11, 12 cc. 2, 3; 13

L.R. 11/06/1952, n. 15

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65. art. 1

L.R. 05/03/1953, n. 2

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia. artt. 1-3, 4 c. 1; 5, 6, 7 cc. 1- 3; 11, 12, 15

L.R. 21/07/1954, n. 28

Servizi antincendi nelle campagne. artt. 1, 2

L.R. 20/04/1955, n. 6

Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali. artt. 1, 2, 4

L.R. 07/03/1956, n. 37

Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca. artt. 2, 3, 4, 5

L.R. 02/03/1956, n. 39

Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna. artt. 1-7

L.R. 18/06/1959, n. 13

Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura. artt. 1-9

L.R. 19/12/1962, n. 27

Costruzione di villaggio per pescatori. artt. 1-4, 6-13

L.R. 05/07/1963, n. 3

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna. artt. 1-4

L.R. 05/07/1963, n. 14

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca. tutti

L.R. 01/08/1973, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento. artt. 1-3, 6-12, 14 c. 1

L.R. 05/12/1973, n. 35

Acquisto degli stagni da pesca Avalè e Petrosu in agro di Orosei. artt. 1, 2

L.R. 11/11/1976, n. 53

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1973, n. 16, recante modifica ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento. art. 1

L.R. 07/01/1977, n. 1

Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali. art. 14

L.R. 18/05/1977, n. 19

Norme integrative della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, concernente "Provvidenze a favore dell'industria peschereccia". tutti

L.R. 29/04/1978, n. 32

Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna. artt. 25 cc. 1-3; 26 c. 2; 29, 39, 44, 46-54

L.R. 06/11/1978, n. 64

Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola. artt. 1-3

L.R. 05/07/1979, n. 59

Regolamentazione della pesca del corallo. artt. 1, 2, 4-10

L.R. 30/05/1980, n. 7

Autorizzazione all'Amministrazione regionale a transigere la controversia degli stagni di Cabras e ad acquisire il relativo patrimonio. artt. 1, 2

L.R. 21/08/1980, n. 25

Norme per l'applicazione nella Regione Sarda dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192. Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi. artt. 1-5

L.R. 27/07/1981, n. 24

Disposizioni per lavori forestali, per la lotta antincendi e per la tutela e difesa dell'ambiente. artt. 1, 2, 3, 5

L.R. 29/12/1983, n. 31

Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria. art. 43

L.R. 31/05/1984, n. 26

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984). artt. 66, 68

L.R. 07/06/1984, n. 28

Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione. artt. 2-7, 8 cc. 1-3, 5, 7; 10, 26

L.R. 28/05/1985, n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985). art. 41 c. 1

L.R. 05/11/1985, n. 26

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

artt. 1, 3, 7 c. 1; 9, 11-13, 14 cc. 1-5, 7, 8; 15-19, 20 cc.1-3; 21 c. 1; 27, 30 cc. 1-3

L.R. 21/11/1985, n. 28

Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.

artt. 1-3

L.R. 27/06/1986, n. 44

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

artt. 83, 89, 109

L.R. 19/08/1986, n. 50

Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni.

artt. 1-9

L.R. 13/05/1988, n. 10

Disposizione in materia di pesca marittima.

artt. 1, 2

L.R. 04/06/1988, n. 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

artt. 87, 104 cc. 1-5, 8-13; 106 c. 1; 131 cc. 1, 2

L.R. 15/07/1988, n. 25

Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.

artt. 1-34

L.R. 09/01/1989, n. 2

Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti.

artt. 1, 2

L.R. 17/01/1989, n. 3

Interventi regionali in materia di protezione civile.

artt. 1-10, 14, 15, 17 cc. 1-4, 6, 7; 18, 19

L.R. 30/05/1989, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

art. 52

L.R. 30/05/1989, n. 23

Modifiche alla l.r. 5 luglio 1979, n. 59, concernente "Regolamentazione della pesca del corallo".

art. 1

L.R. 07/06/1989, n. 30

Disciplina delle attività di cava.

artt. 31, 32, 35

L.R. 07/06/1989, n. 31

Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.

artt. 1-16, 18-25, 26 c. 7; 27-34

L.R. 09/06/1989, n. 37

Disciplina sulla sughericoltura e dell'industria sughericola.

art. 5

L.R. 15/05/1990, n. 13

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi).

artt. 1-3, 8-11

L.R. 04/07/1990, n. 17

Intervento straordinario per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas.

artt. 1, 2

L.R. 30/04/1991, n. 13

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

artt. 13, 54 c. 1; 88 c. 1; 103 c. 2

L.R. 22/07/1991, n. 25

Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca.

artt. 7-10

L.R. 08/08/1991, n. 30

Interpretazione autentica e disposizioni integrative delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, 5 marzo 1953, n. 2 e 15 maggio 1990, n. 13, concernenti interventi in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni.

art. unico cc. 2-6

L.R. 24/12/1991, n. 39

Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie.

art. 26

L.R. 31/03/1992, n. 3

Proroga dei termini di cui all'articolo 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, concernente "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale".

art. unico

L.R. 28/04/1992, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992).

art. 95 c. 1

L.R. 20/04/1993, n. 17

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993).

art. 57 c. 1

L.R. 21/09/1993, n. 46

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3.

artt. 1 c. 1; 2 c. 1; 5, 7, 9 cc. 2, 3

L.R. 29/01/1994, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994).

art. 60

L.R. 09/02/1994, n. 4

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola".

artt. 1, 5-11, 14-31, 33, 34, 37, 38

L.R. 09/06/1994, n. 27

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)".

art. 9 c. 6

L.R. 12/12/1994, n. 36

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalle leggi regionali 30 marzo 1994, n. 13 e 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie.

art. 4

L.R. 07/04/1995, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995).

art. 67 cc. 1-3

L.R. 15/02/1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996).

art. 82

L.R. 21/12/1996, n. 37

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero).

art. 39

L.R. 08/03/1997, n. 8 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).

artt. 47, 50 c. 1

L.R. 15/04/1998, n. 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998).

art. 15

L.R. 06/05/1998, n. 14

Finanziamento a favore del settore della pesca del tonno.

art. 1 cc. 1, 2

L.R. 21/05/1998, n. 15

Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente "Disciplina delle attività di cava".

artt. 1, 3

L.R. 23/06/1998, n. 19

Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie.

artt. 1, 2, 3 cc. 1-3; 4 cc. 1-4; 5, 6, 7 cc. 1-3; 8

L.R. 29/07/1998, n. 23

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.

artt. 1-105

L.R. 13/11/1998, n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione. art. 8

L.R. 22/12/1998, n. 34

Nuove norme di attuazione sul fermo biologico. artt. 1 cc. 1-6, 9; 3, 5

L.R. 24/12/1998, n. 37

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale, di assestamento e rimodulazione del bilancio. art. 37 c. 3

L.R. 18/01/1999, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999). artt. 31, 35 cc. 2, 5

L.R. 26/02/1999, n. 4

Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte". artt. 1-30

L.R. 26/02/1999, n. 5

Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline". artt. 1-30

L.R. 01/06/1999, n. 21

Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento. artt. 1 cc. 1, 2; 2, 3, 6

L.R. 09/06/1999, n. 24

Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione. artt. 1-16, 17 cc. 1-4; 18

L.R. 31 dicembre 1999, n. 28

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 "Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna". art. 1

L.R. 20 aprile 2000, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) art. 55

L.R. 19 luglio 2000, n. 14

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. artt. 1 c. 1; 2, 3, 10 cc. 1-3

L.R. 5 settembre 2000, n. 17

Modifiche e integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000 / 2002 e disposizioni varie art. 17

L.R. 24 aprile 2001, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001) art. 6 cc. 17, 19, 31

L.R. 19 giugno 2001, n. 8

Modifiche all'articolo 6 comma 19 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)

art. 1

L.R. 22 aprile 2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)

artt. 14 cc. 2, 9, 10, 16, 17,21; 30 c.12

L.R. 9 agosto 2002, n. 12

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione)

tutti

L.R. 29 aprile 2003, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003)

art. 20, cc. 1-5, 9, 12, 13

L.R. 13 febbraio 2004, n. 2

Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

tutti

L.R. 11 maggio 2004, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).

artt. 17 cc. 1, 2, 4; 18 c. 1 lett. b)

L.R. 3 dicembre 2004, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie.

artt. 1 c.1 lett. g); 2

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

Capo I

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 1

Competenze

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è competente in materia di:
- a) difesa del suolo, delle acque e dell'atmosfera dall'inquinamento;
 - b) foreste e parchi;
 - c) prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne;
 - d) caccia e pesca;
 - e) tutela del suolo;
 - f) lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

L.R. 1/1977
Art. 14

Art. 2

Trasferimento alle Province delle funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante sono trasferite alle Province, le quali possono avvalersi della collaborazione della Regione, dei Comuni, delle Università ed altri istituti scientifici, delle Aziende sanitarie locali.

L.R. 21/1999
Art. 1, cc. 1,2

2. Ai fini del coordinamento dell'attività svolta dalle Province, l'Assessore regionale competente in materia di tutela dell'ambiente convoca almeno una volta all'anno una conferenza programmatica per la formulazione degli indirizzi comuni.

Art. 3

Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni, trasferite alle Province, concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante con erogazioni annuali che affluiscono al bilancio delle Province.

L.R. 21/1999
Art. 2

2. La ripartizione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente, sulla base dei seguenti criteri, da definirsi sentite in conferenza le Province:

- a) esigenze di natura igienico-sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante;
- b) dimensione territoriale;
- c) situazione geo-morfologica del territorio e climatica delle singole zone;
- d) entità del personale comandato o trasferito dalla Regione, i cui costi devono comunque essere interamente coperti dal contributo regionale.

3. All'erogazione dei finanziamenti provvede l'Assessorato della Difesa dell'ambiente, secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni⁽¹⁾.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferiti in proprietà alle Province gli immobili, gli arredi, i materiali ed i mezzi operativi di proprietà della Regione adibiti alla medesima data alle funzioni trasferite (...).

Art. 4

Soppressione del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986

1. Il ruolo speciale ad esaurimento istituito con l'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 1985 è soppresso e il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza, con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.

L.R. 21/1999
Art. 3

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

- a) 12 unità nella terza qualifica funzionale;
- b) 141 unità nella quarta qualifica funzionale;
- c) 86 unità nella quinta qualifica funzionale;
- d) 58 unità nella sesta qualifica funzionale;
- e) 27 unità nella settima qualifica funzionale.

3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione di distacco presso le Province è mantenuto

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 14 c.2 L.R. 7/2002.

in servizio presso le medesime in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al 1° gennaio 2002.

4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di 180 giorni **dalla data del 16 giugno 1999** è trasferito alla Provincia o ad altra pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire i trasferimenti di cui al presente comma, entro sessanta giorni **dalla data del 16 giugno 1999** l'Assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle Province e delle altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli enti strumentali della Regione, ai Comuni ed alle Aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. Al personale del soppresso ruolo speciale trasferito alle Province e ad alle altre pubbliche amministrazioni di comparto contrattuale diverso da quello regionale spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'Amministrazione regionale e quella spettante nell'Amministrazione alla quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte alla generalità del personale. Il corrispondente onere che ne deriva è rimborsato dall'Amministrazione regionale.

6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo.

Art. 5

Trattamento di fine rapporto del personale dei ruoli speciali ad esaurimento

1. Il trattamento di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale, maturato dal personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 13 del 1986, per il periodo di appartenenza al soppresso Centro regionale antimalarico ed antinsetti (CRAAI) (...) è corrisposto:

L.R. 21/1999
Art. 6

- a) d'ufficio al personale che sarà trasferito ad altre pubbliche amministrazioni;
 - b) a domanda, da presentarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, al personale che sarà inquadrato nei ruoli ordinari dell'Amministrazione o negli enti regionali.
2. Al personale che non presenta domanda continua ad applicarsi la normativa vigente.

Art. 6

Studi, progetti, ricerche e collaborazioni

1. A decorrere dall'anno 1997, la competenza relativa a studi, progetti, ricerche e collaborazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento è attribuita alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati, ciascuno per rispettiva materia.

*L.R. 8/1997
Art. 50, c.1*

Capo II

ENTE FORESTE

Art. 7

Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di potenziare e razionalizzare l'intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico-forestali e delle attività forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base del Piano generale di forestazione, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, e di programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla Giunta regionale.

*L.R. 24/1999
Art. 1*

2. Sui programmi attuativi, prima della loro approvazione, è acquisito il parere delle Amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente organizza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente foreste della Sardegna, apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei, alle quali partecipa anche il Consiglio di amministrazione dell'Ente foreste.

Art. 8

Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna

1. È istituito l'Ente foreste della Sardegna, di seguito denominato "Ente". L.R. 24/1999
Art. 2
2. L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha la propria sede in Cagliari.
3. Esso ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.
4. Per tutto quanto non diversamente disposto ***dal presente capo***, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica ed in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31⁽²⁾.
5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sono aggiunte in fine le seguenti righe:
"Difesa dell'ambiente
16) Ente foreste della Sardegna"
6. L'Ente foreste della Sardegna è inserito nel primo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 9

Funzioni dell'Ente e modalità del loro esercizio

1. Sono attribuite all'Ente le seguenti funzioni:
 - a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;
 - b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;
 - c) concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati⁽³⁾;
- L.R. 24/1999
Art. 3

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 12/2002.

⁽³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2 c.1 L.R. 12/2002

- d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 50 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;
- f) svolgere attività vivaistica forestale anche ai fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato⁽⁴⁾;
- g) promuovere, attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente;
- h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;
- i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;
- l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;
- m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;
- n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati.
- o) rendere fluibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell'Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2 c.2 L.R. 12/2002.

⁽⁵⁾ Lettera aggiunta dall'art. 2 c.3 L.R. 12/2002.

Art. 10

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

L.R. 24/1999

Art. 4

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 11

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato fra i Consiglieri di amministrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima⁽⁶⁾.

L.R. 24/1999

Art. 5

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque Consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale⁽⁷⁾.

L.R. 24/1999

Art. 6

2. Due Consiglieri, esperti in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea o^(7/a) di esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente⁽⁸⁾.

3. Tre Consiglieri, scelti tra i Sindaci in carica, all'atto della nomina, in Comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'Ente, sono eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali o dal Consiglio regionale nelle more della sua costituzione⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 3 L.R. 12/2002.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 c.1 L.R. 12/2002. Il comma 2 di tale articolo ha altresì disposto che esso troverà applicazione a decorrere dalla ordinaria scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

^(7/a) Comma così modificato dall'art. 2 c. 1 della L.R. 3 dicembre 2004, n. 9.

⁽⁸⁾ Vedi nota 7.

⁽⁹⁾ Vedi nota 7.

4. Ai Consiglieri di cui al [comma 3](#) non si applica l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995. In caso di perdita delle funzioni di Sindaco essi decadono e si procede ad una elezione suppletiva; l'eletto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione di cui entra a fare parte⁽¹⁰⁾.

5. Il Consiglio di amministrazione:

- a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione di cui all'articolo [517](#) e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;
- b) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente e le ripartisce fra gli uffici di livello dirigenziale;
- d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- e) approva i regolamenti dell'Ente;
- f) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
- g) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- h) delibera sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
- i) delibera sull'acquisizione e restituzione dei terreni;
- l) nomina i Direttori dei servizi, sentito il Direttore generale.

Art. 13

Controllo interno di gestione⁽¹¹⁾

1. Il controllo interno di gestione sull'attività dell'Ente è svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento dell'Ente. Le risultanze dell'attività dell'ufficio sono inviate inoltre all'Assessore della Difesa dell'ambiente, che le sottopone alle valutazioni della Giunta regionale e ne trasmette copia al Consiglio regionale.

*L.R. 24/1999
Art. 8*

⁽¹⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 c.1 L.R. 12/2002. Il comma 2 di tale articolo ha altresì disposto che esso troverà applicazione a decorrere dalla ordinaria scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

⁽¹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5 L.R. 12/2002.

Art. 14

Regime contrattuale del personale dell'Ente⁽¹²⁾

1. Al personale dell'Ente, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi.

L.R. 24/1999

Art. 9

2. Il contratto integrativo è negoziato per la Regione da un apposito Comitato composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta formulata d'intesa fra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore competente in materia di ambiente; la Giunta regionale decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato son scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti regionali. Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

3. Per le attività di segreteria il Comitato si avvale di personale dell'Ente, ovvero di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione, sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo.

Art. 15

Risorse per la contrattazione^(12/a)

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

L.R. 24/1999

Art. 10

(12) Articolo così sostituito dall'art. 6 L.R. 12/2002.

(12/a) L'articolo 18, comma 1 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) prevede che lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui al presente articolo, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste sia determinato per gli anni 2004-2006 in euro 7.747.000, UPB S03.005 (Cap. 03025). Le somme stanziati sui predetti fondi sono conservate nel conto dei residui sino al loro completo utilizzo.

2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Ente posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del [comma 1](#), in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.

3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del capitolo del bilancio della Regione destinato alle spese per il finanziamento dell'Ente. Le somme così trasferite devono trovare specifica allocazione nelle entrate del bilancio dell'Ente, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio medesimo.

Art. 16

Indirizzi per la contrattazione⁽¹³⁾

1. Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente.

L.R. 24/1999
Art. 11

Art. 17

Personale dell'Ente⁽¹⁴⁾

1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali alla data del 31 dicembre 2000, è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente.

L.R. 24/1999
Art. 12

2. Il personale di cui al [comma 1](#) può optare, entro i sei mesi successivi, per il trasferimento nel ruolo ed organico di provenienza.

3. È altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Azienda delle foreste demaniali, e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.

4. È infine trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore

⁽¹³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7 L.R. 12/2002.

⁽¹⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 8 L.R. 12/2002. Lo stesso era stato già modificato in precedenza dalla L.R. 28/1999 e successivamente rimodificato dall'art. 2 della L.R. 13/2000.

forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda foreste demaniali e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada in data successiva allo scioglimento dell'Azienda foreste demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.

5. La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai [commi 1, 3 e 4](#), nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione e dal personale assunto dall'Ente foreste⁽¹⁵⁾.

Art. 18

Assunzioni⁽¹⁶⁾

1. Le assunzioni agli impieghi nell'Ente avvengono:

*L.R. 24/1999
Art. 13*

- a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base del regolamento dell'Ente;
- d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie e^(16/a) dirigenziali l'Ente deve preliminarmente attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, nella misura del 50 per cento, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno⁽¹⁷⁾.

Art. 19

Assunzione di personale a tempo determinato

1. Per l'attuazione delle attività antincendio previste dal piano regionale l'Ente foreste della Sardegna, conformemente a quanto disposto *dall'articolo*

*L.R. 3/2003
Art. 20, cc. 1-3*

⁽¹⁵⁾ Comma già sostituito dall'art. 8 L.R. 12/2002 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 c. 4 L.R. 3/2003.

⁽¹⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 9 L.R. 12/2002.

^(16/a) Lettera così modificata dall'art. 2 c. 1 L.R. 9/2004.

⁽¹⁷⁾ Lettera già sostituita dall'art. 9 L.R. 12/2002 e così ulteriormente modificata dall'art. 20 c. 5 L.R. 3/2003.

9, comma 1, lettera c) è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi sei; detto personale, al quale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli integrativi regionali vigenti per gli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali, può essere impiegato in qualunque comune, oltrechè per le attività di avvistamento e di lotta, anche in compiti di prevenzione, di preparazione e rimessaggio connessi comunque all'antincendio e in particolare nella manutenzione delle strutture e delle infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonchè nell'assistenza agli abbruciamenti autorizzati. La misura dell'assunzione semestrale non esclude la possibilità di ricorso, in caso di comprovata necessità, a contratti di minore durata.

2. Al fine di salvaguardare le professionalità maturate, l'Ente foreste della Sardegna provvede alle suddette assunzioni, secondo i criteri di cui alla circ. Min. Lavoro n. 838/03 del 1° aprile 2003, dando priorità alle unità impiegate nelle precedenti campagne antincendio a suo tempo assunte dagli Ispettorati ripartimentali forestali.

3. Nel periodo di grave pericolosità, stabilito annualmente dal piano regionale antincendi, il personale indicato ai **commi 2 e 3**, opera sotto la direzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale al quale compete il coordinamento generale dell'attività antincendio.

Art. 20

Salvaguardia del trattamento economico in godimento

1. Al personale trasferito all'Ente ai sensi dell'articolo **17** non può essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.

L.R. 24/1999
Art. 14

Art. 21

Patrimonio e uffici dell'Ente

1. L'Ente provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.

L.R. 24/1999
Art. 15

Costituiscono il patrimonio dell'Ente:

- a) il fondo di dotazione;
- b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Ente;

- c) i contributi annuali della Regione sarda;
- d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;
- e) i beni trasferiti dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda;
- f) i beni strumentali utilizzati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste per la gestione degli interventi di cui alla [lettera d\) del comma 1 dell'articolo 9](#);
- g) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;
- h) gli altri beni comunque acquisiti.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle articolazioni periferiche degli uffici dell'Ente corrispondono, provvisoriamente e in attesa della nuova organizzazione dello stesso Ente, a quelle degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

*L.R. 24/1999
Art. 15 bis*

Art. 22

Soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda

1. A far data dal 1° gennaio 2001⁽¹⁸⁾ l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda è soppressa.

*L.R. 24/1999
Art. 16*

2. L'Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al [comma 1](#) all'Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.

3. L'Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti la [lettera d\) del comma 1 dell'articolo 9](#), di cui sono titolari gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

4. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all'Ente per un periodo di novantanove anni.

5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l'Azienda costituiscono patrimonio dell'Ente foreste della Sardegna.

⁽¹⁸⁾ Data già modificata dalla L.R. 28/1999 e così rimodificata dall'art. 3 L.R. 13/2000.

Art. 23

Norma finanziaria ⁽¹⁹⁾

1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione **del presente capo** sono valutati in euro 71.012.823,62 per l'anno 2000, in euro 18.075.991,47 per l'anno 2001 ed in euro 31.503.870,84 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

L.R. 24/1999
Art. 17, c. 1

2. (...)

Art. 24

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. Dal 31 marzo 2000 ⁽²⁰⁾ sono abrogati gli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 26 del 1985.

L.R. 24/1999
Art. 18

2. Le disposizioni recate dall'articolo 31 della legge regionale n. 13 del 1991, dall'articolo **513** e dall'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1990 non si applicano ai lavori di sistemazione idraulico-forestale posti in essere in economia dall'Ente.

3. Fino al 31 dicembre 2000 ⁽²¹⁾ resta ferma l'attuale competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.

4. I lavori forestali, i cui programmi e le relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti con apposito atto amministrativo dell'organo competente in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente ⁽²²⁾.

5. In tutti i casi in cui una norma si riferisca all'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, deve intendersi riferita, per quanto compatibile con **il presente capo**, all'Ente foreste della Sardegna.

⁽¹⁹⁾ Articolo 17 L.R. 24/1999 è stato sostituito dall'art. 4 L.R. 13/2000. Il comma 2 di tale articolo non è stato inserito nel presente testo unico in quanto contenente le variazioni di bilancio relative agli anni 2000-2002

⁽²⁰⁾ Data così modificata dalla L.R. 28/1999.

⁽²¹⁾ Data già modificata dalla L.R. 28/1999 e così rimodificata dalla L.R. 13/2000, art. 5.

⁽²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 13/2000.

6. Dalla data **del 6 luglio 1999** e non oltre il 30 giugno 2001 ⁽²³⁾, le funzioni di Direttore generale dell'Ente sono svolte dal Direttore generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, coadiuvato dal personale di ruolo in servizio presso l'Azienda.

Capo III

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA

Sezione I

Istituzione e struttura

Art. 25

Istituzione

1. È istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

*L.R. 26/1985
Art. 1*

2. Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del Comune e degli enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione;
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa del suolo dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o Regolamento.

3. Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al [precedente comma](#) e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;

⁽²³⁾ Data da ultimo modificata dall'art. 10 L.R. 12/2002. Tale data era stata in precedenza modificata dalle LL.RR. 28/1999 e 13/2000.

- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

4. Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

5. Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell' **Ente foreste** ⁽²⁴⁾, in accordo con gli uffici dell' **Ente** competenti per territorio.

6. Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

Art. 26

Ispettorati ripartimentali e stazioni forestali

1. Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali (...) ⁽²⁵⁾, corrispondono a quelle indicate dall'articolo 2 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

L.R. 26/1985
Art. 3

2. Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale (...) ⁽²⁶⁾ e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

3. I provvedimenti di cui al [precedente comma](#) sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 27

Istituzione del Registro naviglio

1. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle unità navali, è istituito il "Registro naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza

L.R. 3/2003
Art. 20, c. 9

⁽²⁴⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

⁽²⁵⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato l'articolo 2 L.R. 26/1985.

⁽²⁶⁾ Vedi nota n. 25.

ambientale nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti ***dal presente Capo***; la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data ***del 30 aprile 2003***, predispone il relativo regolamento di esecuzione, che disciplina le modalità di iscrizione delle unità navali nel registro e le modalità di tenuta dello stesso.

Sezione II

Disposizioni in materia di personale ⁽²⁷⁾

Art. 28

Funzioni tecniche del personale

1. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo **25** e gli altri compiti stabiliti con legge o Regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del d.p.r. 6 maggio 1972, n. 297.

*L.R. 26/1985
Art. 7, c.1*

Art. 29

Assunzione di personale con qualifica di ispettore forestale

1. L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi (...) ⁽²⁸⁾.

*L.R. 26/1985
Art. 9*

2. Ai concorsi pubblici di cui al **primo comma** sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

⁽²⁷⁾ La disciplina relativa al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale deve essere interpretata alla luce della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dalla presente sezione.

⁽²⁸⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato quasi integralmente il titolo II, capo III della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

3. I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente [secondo comma](#), in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.

4. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del d.p.r. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

Art. 30

Assunzione di personale con qualifica di guardia forestale

1. L'assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale (...)⁽²⁹⁾.

*L.R. 26/1985
Art. 11*

2. I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

3. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.

4. Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al [terzo comma del successivo articolo 31](#), del diploma di scuola media inferiore ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni e le esenzioni di legge.

5. Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

⁽²⁹⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato quasi integralmente il titolo II, capo III della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

Art. 31

Prove d'esame e accertamento dei requisiti psico-fisici

1. Il concorso di cui all'[articolo precedente](#) si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali d'intesa con l'Assessorato difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.

*L.R. 26/1985
Art. 12*

2. La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.

3. I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso l'Ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere di un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

4. Ai fini previsti dal [precedente comma](#), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.

Art. 32

Corso di formazione e nomina

1. La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola forestale dello Stato o istituto pubblico.

*L.R. 26/1985
Art. 13*

2. A tal fine, l'Amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

3. Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

4. Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola.

5. Coloro che avranno superato gli esami di cui al [precedente comma](#) sono nominati in prova (...) ⁽³⁰⁾ secondo l'ordine di graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al [precedente comma](#). L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

6. La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.

7. Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al [primo comma](#), comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 33

Assunzione di personale con qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale

1. Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.

*L.R. 26/1985
Art. 14
cc. 1-5,7,8*

2. In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di cinque anni anteriori al bando, è riservato il cinquanta per cento dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.

3. I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al [secondo comma dell'articolo 31](#), fatta comunque salva la riserva di cui al [precedente comma](#) riferita ai posti a concorso.

⁽³⁰⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato l'articolo 44 della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

4. Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico-professionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale della quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale.

5. I vincitori del concorso sono nominati in prova con l'attribuzione del grado di vice-brigadiere (...). L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato ⁽³¹⁾.

6. I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.

7. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 34

Convenzioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli articoli 32 e 33 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

*L.R. 26/1985
Art. 15*

Art. 35

Gradi

1. Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

*L.R. 26/1985
Art. 16*

⁽³¹⁾ I commi 4 e 5 devono intendersi così modificati: il comma 4 è stato parzialmente sostituito dall'art. 11 della L.R. 6/1991 e il comma 5 dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato l'articolo 44 della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

2. Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

3. Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente Comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'articolo 83 del testo unico approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia funzionale (...) ⁽³²⁾.

Art. 36

Svolgimento di attività amministrativa ⁽³³⁾

1. Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate (...) ⁽³⁴⁾ **al** disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il cinque per cento del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualifiche.

L.R. 26/1985
Art. 17

2. Nella percentuale di cui al **precedente comma** devono essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta l'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita (...) ⁽³⁵⁾ ovvero abbiano compiuto il cinquanta-cinquesimo anno di età.

⁽³²⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato l'articolo 37 della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

⁽³³⁾ La presente disposizione è destinata a venir meno in seguito all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro.

⁽³⁴⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato l'articolo 2 della L.R. 26/1985.

⁽³⁵⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato gli articoli 37 e 38 della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

Art. 37

Comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale

1. (...) ⁽³⁶⁾ Il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale (...) ⁽³⁷⁾ è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni. L.R. 26/1985
Art. 18
2. Solo nel caso di temporanea indisponibilità del sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.

Art. 38

Orario di servizio ⁽³⁸⁾

1. In relazione alle particolari svolte, l'orario di servizio (...) ⁽³⁹⁾ nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. L.R. 26/1985
Art. 19
2. Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario (...) ⁽⁴⁰⁾.
3. (...) ⁽⁴¹⁾ Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a quaranta ore mensili di lavoro straordinario.

⁽³⁶⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato gli articoli 37 e 38 della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

⁽³⁷⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato l'articolo 2 della L.R. 26/1985.

⁽³⁸⁾ La presente disposizione è destinata a venir meno in seguito all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro.

⁽³⁹⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998 che ha abrogato l'articolo 49 della L.R. 51/1978. In ogni caso l'art. 52 comma 1 lettera d) della L.R. 31/1998 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale fa salve le disposizioni della L.R. 26/1985 che quindi, nonostante l'abrogazione della L.R. 51/1978 alla quale rinvia, continua a trovare applicazione.

⁽⁴⁰⁾ Vedi nota n. 39.

⁽⁴¹⁾ Vedi nota n. 39.

Art. 39

Indennità ⁽⁴²⁾

1. Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:

*L.R. 26/1985
Art. 20 cc. 1-3*

- indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;
- indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;
- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
- indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione.

2. Le indennità di cui al [precedente comma](#) sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.

3. L'indennità per servizio di istituto corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a dodici mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 40

Cessazione dell'appartenenza al Corpo

1. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

*L.R. 26/1985
Art. 21 c.1*

⁽⁴²⁾ La presente disposizione è destinata a venir meno in seguito all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro.

Art. 41

Equipaggiamento del personale

1. L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

*L.R. 26/1985
Art. 27*

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al [precedente comma](#).

Art. 42

Volontariato ⁽⁴³⁾

1. È riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.

*L.R. 26/1985
Art. 30 cc. 1-3*

2. Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e di singoli volontari.

3. Al personale volontario di cui al [precedente comma](#) non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'Amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

Capo IV

COMPAGNIE BARRACELLARI

Art. 43

Principi generali

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma dell'articolo 12 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l'istituzione ed il potenziamento delle

*L.R. 25/1988
Art. 1*

⁽⁴³⁾ In tema di volontariato v. la legge regionale n. 39 del 1993, recante la "Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989, n. 3".

compagnie barracellari, di cui al r.d. 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni **del presente capo**.

Art. 44

Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari

1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:

L.R. 25/1988
Art. 2

1) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste **dal presente capo**;

2) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:

- a) protezione civile;
- b) prevenzione e repressione dell'abigeato;
- c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915⁽⁴⁴⁾, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;

3) collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti, alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:

- salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- caccia e pesca;
- prevenzione e repressione degli incendi;

4) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

⁽⁴⁴⁾ Il d.p.r. 915/1982 è stato abrogato dall'art. 56 del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi).

Art. 45

Competenza territoriale delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza. L.R. 25/1988
Art. 3

2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui ai successivi articoli [47](#), [52](#) e [72](#).

Art. 46

Assicurazione e custodia dei beni

1. Per i beni indicati nell'articolo 35 del r.d. 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'articolo [44](#), deve assicurarne la vigilanza e la custodia. L.R. 25/1988
Art. 4

2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei predetti beni, provvedendovi, in difetto, d'ufficio, la compagnia.

3. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta comunale del Comune di appartenenza della compagnia.

4. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

5. L'obbligo di cui al [primo comma](#) del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo [272](#), nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo [44](#), primo comma.

6. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del [primo](#) e [secondo comma](#) del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.

Art. 47

Altre attività delle compagnie barracellari

1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi **del presente capo**, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di L.R. 25/1988
Art. 5

polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

2. Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

Art. 48

Poteri di accertamento

1. Nelle materie di competenza della Regione sarda, indicate al precedente articolo 44, il capitano e gli ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

*L.R. 25/1988
Art. 6*

2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 49

Modalità di accertamento delle violazioni

1. Le violazioni di cui al precedente articolo 45 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

*L.R. 25/1988
Art. 7*

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

2. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571.

3. Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 50

Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari

1. La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.

*L.R. 25/1988
Art. 8*

2. Ogni compagnia è composta dal capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi **del presente capo**.

3. Il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare nonché il numero degli ufficiali e dei graduati verrà determinato con deliberazione del Consiglio comunale in rapporto all'estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché delle caratteristiche socio-economiche della Comunità locale.

4. In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni Comune, non può essere inferiore alle dieci unità.

5. Con la deliberazione di cui al [terzo comma](#) la compagnia può essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.

Art. 51

Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale comunale. L.R. 25/1988
Art. 9
2. Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
3. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.

Art. 52

Forme di collaborazione fra i Comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati - sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate. L.R. 25/1988
Art. 10
2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del Sindaco di tale Comune.
3. Delle intese di cui sopra è data comunicazioni alle autorità locali di pubblica sicurezza.
4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

Art. 53

Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari

1. Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: L.R. 25/1988
Art. 11
 - a) maggiore età;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non

- essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
 - e) assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
 - f) idoneità fisica;
 - g) potersi validamente obbligare.

2. La dimostrazione di cui alla precedente [lettera e\)](#) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla [lettera e\)](#) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a 3 anni, se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.

3. Oltre ai requisiti di cui al [primo comma](#) del presente articolo, nel regolamento comunale potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d'intervento affidati alla compagnia.

4. Non possono far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al [primo comma](#) del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

5. La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del Consiglio comunale del Comune cui la compagnia appartiene.

Art. 54

Modalità di costituzione della compagnia barracellare

1. In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

*L.R. 25/1988
Art. 12*

2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco del Comune di appartenenza della compagnia provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta comunale predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente articolo 53, ne delibera la costituzione.

5. Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

6. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente articolo 50, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

7. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente articolo 51, il Consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Art. 55

Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348.

*L.R. 25/1988
Art. 13*

2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

6. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso;

7. I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 65, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate ***dal presente capo*** e durano in carica fino al completamento del triennio.

Art. 56

Comandante della compagnia

1. Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

*L.R. 25/1988
Art. 14*

2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

Art. 57

Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare

1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 53, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

*L.R. 25/1988
Art. 15*

- a) aver compiuto il 25° anno di età;
- b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare.

2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al **punto b)** per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.

Art. 58

Nomina e funzioni del segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

L.R. 25/1988
Art. 16

2. Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

3. Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

4. Ad esso può essere inoltre affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.

6. La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.

Art. 59

Contabilità e amministrazione

1. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

L.R. 25/1988
Art. 17

2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.

3. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:

- 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- 2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo articolo [62](#);
- 3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del r.d. 14 luglio 1898, n. 403;
- 4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- 5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

4. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

5. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.

6. Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

7. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei Comuni interessati, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

8. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Art. 60

Ripartizione degli utili

1. Le modalità di ripartizione degli utili, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, devono tener conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.

*L.R. 25/1988
Art. 18*

2. Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili.

3. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo articolo **61**, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla Giunta comunale.

4. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione.

5. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno - nell'ordine - liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al segretario;
- 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- 3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

6. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.

Art. 61

Responsabilità della compagnia

1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

L.R. 25/1988
Art. 19

2. La compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal settanta per cento delle corrispondenti entrate.

4. Il rimanente trenta per cento, unitamente alle entrate di cui ai [punti 3 e 4 del terzo comma del precedente articolo 59](#), costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

Art. 62

Tariffe e indennità

1. Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale, il Consiglio comunale fissa ogni tre anni (...) le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

L.R. 25/1988
Art. 20

2. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'articolo 48 del r.d. 14 luglio 1898, n. 403.

Art. 63

Periti e arbitrato

1. Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

L.R. 25/1988
Art. 21

2. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

3. L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta, dal Consiglio comunale, dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato.

4. Per poter essere nominati arbitri occorre:

- a) possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale;
- b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune in cui opera la compagnia;
- c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

5. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicati dalle parti.

6. Le spese ed i relativi compensi sono determinati nel regolamento barracellare comunale e gravano in misura uguale sulle parti.

Art. 64

Controversie

1. Le controversie fra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

*L.R. 25/1988
Art. 22*

Art. 65

Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

*L.R. 25/1988
Art. 23*

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
- d) l'esclusione dalla compagnia.

2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

3. La sanzione pecuniaria, il cui importo è fissato nel regolamento barracellare comunale, è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

4. La sospensione è proposta con richiesta motivata del capitano e deliberata dalla Giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

5. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

6. L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

7. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata dal capitano, dopo aver sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

8. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla [lettera b\) del primo comma](#) del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle [lettere c\) e d\) del primo comma](#) del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Art. 66

Sospensione cautelare

1. I componenti delle compagnie barracellari sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

L.R. 25/1988
Art. 24

Art. 67

Procedimento disciplinare per il capitano

1. Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 65, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato. L.R. 25/1988
Art. 25

2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

3. In caso di inerzia dell'Amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62 ⁽⁴⁵⁾.

Art. 68

Scioglimento delle compagnie barracellari

1. Lo scioglimento delle compagnie barracellari è decretato dal Consiglio comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62 ⁽⁴⁶⁾, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia. L.R. 25/1988
Art. 26

Art. 69

Regolamento barracellare

1. I Comuni, entro novanta giorni **dalla data del 13 agosto 1985**, adottano il regolamento del servizio barracellare che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti: L.R. 25/1988
Art. 27

- l'organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operativa di base, tenuto conto dell'entità e complessità dei compiti da svolgere, a fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio;
- la sede legale della compagnia;
- le modalità e procedure per il reclutamento volontario dei barracelli, tenuto conto per quanto possibile delle consuetudini locali;
- i criteri di preferenza alla nomina, che devono privilegiare, laddove possibile, i proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti compagnie e dell'attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere;

⁽⁴⁵⁾ In tema di controllo sugli atti degli enti locali v. la legge n. 38 del 1994, da ultimo modificata dalla legge n. 7 del 1999.

⁽⁴⁶⁾ Vedi nota n. 45.

- tempi, formalità, modalità, procedure e contenuto dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa;
- l'entità delle tariffe di cui al precedente articolo [62](#);
- tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia.

2. Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 del d.p.r. 22 maggio 1975, n. 480.

3. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modificazione della compagnia barracellare, sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

Art. 70

Contributi⁽⁴⁷⁾

1. Allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle compagnie barracellari un contributo forfettario annuo per le spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento e le attrezzature (UPB S04.021-Cap. 04068).

*L.R. 25/1988
Art. 28*

2. Il contributo viene determinato sulla base di una quota fissa di 5.000 euro per compagnia e di una quota di 300 euro per ciascun barracello.

3. L'importo massimo del contributo non può comunque eccedere la somma di 35.000 euro per compagnia.

4. Il contributo di cui sopra è erogato dall'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale con i criteri e le modalità che sono fissati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

Art. 71

Premi

1. Alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale,

*L.R. 25/1988
Art. 29*

⁽⁴⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 30 comma 12 L.R. 7/2002.

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere premi annui in rapporto all'entità e qualità dei risultati conseguiti.

2. I premi sono concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario **con determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato** ⁽⁴⁸⁾ regionale competente in materia di polizia locale previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull'attività svolta, resi dall'autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza.

Art. 72

Servizio antincendio

1. Per l'organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane si avvalgono principalmente, nell'ambito dei rispettivi territori, con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo **44**, delle compagnie barracellari ivi costituite ed operanti, coordinandone l'attività con le squadre volontarie antincendio operanti nel territorio.

L.R. 25/1988
Art. 30

2. Per lo svolgimento di tale attività, le compagnie barracellari potranno beneficiare dei finanziamenti erogati dalla Regione ai rispettivi enti di appartenenza, in base alla L.R. 18 maggio 1982, n. 11 e potranno utilizzare - in base ad accordi con gli enti proprietari - le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.

Art. 73

Riconoscimento del servizio barracellare

1. L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'Amministrazione regionale ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.

L.R. 25/1988
Art. 31

2. Ai medesimi fini, i Comuni e le Comunità montane possono prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.

⁽⁴⁸⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

Art. 74

Formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale promuove ed incentiva, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, la formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l'organizzazione e l'attuazione di appositi corsi finalizzati, nell'ambito dei piani di cui alla L.R. 1° giugno 1979, n. 47.

L.R. 25/1988
Art. 32

Art. 75

Sovrintendenza e coordinamento

1. L'Assessore regionale competente in materia di polizia locale convoca ogni tre anni, una conferenza regionale allo scopo di verificare lo stato ed i problemi di applicazione **del presente capo**, l'attività delle compagnie barracellari e le diverse questioni relative al funzionamento ed al coordinamento.

L.R. 25/1988
Art. 33

2. Alla conferenza partecipano i comandanti delle compagnie barracellari, i rappresentanti degli enti di appartenenza, dell'ANCI, della UPI, dell'UNCEM, delle Prefetture e degli Assessorati regionali competenti in materia di difesa dell'ambiente e di agricoltura e foreste.

Art. 76

Contributi diversi da quelli regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attività svolte dalle compagnie barracellari.

L.R. 25/1988
Art. 34

2. In corrispondenza con gli accertamenti effettuati in entrata di detti contributi, sono autorizzate le iscrizioni in aumento allo stanziamento previsto per le spese generali e d'equipaggiamento di cui all'articolo **70, primo comma, (...).**

3. A tali iscrizioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.

TITOLO II

PESCA

Capo I

COMPETENZE

Sezione I

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca

Art. 77

Funzioni amministrative della Regione

1. L'Amministrazione regionale, a' sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, esercita le seguenti funzioni amministrative:

*L.R. 37/1956
Art. 2*

- 1) concedere, sentito il parere della Capitaneria di porto, autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;
- 2) esercitare - fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come sono attribuiti agli organi indicati nelle norme vigenti - la sorveglianza nelle acque marittime antistanti il territorio della Regione, per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche, e l'accertamento delle relative infrazioni da denunciarsi all'Autorità giudiziaria. Agli agenti nominati a tal fine è riconosciuta, a' sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale⁽⁴⁹⁾;
- 3) derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, relativamente alla distanza dalla costa, alle modalità d'impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca, qualora per particolari circostanze locali, tali deroghe o nuove norme temporanee possano far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di altri mestieri ivi esercitati;

⁽⁴⁹⁾ Il nuovo codice di procedura penale è il d.lgs. n. 447 del 1988.

4) stabilire di volta in volta, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possono riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero di pescatori che vi sono addetti.

Art. 78

Esercizio di funzioni statali

1. L'Amministrazione regionale esercita altresì:

*L.R. 37/1956
Art. 3*

- 1) le competenze ed attribuzioni di cui al regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con r.d. 22 novembre 1914, n. 1486, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 8, 10, 14, 15 e 19 dello stesso regio decreto, modificati rispettivamente dagli articoli 44, 46, 47, 48, 49 e 50 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987;
- 2) le competenze ed attribuzioni escluse quelle riguardanti il demanio marittimo e le altre proprie dello Stato di cui al T.U. delle leggi sulla pesca approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 9 ed 11 dello stesso T.U., modificati rispettivamente dagli articoli 45, 43 e 51 del predetto d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987;
- 3) le competenze ed attribuzioni elencate nell'articolo 52 del predetto d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987, già conferite al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed ai Prefetti in materia di:
 - a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;
 - b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;
 - c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
 - d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
 - e) istruzione professionale dei pescatori;
 - f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;
 - g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica;
- 4) le competenze ed attribuzioni in materia di consorzi per la tutela della pesca, di cui al predetto r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 53, 54, 55, 56, 59, 60 e 61 dello stesso r.d., modificati dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del predetto d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 79

Applicazione di norme statali

1. Si applicano integralmente le norme di cui agli articoli 10 e 11 del d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747, e quelle di cui al d.p.r. 3 maggio 1955, n. 449. *L.R. 37/1956*
Art. 4

Art. 80

Delega di funzioni agli enti locali

1. In applicazione del disposto dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare alle Province ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, ovvero a valersi dei loro uffici per lo stesso oggetto. *L.R. 37/1956*
Art. 5
2. Nel caso di delega le Province ed i Comuni entro il 30 giugno di ciascun anno presentano per l'esame e l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, i programmi preventivi di esercizio, per l'anno solare successivo, delle funzioni loro delegate come ai precedenti articoli. Entro il 15 gennaio di ciascun anno presentano altresì i rendiconti delle spese incontrate durante il precedente anno solare per l'esercizio delle medesime funzioni.

Art. 81

Acquisto di mezzi nautici a scopo di ricerca

1. Al fine di controllare il rispetto della normativa in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell'ambiente marino, l'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a procedere all'acquisto di mezzi nautici occorrenti, nonché delle relative apparecchiature e strumentazioni. *L.R. 25/1991*
Art. 10

Sezione II

Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca ⁽⁵⁰⁾

Art. 82

Istituzione

1. È istituito presso l'Assessorato regionale **della difesa dell'ambiente** il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca. L.R. 14/1963
Art. 1

Art. 83

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato:

- a) esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta ne sia richiesto dagli organi della Regione;
 - b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte diretti a potenziare la pesca in Sardegna sia nelle acque interne che in quelle marittime; ovvero suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e l'incremento del patrimonio ittico isolano.
- L.R. 14/1963
Art. 2

Art. 84

Composizione

1. Il Comitato è composto da:

- a) un membro esperto nelle discipline giuridiche;
 - b) tre membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca e di attività ad essa connesse;
 - c) cinque membri designati rispettivamente dall'Assessorato regionale **dell'industria**, da quello **dell'agricoltura e riforma agro-pastorale**, da quello **degli enti locali, finanze e urbanistica**, da quello del **lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (...)**;
 - d) un membro in rappresentanza della Direzione marittima della Sardegna, previo benestare del competente Ministero;
- L.R. 14/1963
Art. 3

⁽⁵⁰⁾ I riferimenti agli Assessorati citati nella presente sezione devono essere ricondotti alla L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" che ha istituito l'Assessorato della difesa dell'ambiente.

- e) un rappresentante per ciascuno dei sindacati lavoratori addetti alla pesca, due degli artigiani, due degli industriali e due degli armatori della pesca;
- f) quattro membri, dei quali due in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e due in rappresentanza delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna.

Art. 85

Nomina dei componenti del Comitato

1. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ***della difesa dell'ambiente*** di concerto con l'Assessore ***dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*** e con l'Assessore ***degli enti locali, finanza e urbanistica***.

*L.R. 14/1963
Art. 4*

2. I componenti di cui alle [lettere e\)](#) ed [f\)](#) sono scelti dall'Assessore regionale ***della difesa dell'ambiente*** di concerto con quello ***dell'industria*** su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche.

3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato ⁽⁵¹⁾.

4. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

5. I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

6. Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore regionale ***dell'industria***.

Art. 86

Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Comitato è convocato dal suo Presidente quando questi lo ritenga opportuno, dietro richiesta degli organi della Regione ovvero di almeno un terzo dei componenti del Comitato.

*L.R. 14/1963
Art. 5*

2. Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

⁽⁵¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 87

Partecipazione di esperti esterni

1. Su richiesta dell'Assessore regionale ***dell'agricoltura e riforma agropastorale*** o dell'Assessore regionale ***dell'industria*** o del Presidente del Comitato o di almeno la metà più uno dei membri del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare, o rappresentanti della Presidenza della Giunta regionale e degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato stesso.

*L.R. 14/1963
Art. 6*

Art. 88

Missioni

1. Gli organi dell'Amministrazione regionale possono avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a congressi, convegni, Commissioni e Comitati in genere, a carattere nazionale e internazionale che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti l'attività della pesca.

*L.R. 14/1963
Art. 7*

Art. 89

Trattamento economico

1. Ai componenti del Comitato e al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5 ⁽⁵²⁾.

*L.R. 14/1963
Art. 8*

⁽⁵²⁾ Il trattamento economico è ora disciplinato dalla L.R. 22 giugno 1987, n. 27 "Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di Comitati, Commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale", modificata, da ultimo, dalla L.R. 22/1999, art. 5.

Capo II

COMPENDI ITTICI

Sezione I

Disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari

Art. 90

Abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca

1. In applicazione del combinato disposto degli articoli 3, lettera i), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per effetto del trasferimento operato dall'articolo 6 del d.p.r. 19 maggio 1950, n. 327, ed ai fini dell'incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorché di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società o enti, ***alla data del 31 luglio 1958***, sono dichiarati estinti con le modalità del successivo ***articolo 93***.

*L.R. 39/1956
Art. 1*

2. ***Alla data del 31 luglio 1963*** sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Sardegna, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, che non siano già stati estinti ***ai sensi del comma precedente***.

*L.R. 3/1963
Art. 1*

3. Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del ***comma precedente*** si applica l'articolo ***93*** (...).

Art. 91

Demanio marittimo e mare territoriale

1. Alle acque di cui ***al comma 2 dell'articolo 90*** sono applicabili le disposizioni degli ***articoli 94, 95, 96 e 97***. Per i provvedimenti di cui alle dette disposizioni concernenti il demanio marittimo e il mare territoriale, è richiesto il necessario consenso della competente autorità marittima statale.

*L.R. 3/1963
Art. 3*

Art. 92

Diritti di carattere patrimoniale

1. I diritti di carattere patrimoniale (compresa la quarta regia) costituiti a favore dell'erario statale trasferiti alla Regione sono da considerarsi anch'essi estinti e saranno sostituiti con la normale disciplina di concessione prevista ***dagli articoli 95, 96 e 97.***

L.R. 39/1956
Art. 2

Art. 93

Indennità

1. I possessori dei diritti di pesca (...) hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto commisurato al tasso di capitalizzazione del cinque per cento.

L.R. 39/1956
Art. 3

2. Per la liquidazione dell'indennità essi devono presentare all'Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti, nonché quelli relativi all'importo delle imposte di cui sopra ⁽⁵³⁾.

Art. 94

Opere di miglioramento ittico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare, su proposta dell'Assessore ***della difesa dell'ambiente***, uditi gli organi tecnici competenti, i provvedimenti atti a conseguire il razionale esercizio della pesca, anche con la esecuzione diretta ovvero in concessione delle opere di miglioramento dal punto di vista ittico delle acque di cui all'articolo 90, ai sensi delle norme di cui al r.d.l. 27 febbraio 1936, n. 799, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 314, nonché della L.R. 26 ottobre 1950, n. 46.

L.R. 39/1956
Art. 4

2. Per l'esecuzione in concessione delle opere di miglioramento di cui al ***comma precedente*** e per le attribuzioni dei relativi contributi sono preferiti, ove offrano idonee garanzie tecniche, i concessionari degli specchi d'acqua.

3. A favore dei medesimi può essere abbuonato fino al cinquanta per cento l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione per l'esercizio della pesca, contro accertamento della graduale esecuzione delle opere di miglioramento di cui sopra.

⁽⁵³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1963, n. 3.

Art. 95

Concessioni temporanee di pesca

1. Al fine precipuo:

*L.R. 39/1956
Art. 5*

- a) di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca;
- b) di garantire la conservazione del patrimonio e di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda;
- c) di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

2. L'Assessore ***della difesa dell'ambiente***, d'accordo con l'Assessore ***degli enti locali, finanze e urbanistica***, sentiti i Comitati tecnici per la pesca e per la cooperazione, dispone concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti, società, privati che ne facciano regolare domanda.

3. Le clausole dirette al raggiungimento dei fini sopra descritti sono inserite nel decreto di concessione.

4. L'Assessore ***della difesa dell'ambiente*** vigila a che tali clausole siano osservate, diffidando gli interessati inadempienti e, ove occorra, provocando la revoca delle concessioni.

Art. 96

Criteri di preferenza ⁽⁵⁴⁾

1. Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i consorzi di esse.

*L.R. 39/1956
Art. 6*

Art. 97

Durata della concessione e misura del canone

1. La durata della concessione non può essere superiore a 29 anni.

*L.R. 39/1956
Art. 7*

2. La misura del canone e la durata della concessione sono determinate nel decreto di concessione. Esse sono fissate in rapporto alla pescosità delle acque, alla eventuale esistenza di impianti fissi da pesca o da allevamento, nonché ai particolari piani di opere da eseguire.

⁽⁵⁴⁾ Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 1963, n. 3.

Art. 98

*Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta
e dalla fauna marina protetta*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei compendi e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta.

L.R. 25/1991
Art. 9

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi gli indennizzi di cui al [comma precedente](#) per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

3. I criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui ai [primi due commi](#) sono fissati con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Sezione II

Acquisizione degli stagni

Art. 99

Acquisizione del compendio idrico dello stagno di Cabras

1. In deroga a quanto disposto dalle norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca di cui alla [sezione I del presente capo \(...\)](#) l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una transazione con gli aventi diritto per l'acquisizione dell'intero compendio idrico dello stagno di Cabras, con tutte le sue accessioni, dipendenze e pertinenze, individuate nel verbale di delimitazione della Capitaneria di porto di Cagliari del 22 dicembre 1964 e relative planimetrie.

L.R. 7/1980
Art. 1

2. Dalla transazione dovrà risultare l'esplicito riconoscimento della demanialità marittima degli stagni di cui al [comma precedente](#).

Art. 100

Acquisizione dell'azienda "Peschiera Pontis"

1. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad acquistare i fabbricati, i terreni, le attrezzature e gli impianti dell'azienda «Peschiera Pontis».

L.R. 7/1980
Art. 2

Art. 101

Acquisto degli stagni da pesca Avalè e Petrosu in agro di Orosei

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare gli stagni da pesca situati presso la foce del fiume Cedrino, denominati Avalè (o Santa Maria o Sporoddai) e Petrosu, e le relative pertinenze. L.R. 35/1973
Art. 1

Art. 102

Elenco dei beni

1. I beni di cui all'articolo **101** sono riportati nel Nuovo Catasto Terreni alla partita n. 3128 in testa a: Guiso Pilo Battista [27 maggio 1901], Graziani [21 novembre 1907], Antonietta vedova Lostia [21 novembre 1898] per 12/18; Guiso Pilo Mariangela maritata Bianchini [3 aprile 1903] per 3/18; Guiso-Altara Anna maritata Bolzoni [14 luglio 1923] e Francesco [21 agosto 1927] per 3/18 proprietari; Caggiari Lucia Grazia vedova Guiso [7 maggio 1908] usufruttuaria in parte, con i seguenti dati: L.R. 35/1973
Art. 2

Stagno Avalè (o Santa Maria o Sporoddai)

Foglio 28 mappale	320	Ha	1.98.00
Foglio 29 mappale	183	Ha	2.50.06
Foglio 30 mappale	59	Ha	8.79.94
Foglio 30 mappale	39	Ha	8.40.27
Foglio 36 mappale	46	Ha	0.70.48

Stagno Petrosu

Foglio 55 mappale	12	Ha	4.58.99
Foglio 49 mappale	94	Ha	9.20.18
Foglio 49 mappale	174	Ha	1.62.58
Foglio 45 mappale	25	Ha	0.68.84
Foglio 45 mappale	26	Ha	4.52.85
Foglio 45 mappale	7	Ha	0.05.79
Foglio 45 mappale	8	Ha	0.05.65
Foglio 45 mappale	9	Ha	0.32.59
Foglio 41 mappale	249	Ha	0.15.41
Foglio 41 mappale	251	Ha	3.58.00
Foglio 41 mappale	252	Ha	0.04.80
Foglio 41 mappale	253	Ha	0.18.10
Foglio 36 mappale	100	Ha	4.85.80
Totale superficie		Ha	52.28.33

Capo III

PESCHE SPECIALI

Sezione I

Pesca del corallo

Art. 103

Requisiti

1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna, la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, che siano muniti di autorizzazione regionale, salvi i casi previsti dall'[ultimo comma del successivo articolo 106](#).

L.R. 59/1979
Art. 1

Art. 104

Autorizzazione regionale

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo [103](#) ha durata annuale. Essa viene concessa, sospesa o revocata con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato** ⁽⁵⁵⁾ regionale della difesa dell'ambiente sulla base delle disposizioni contenute nella presente **sezione**.

L.R. 59/1979
Art. 2

Art. 105

Attrezzi consentiti ⁽⁵⁶⁾

1. (...) La pesca di corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la piccozza, usata da pescatori equipag-

L.R. 23/1989
Art. 1

⁽⁵⁵⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

⁽⁵⁶⁾ L'art. 1 della L.R. 23/1989 ha così modificato l'art. 3 della L.R. 59/1979 che recitava:

“Per la pesca del corallo è consentito l'uso dei seguenti attrezzi da pesca:

- a) piccozza, usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea;
- b) croce di Sant'Andrea in legno;
- c) ingegno, di dimensioni non superiori a m. 3 di lunghezza ed in numero non superiore ad uno per barca.

È vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quelli previsti al primo comma”.

Si tenga inoltre presente che la L.R. 23/1989, art. 2 ha stabilito la seguente norma transitoria:

“1. A favore dei pescatori singoli o associati, proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell'ingegno o della croce di Sant'Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui alla L.R. 5 luglio 1979, n. 59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi e che, a seguito dell'entrata in vigore del divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature da pesca, il contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato fino al settanta per cento della spesa ammessa.

2. Potranno accedere al beneficio di cui al comma precedente esclusivamente le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

giati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

2. È vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal [precedente comma](#).

Art. 106

Decreto di regolamentazione annuale

1. Annualmente l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto che, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dovrà essere emanato entro il mese di gennaio, sentito il parere del Comitato tecnico consuntivo regionale per la pesca, determina:

*L.R. 59/1979
Art. 4*

- a) la durata del periodo di pesca;
- b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca ⁽⁵⁷⁾;
- c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;
- d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo **103**;
- e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato ⁽⁵⁸⁾.

2. In detto decreto l'Assessore competente potrà indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti.

Art. 107

Divieto temporaneo di pesca

1. Nel determinare le zone di pesca **dell'articolo 106**, o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l'Assessore può vietare, in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a 3 anni, la pesca del corallo **con il sistema previsto dall'articolo 105**.

*L.R. 59/1979
Art. 5*

2. Sull'introduzione del divieto di cui al [comma precedente](#) l'Assessore dovrà preventivamente sentire il parere del Capo dell'Ufficio circondariale

⁽⁵⁷⁾ Vedi in proposito l'art. **105**, che consente l'uso della sola piccozza.

⁽⁵⁸⁾ Vedi nota n. 57.

marittimo territorialmente competente e, ove lo richiedano, delle Amministrazioni comunali interessate.

Art. 108

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro 30 giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente all'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di corallo pescati.

*L.R. 59/1979
Art. 6*

Art. 109

Monitoraggio delle zone di pesca

1. L'Amministrazione regionale provvederà ai rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento delle risorse biologiche di detti banchi.

*L.R. 59/1979
Art. 7*

2. Per la realizzazione di tale scopo l'Amministrazione regionale potrà avvalersi dell'opera di:

- a) istituti specializzati;
- b) singoli, imprese private ed enti pubblici specializzati.

Art. 110

Formazione professionale

1. Al fine di agevolare la formazione professionale dei pescatori di corallo, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa delibera della Giunta regionale potrà:

*L.R. 59/1979
Art. 8*

- a) organizzare direttamente o finanziare, in tutto o in parte, appositi corsi di addestramento professionale per la pesca del corallo con l'ausilio di apparecchiature individuali, autonome o no di respirazione;
- b) concedere, previo concorso, assegni a favore dei giovani residenti in Sardegna che intendano frequentare i corsi predetti.

Art. 111

Sanzioni

1. Chi peschi corallo privo dell'autorizzazione, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a euro 2.582,28, e non superiore a euro 25.822,84; inoltre non potrà ottenere l'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni.

L.R. 59/1979
Art. 9

2. Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui **al presente capo**, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell'articolo **106** e dell'articolo **107**, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a euro 2.582,28 e non superiore a euro 25.822,84 e nel ritiro e nella conseguente revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di 3 anni dalla data dell'infrazione.

3. Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui **al presente capo**, effettui con l'uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella del corallo, incorrerà, oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell'autorizzazione, che non potrà riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell'infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a euro 129,11 e non superiore a euro 1.291,14.

4. Il contravvenire al divieto di cui all'**ultimo comma dell'articolo 105** comporta:

- a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell'**articolo citato**;
- b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;
- c) il ritiro e la successiva revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di 3 anni dalla data dell'infrazione;
- d) la sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.032,91 e non superiore a euro 10.329,14.

Art. 112

Recidiva

1. Le somme ed i tempi relativi alle sanzioni amministrative, previsti **nel presente capo**, si intendono raddoppiati per coloro i quali, avendo commesso una delle infrazioni di cui sopra, ne commettono un'altra o la stessa entro 5 anni.

L.R. 59/1979
Art. 10

Sezione II

Pesca marittima

Art. 113

Divieti ⁽⁵⁹⁾

1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti alla deriva o vaganti.

L.R. 10/1988
Art. 1

⁽⁵⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, pertanto deve essere integrata con gli articoli 2, 3, 6 del Regolamento CE n. 1626/94.

L'art. 2 stabilisce che: "Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, nonché di apparecchiature che generano scariche elettriche e di esplosivi. È vietato l'impiego, per la raccolta di coralli, di croci di S. Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati, nonché di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta di litofagi. Dal 1 gennaio 2002 è vietato l'impiego di reti da circuizione e da traino, calate per mezzo di un'imbarcazione e manovrate dalla riva (sciabiche da spiaggia), fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse".

L'art. 3 prevede che: "È vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di cinquanta metri, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla normativa nazionale qualora la fascia costiera delle tre miglia nautiche non sia compresa all'interno delle acque territoriali degli stati membri. Tuttavia, qualsiasi attrezzo da pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel precedente paragrafo ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1 gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 maggio 2000 ad eccezione della rete da traino a coppia che può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse. In deroga al paragrafo precedente l'utilizzazione delle draghe destinata alla cattura di molluschi è autorizzata indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla profondità, a condizione che la cattura delle specie diverse dai molluschi non superi il dieci per cento del peso totale della cattura globale. È vietata la pesca con reti a strascico, sciabiche e reti analoghe trainate sopra le praterie di posidonia (oceanica) o altre fanerogame marine. È vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a meno di trecento metri dalle coste o dall'isobata di trenta metri qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore".

L'art. 6 stabilisce che: "È vietato l'impiego e la detenzione a bordo di reti a traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da circuizione salvo che la dimensione delle maglie della parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime fissate nell'allegato 3. Tuttavia, gli attrezzi da pesca aventi maglie di dimensione minima inferiore ad una di quelle stabilite nell'allegato 3, usati conformemente alla legislazione nazionale in vigore al 1 gennaio 1994 possono essere utilizzati fino al 31 maggio 2000, salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali attrezzi non incide negativamente sulle risorse. Le dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura definita nel Regolamento CEE n. 2108/94 della Commissione. La lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero. L'altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla linea dei galleggianti".

Art. 114

Sanzioni

1. Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente articolo **113**, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.582,28 ad un massimo di euro 10.329,14. L.R. 10/1988
Art. 2

2. La trasgressione comporta altresì la confisca del pescato, delle reti e degli attrezzi impiegati.

Art. 115

Programma per la ripresa e il consolidamento della pesca del tonno

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre e attuare un programma finalizzato alla ripresa e al consolidamento dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna. L.R. 14/1998
Art. 1, cc. 1,2

2. Il programma di cui al **comma 1** è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

Sezione III

Pesca dei molluschi

Art. 116

Divieti⁽⁶⁰⁾

1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l'esercizio della pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti.

L.R. 2/1989
Art. 1

Art. 117

Sanzioni

1. Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.582,28 euro ad un

L.R. 2/1989
Art. 2

⁽⁶⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, pertanto deve essere integrata con gli articoli 3 e 8 del Regolamento CE n. 1626/94.

L'art. 3 prevede che: "È vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di cinquanta metri, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla normativa nazionale qualora la fascia costiera delle tre miglia nautiche non sia compresa all'interno delle acque territoriali degli stati membri. Tuttavia, qualsiasi attrezzo da pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel precedente paragrafo ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1 gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 maggio 2000 ad eccezione della rete da traino a coppia che può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse. In deroga al paragrafo precedente l'utilizzazione delle draghe destinate alla cattura di molluschi è autorizzata indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla profondità, a condizione che la cattura delle specie diverse dai molluschi non superi il dieci per cento del peso totale della cattura globale. È vietata la pesca con reti a strascico, sciabiche e reti analoghe trainate sopra le praterie di posidonia (oceanica) o altre fanerogame marine. È vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a meno di trecento metri dalle coste o dall'isobata di trenta metri qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore".

L'art. 8 stabilisce che: "Un pesce, crostaceo, un mollusco o un altro prodotto alieutico è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato IV per le specie corrispondenti. Le taglie dei pesci, dei crostacei e dei molluschi sono misurate conformemente all'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 3094/86, salvo indicazione contraria riportata nell'allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, il pesce, il crostaceo o il mollusco ha la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è superiore alla corrispondente dimensione minima. Le taglie minime di coralli, ricci di mare, uova di mare e spugne sono fissate secondo la procedura di cui all'art. 43 del Trattato. I pesci, i crostacei molluschi o altri prodotti alieutici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita".

massimo di euro 10.329,14.

2. La trasgressione comporta, altresì, la confisca del pescato, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati e la confisca della nave ad esaurimento del procedimento contenzioso.

Art. 118

Istituzione di zone di studio sui datteri di mare

1. Al fine di ricostituire le popolazioni di datteri di mare l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire zone di studio e di sperimentazione nell'ambiente marino costiero avvalendosi di istituti universitari specializzati ed in collaborazione con i pescatori professionali subacquei.

*L.R. 25/1991
Art. 8*

Art. 119

Vendita molluschi eduli lamellibranchi

1. Il termine di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1991⁽⁶¹⁾ è abrogato; si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.

*L.R. 27/1994
Art. 9, c. 6*

Capo IV

FERMO BIOLOGICO

Art. 120

Disciplina delle attività di pesca: interruzioni tecniche e limitazioni

1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore della difesa dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 3760/92, tenuto conto anche delle indicazioni della ricerca scientifica adotta un programma di ripopolamento della fascia costiera mediante interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazione del numero e con individuazione delle caratteristiche delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale attività nelle acque territoriali della Sardegna.

*L.R. 34/1998
Art. 1, cc. 1-6, 9*

2. Alle misure di cui al **comma 1** è associata l'istituzione con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di zone di tutela biologica al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie ittiche d'importanza economica.

⁽⁶¹⁾ L'art. 11 L.R. 25/1991 prevedeva: "Il termine di conservazione da indicare nelle etichette annesse alle confezioni di vendita dei molluschi eduli lamellibranchi non può superare il giorno successivo a quella della fine della depurazione. Oltre questi limiti è fatto divieto di vendita al dettaglio dei suddetti frutti di mare". Per le disposizioni nazionali vigenti in materia v. d.lgs. 530/1992.

3. La sospensione dell'attività, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'isola; essa può riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di esso o aree contigue appartenenti a compartimenti diversi.

4. Le modalità tecniche della misura di cui al [comma 1](#) sono adottate con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente sentito il Comitato consultivo regionale della pesca.

5. In dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca di cui ai precedenti commi, per periodi non inferiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte dall'Assessore della difesa dell'ambiente è istituita una misura di accompagnamento sociale. Detta misura consiste nella corresponsione di euro 36,15, a giorno, per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in una indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, e conseguenti decreti ministeriali di attuazione.

6. Ai lavoratori ed agli armatori regolarmente imbarcati delle imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attività di pesca di cui al presente articolo e che, nel corso dell'anno abbiano effettuato almeno centottantuno giorni di attività lavorativa su imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di euro 13,43, a giorno, per un periodo massimo di centoquindici giorni.

7. Gli armatori sono tenuti a corrispondere al personale entro trenta giorni dal ricevimento, le provvidenze previste ai [commi 5](#) e [6](#). In caso di accertata inadempienza, l'armatore è tenuto alla restituzione delle quote dallo stesso percepite e di quelle per il personale previste dai [commi 5](#) e [6](#), maggiorate del tasso legale vigente.

Art. 121

Attuazione delle misure di accompagnamento sociale

1. Le misure di accompagnamento sociale previste ***dal presente capo*** sono attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE ⁽⁶²⁾.

L.R. 34/1998
Art. 3

⁽⁶²⁾ Per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 21 ottobre 1997, la numerazione del Trattato CE è stata modificata; attualmente la disciplina degli "Aiuti concessi dagli Stati" è riportata negli articoli 87, 88, 89 che sostituiscono i precedenti articoli 92, 93, 94.

Art. 122

Proroga termini di impegnabilità

1. Gli stanziamenti previsti ***dal presente capo***, non impegnati entro il 31 dicembre 1998, permangono nel conto dei residui per essere impegnati entro l'esercizio finanziario successivo.

*L.R. 34/1998
Art. 5*

Capo V

FINANZIAMENTI AL SETTORE DELLA PESCA

Sezione I

Provvidenze alla piccola industria cantieristica e peschereccia

Art. 123

Fondo per la piccola industria cantieristica e peschereccia

1. È costituito presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca in Sardegna.

*L.R. 65/1950
Art. 1*

2. Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, dello statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro del tesoro.

Art. 124

Gestione del fondo

1. Nella determinazione degli indirizzi politico-amministrativi prescritti dall'articolo 5 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, si osservano gli indirizzi comunitari e statali vigenti in materia.

*L.R. 11/1988
Art. 104, c. 5*

Art. 125

Beneficiari

1. Le anticipazioni di cui all'articolo **123** possono essere accordate:

*L.R. 65/1950
Art. 2*

1) ai conduttori di piccoli cantieri;

2) ai singoli pescatori e alle cooperative di pescatori legalmente costituite.

2. I pescatori singolarmente e le cooperative, per i singoli associati, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore.

3. Le qualità di cui ai punti precedenti devono essere dimostrate con la dichiarazione dell'autorità competente.

4. Le anticipazioni possono essere accordate soltanto a cittadini italiani ed a società di cittadini italiani che hanno la residenza o la sede, e gli impianti in Sardegna.

Art. 126

Definizione di società di pescatori

1. La definizione di società di pescatori di cui ***all'articolo 125*** ed all'articolo ***151 comma 2***, deve intendersi riferita a ogni persona giuridica, comunque costituita in forma societaria, iscritta nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

*L.R. 30/1991
Art. unico, c. 2*

Art. 127

Finalità delle anticipazioni

1. Le anticipazioni possono essere accordate per i seguenti fini:

*L.R. 65/1950
Art. 3*

1) ai conduttori di piccoli cantieri:

- a) per la costruzione o l'ampliamento del cantiere;
- b) per l'acquisto di macchine utensili per l'esercizio dell'industria cantieristica;
- c) per la costituzione della provvista di materiali necessaria per la costruzione dei natanti;

2) Ai pescatori ed alle cooperative di pescatori:

- a) per l'acquisto di barche di nuova costruzione sino a venti tonnellate di stazza netta;
- b) per l'acquisto e l'installazione del motore;
- c) per l'attrezzatura di bordo adeguata all'imbarcazione;
- d) per l'attrezzatura di pesca comprendente reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori e qualsiasi altro apparecchio, l'uso del quale sia consentito dalla legge, tecnicamente idoneo all'esercizio della pesca;
- e) per la creazione od il rinnovo da parte di cooperative pescatori dei lavorieri nelle valli da pesca e negli stagni;

- f) per l'impianto di preparazione e conservazione del pescato, delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato e per l'utilizzazione dei sottoprodotti.

Art. 128

Iniziative agevolabili

1. I mutui previsti dalle [lettere a\) e b\) del n. 1](#) e dalle [lettere a\), b\), c\), d\), e\), f\) del n. 2 dell'articolo 127](#), possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di nuove iniziative, sia che si tratti del completamento o dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

*L.R. 15/1952
Art. 1*

Art. 129

Danni di guerra

1. Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

*L.R. 65/1950
Art. 4*

Art. 130

Misura delle anticipazioni

1. Le anticipazioni saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

*L.R. 65/1950
Art. 5*

2. Esse non potranno eccedere:

la misura del sessanta per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per i pescatori ed i conduttori di piccoli cantieri;

la misura del settanta per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per le cooperative di pescatori regolarmente costituite.

3. L'anticipazione non potrà superare l'importo complessivo di:

- 1) euro 5.164,57 se si tratta di impianti o macchinari di cui alle [lettere a\) e b\) del n. 1](#) ed alla [lettera f\) del n. 2 dell'articolo 127](#);
- 2) euro 1.291,14 se richiesta per l'acquisto dei materiali di cui alla [lettera c\) del n. 1 dell'articolo 127](#);
- 3) euro 1.807,60 se richiesta per gli investimenti previsti nella [lettera a\) del n. 2 dell'articolo 127](#);
- 4) euro 2.582,28 se richiesta per gli investimenti previsti dalla [lettera e\) del n. 2 dell'articolo 127](#);

5) euro 774,69 per ciascuno degli investimenti previsti nelle [lettere b\), c\), d\)](#), [del n. 2 dell'articolo 127](#).

4. Per ciascuno degli investimenti previsti nel [n. 2, lettere a\), b\), c\), d\)](#), [del l'articolo 127](#), può essere accordata una sola anticipazione per ogni richiedente oppure in ragione di cinque soci delle cooperative.

5. Sono esclusi dalle anticipazioni di cui trattasi i congiunti del mutuatario, ammesso all'anticipazione in nome proprio, con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 131

Limiti di aggravio per il mutuatario

1. Per i prestiti di cui alla presente **sezione** gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 per cento in ragione di anno.

*L.R. 65/1950
Art. 6*

Art. 132

Domande

1. Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna o ad istituti di credito da esso delegati accompagnate dai documenti di cui agli articoli [125](#) e [130](#) e da un deposito per le spese di istruzione della domanda. La concessione sarà deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'articolo 9 dello statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore **della difesa dell'ambiente**, di concerto con l'Assessore **delle finanze, enti locali e urbanistica** e con quello **del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale**.

*L.R. 65/1950
Art. 7*

2. Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive **con determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽⁶³⁾, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 133

Garanzia dei crediti

1. I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente **sezione** devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili e sulle imbarcazioni o da altra

*L.R. 65/1950
Art. 8*

⁽⁶³⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

garanzia offerta dal debitore e riconosciuta valida.

Art. 134

Restituzione del prestito

1. La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi:

- a) in non più di nove rate annuali, a partire dal terzo anno successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, nei casi in cui le anticipazioni stesse siano destinate alla costruzione o all'ampliamento dei cantieri, ovvero ad impianti di preparazione e conservazione del pescato o di utilizzazione dei sottoprodotti;
- b) in non più di diciotto rate semestrali, a partire dal terzo semestre successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, per tutti gli altri casi.

L.R. 65/1950
Art. 9

2. È in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

3. Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente articolo **132, ultimo comma**, o con successiva **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽⁶⁴⁾.

Art. 135

Controllo sull'impiego delle anticipazioni

1. Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente **sezione**.

L.R. 65/1950
Art. 10

2. In caso di accertata irregolarità od inadempienza da parte del mutuatario nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore **degli enti locali, finanze e urbanistica** la emanazione dei provvedimenti necessari al recupero delle somme erogate.

3. I provvedimenti di cui al **precedente comma** sono emanati **dal Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽⁶⁵⁾.

4. Il Presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservati-

⁽⁶⁴⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽⁶⁵⁾ Vedi nota n. 64.

vo o di urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore ***degli enti locali, finanze e urbanistica***.

Art. 136

Convenzione per la gestione dei fondi

1. L'Assessore ***degli enti locali, finanze e urbanistica*** è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui ***all'articolo 123***. L.R. 65/1950
Art. 11

Art. 137

Incrementi del fondo

1. Negli stati di previsione ***degli (...)*** esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo. L.R. 65/1950
Art. 12, cc. 2, 3

2. Al fondo predetto, saranno imputate le eventuali perdite accertate nelle singole operazioni.

Art. 138

Eccedenze

1. La quota parte degli interessi eccedente il costo del servizio prestato dal Banco, il quale sarà determinato nella convenzione prevista dall'articolo ***136***, andrà ad incrementare il fondo di cui all'articolo ***123***. L.R. 65/1950
Art. 13

2. Le eccedenze attive risultanti dopo la reintegrazione del fondo saranno destinate alla corresponsione di sussidi da parte della Regione per la perdita totale o parziale delle barche e degli arnesi da pesca dovuta a casi di forza maggiore.

Art. 139

Modifica alle procedure di concessione degli incentivi per l'industria peschereccia

1. I provvedimenti di concessione degli incentivi previsti ***dalla presente sezione (...)*** in favore (...) dell'industria peschereccia (...) sono adottati ***con determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente (...)*** ⁽⁶⁶⁾. L.R. 17/1993
Art. 57, c. 1

⁽⁶⁶⁾ Articolo da intendersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

Art. 140

Prestiti di esercizio

1. A valere sul fondo di rotazione di cui ***all'articolo 123***, possono essere concessi prestiti di esercizio ai pescatori, singoli od associati nonché alle cooperative o loro consorzi e società di pescatori, iscritti presso i compartimenti marittimi della Sardegna. L.R. 11/1988
Art. 104, cc. 9, 10

2. I prestiti di cui al ***precedente comma***, sono concessi sino all'importo di euro 1.032,91 per ogni natante posseduto o comunque utilizzato; aumentato di euro 258,23 per ogni tonnellata di stazza lorda del medesimo naviglio, per la durata ed ai tassi stabiliti per le analoghe provvidenze previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 11; i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'istituto di credito sono regolati mediante apposita convenzione.

Art. 141

Durata dei finanziamenti del credito di esercizio peschereccio

1. I finanziamenti per prestiti di esercizio di cui ***all'articolo precedente*** non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre, di cui uno di preammortamento, ed entreranno in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa erogazione. L.R. 13/1990
Art. 8

2. I contributi di cui all'articolo ***151 comma 1 e 152 comma 1***, nonché quelli erogati ai sensi della ***sezione II del presente capo***, che attengano a realizzazioni di lavori ad esecuzione differita nel tempo, sono liquidabili nella misura del settanta per cento del contributo accordato, a stati di avanzamento dei lavori, ed il restante trenta per cento al collaudo delle opere stesse.

Art. 142

Disposizioni per il credito peschereccio d'esercizio

1. Tra i soggetti beneficiari dei prestiti d'esercizio di cui all'articolo ***140 comma 1***, devono intendersi ricompresi anche i titolari di concessione di pesca nei compendi ittici e i gestori degli impianti di acquacoltura e maricoltura e di trasformazione e conservazione di prodotti ittici, organizzati: L.R. 46/1993
Art. 7

- a) in impresa singola o associata che esercitano l'acquacoltura nelle acque dolci, marine e salmastre e che siano iscritte al registro delle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- b) in cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio.

2. I prestiti di credito peschereccio d'esercizio sono concessi per operazioni riguardanti:

- a) la gestione delle aziende di cui al [precedente comma](#);
- b) la manutenzione degli impianti e delle attrezzature presenti nei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura o allevamenti di pesci, molluschi e crostacei;
- c) le spese per l'acquisto di pesci, molluschi e crostacei nonché per le spese di gestione degli impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque dolci, marine e salmastre;
- d) la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- e) le anticipazioni delle cooperative o consorzi di cooperative ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione.

3. Durante il periodo di finanziamento i beni oggetto dei prestiti previsti nel presente articolo non possono essere distolti dalle loro destinazioni né possono essere alienati, se non dietro parere favorevole dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

4. I prestiti sono concessi, previa verifica tecnico economica delle operazioni, nei limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nelle domande e non possono avere durata superiore a mesi diciotto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità presenti nel fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca, istituito con l'articolo [123](#) e disciplinato dalla [sezione II del presente capo](#).

Art. 143

Requisiti per accedere alle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui [alle sezioni I e II del presente capo](#), si applicano agli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento in acque marine, salmastre o dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali si chiedono le provvidenze oppure di attività connesse.

*L.R. 30/1991
Art. unico, c. 3*

Sezione II

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia

Art. 144

Regolamentazione delle anticipazioni

1. La concessione delle anticipazioni a favore dell'industria peschereccia previste dalla **sezione precedente** è regolata dalle disposizioni **della presente sezione (...)**.

L.R. 2/1953
Art. 1

Art. 145

Iniziative agevolabili

1. Le anticipazioni di cui trattasi possono essere accordate, senza limiti di stazza, per i seguenti scopi:

L.R. 2/1953
Art. 2

- a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
- b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;
- c) acquisto di natanti idonei, per le loro caratteristiche tecniche, all'esercizio della pesca motorizzata;
- d) acquisto ed installazione del motore;
- e) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca ed acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato;
- f) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi per la pesca;
- g) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
- h) costruzione dei manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnarie e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti, sia nelle acque territoriali che nelle valli da pesca e negli stagni;
- i) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
- l) costruzione o miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;
- m) acquisto e rinnovazione di reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori coi relativi impianti di alimentazione e di ricarica, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature di bordo e da pesca;

- n) impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
- o) provvista ed impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasuoni, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;
- p) istituzione e funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
- q) campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;
- r) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
- s) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

2. Rientra tra le iniziative di cui **al presente articolo**, ammissibili anche a contributo, l'acquisto, per una sola volta e nel primo triennio di inizio dell'attività, di novellame per gli allevamenti di acquacoltura.

L.R. 30/1991
Art. unico, c. 5

Art. 146

Misura delle anticipazioni

1. Le anticipazioni previste dall'[articolo precedente](#) saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono o, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

L.R. 2/1953
Art. 3

2. Esse non potranno eccedere la misura del sessanta per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile ⁽⁶⁷⁾.

Art. 147

Natanti fino a dieci tonnellate di stazza lorda

1. Limitatamente alle iniziative relative a natanti fino a dieci tonnellate di stazza lorda promosse da singoli ed a tutte quelle previste dall'articolo **145** promosse da cooperative di pescatori legalmente riconosciute, la misura delle anticipazioni potrà essere aumentata fino all'ottanta per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile.

L.R. 2/1953
Art. 4, c. 1

⁽⁶⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 104, undicesimo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

Art. 148

Beneficiari

1. Possono concorrere alle anticipazioni di cui all'[articolo precedente](#), nonché a quelle relative all'acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto e la vendita del prodotto sui mercati, esclusivamente i pescatori e le cooperative di pescatori, purché - in base a dichiarazioni dell'autorità competente - i richiedenti risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore, siano cittadini italiani ed abbiano in Sardegna la residenza e gli impianti (...).

L.R. 2/1953
Art. 5

2. Negli altri casi è prescritto:

- a) che si tratti di cittadini italiani o di società di cittadini italiani;
- b) che gli impianti e le attrezzature fisse siano dislocati stabilmente in Sardegna;
- c) che i natanti siano iscritti negli Uffici dei compartimenti marittimi della Regione e che il richiedente si impegni a servirsi dei porti sardi quali porti di armamento e basi di operazioni.

3. Sarà comunque data la preferenza alle iniziative promosse da pescatori o da cooperative di pescatori isolani.

Art. 149

Danni di guerra

1. Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

L.R. 2/1953
Art. 6

Art. 150

Iniziative per il miglioramento dell'industria peschereccia

1. Per il miglior raggiungimento delle finalità di cui alla **presente sezione**, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare:

L.R. 2/1953
Art. 7, cc. 1-3

- a) le iniziative di cui all'articolo [145](#), quando esse si riferiscano ad imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, nei casi che risultino meritevoli di particolare considerazione in relazione alle condizioni economiche ed alla capacità professionale del richiedente ⁽⁶⁸⁾;
- b) le iniziative di interesse collettivo di cui all'articolo [145](#), promosse da cooperative di pescatori;

⁽⁶⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con l'art. 9 comma 1 lett. c) del Regolamento CE n. 2792/99.

- c) le iniziative, rivestenti particolare interesse sociale diretto a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'industria peschereccia, la diffusione della conoscenza dei nuovi ritrovati da parte dei pescatori sardi, specie in relazione all'ambiente in cui essi devono operare, nonché ogni altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana ⁽⁶⁹⁾.

2. I contributi di cui al presente articolo non possono superare il limite massimo del cinquanta per cento della spesa e non sono cumulabili con gli analoghi contributi statali o regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

3. In caso di concorso con i finanziamenti di cui agli articoli precedenti, la misura dei contributi stessi dovrà essere determinata in modo tale che, sommata all'ammontare del finanziamento, non si venga a superare l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.

4. Devono intendersi ricompresi tra le iniziative dirette a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana di cui **al comma 1 lettera c)**, i sistemi per la individuazione e la registrazione delle attività di pesca installati su navi, i sistemi di registrazione dei dati relativi alla cattura e alle altre informazioni attinenti, nonché le apparecchiature tecniche, sistemi meccanografici e gli strumenti connessi alla fase di lavorazione e commercializzazione del prodotto.

L.R. 30/1991
Art. unico, c. 6

Art. 151

Contributi per il miglioramento delle imbarcazioni

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo **150**, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di nuove imbarcazioni, la costruzione, l'ammodernamento ed il miglioramento, ivi comprese sostituzioni di apparati motori e apparecchiature di bordo, nonché per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate ⁽⁷⁰⁾.

L.R. 11/1988
Art. 104,
cc. 1-4

⁽⁶⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, pertanto deve essere integrata con l'articolo 15 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 2792/99, che dispone "Gli stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca".

⁽⁷⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con l'art. 9 comma 1 lett. c) del Regolamento CE n. 2792/99 nella parte in cui prevede la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate.

2. Possono beneficiare delle provvidenze del presente articolo i pescatori singoli o associati iscritti nei compartimenti marittimi della Sardegna, che qui vi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nella Regione da almeno 5 anni alla data di presentazione della istanza per la concessione delle agevolazioni, nonché le Cooperative di pescatori e i loro consorzi e le società dei pescatori che abbiano sede legale nella Regione.

3. Il contributo in conto capitale di cui al [primo comma](#) può essere concesso nella misura del trenta per cento della spesa ammissibile ed è cumulabile con analoghi contributi statali e comunitari sino alla concorrenza del settanta per cento della spesa stessa ⁽⁷¹⁾.

4. La partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, anche se prestata sotto forma di mutuo, non può essere inferiore al trenta per cento della spesa complessiva ammissibile.

Art. 152

Ulteriori iniziative agevolabili

1. Le anticipazioni e i contributi di cui agli articoli [145](#) e [150](#) possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dagli stessi, anche per i seguenti:

- a) la sostituzione del natante, attraverso la costruzione o acquisto ed armamento di altro mezzo;
- b) la revisione dello scafo, non ammissibile ad intervalli inferiori a sette anni salvo danneggiamenti derivanti da calamità naturali o da infortunio;
- c) la sostituzione del motore, non ammissibile prima di sette anni dalla installazione di un motore nuovo, salvo perdita o danneggiamento grave derivante da calamità naturali o da infortunio;
- d) la sostituzione di attrezzature da pesca e di apparecchiature di bordo: la dotazione di reti e di palamiti potrà essere parzialmente sostituita di anno in anno, per essere integralmente rinnovata nell'arco di un triennio, mentre le altre attrezzature ed apparecchiature di bordo potranno essere sostituite secondo i normali tempi di usura ⁽⁷²⁾.

*L.R. 11/1988
Art. 104,
cc. 12, 13*

2. Le anticipazioni e i contributi di cui ai citati articoli [145](#) e [150](#) non potranno interessare più di un natante in esercizio quando le iniziative siano promosse da pescatori singoli, né più di un natante in esercizio ogni cinque soci quando esse siano promosse da cooperative.

⁽⁷¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con l'allegato IV del Regolamento CE n. 2792/99.

⁽⁷²⁾ Vedi nota n. 71.

3. Le limitazioni di cui **comma precedente** non si applicano alle iniziative promosse da cooperative di pescatori che attuino progetti di riconversione della flotta peschereccia del sistema di pesca a strascico verso sistemi alternativi di pesca con reti da posta ⁽⁷³⁾.

L.R. 18/1989
Art. 52

Art. 153

Riduzione dei contributi

1. L'ammontare del contributo di cui all'articolo **150**, e specificatamente per le iniziative previste dal **comma 1 dell'articolo 152**, riferite ad imbarcazioni al di sotto di dieci tonnellate di stazza lorda, è ridotto al venticinque per cento, nel caso la licenza di pesca preveda lo strascico tra gli attrezzi consentiti ⁽⁷⁴⁾.

L.R. 13/1990
Art. 9

2. Per i pescatori singoli, le cooperative e i consorzi di cooperative che operino la cancellazione del sistema di pesca a strascico tra gli strumenti previsti dalla licenza di pesca, l'ammontare del contributo è fissato al sessanta per cento della spesa ammissibile per i pescatori singoli ed al settantacinque per cento per le cooperative e consorzi di cooperative.

Art. 154

Inalienabilità delle imbarcazioni, delle attrezzature ed impianti ammessi ai benefici

1. Le imbarcazioni, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici di cui alle **sezioni I e II del presente capo**, per la durata di anni cinque, non possono essere venduti o comunque alienati, né possono essere destinati ad utilizzazioni diverse da quelle per cui sono stati realizzati, fatti salvi casi eccezionali, previa autorizzazione rilasciata con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato** ⁽⁷⁵⁾ regionale della difesa dell'ambiente su parere del Comitato tecnico consultivo di cui alla **sezione II del capo I del presente titolo**.

L.R. 13/1990
Art. 10

⁽⁷³⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con l'allegato IV del Regolamento CE n. 2792/99.

⁽⁷⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta:

- assolutamente incompatibile con l'art. 9 comma 1 lett. c) del Regolamento CE n. 2792/99 nella parte in cui prevede la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate;
- relativamente incompatibile con i Regolamenti CE n. 1626/94 e n. 1447/99, nella parte in cui prevede la riduzione del contributo nel caso in cui la licenza di pesca preveda lo strascico tra gli attrezzi consentiti.

⁽⁷⁵⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 della L.R. 31/1998.

2. L'Amministrazione regionale può disporre in qualunque momento controlli, verifiche ed ispezioni presso i soggetti beneficiari delle provvidenze, i quali sono tenuti a consentire lo svolgimento delle operazioni e a fornire ogni informazione richiesta.

3. L'inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio concesso, da adottarsi con **determinazione del Dirigente competente** ⁽⁷⁶⁾ dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 155

Acquisto di automezzi

1. Sono ricompresi tra le iniziative ammissibili alle agevolazioni delle **sezioni I e II del presente capo**, e successive modifiche ed integrazioni, gli acquisti di mezzi di lavoro e automezzi, anche isotermici, per il trasporto del prodotto ai mercati o ai punti di vendita e di lavorazione, promossi dai pescatori singoli, o da società comunque costituite, iscritti nei registri di cui ai precedenti **articoli 126 e 161**.

*L.R. 30/1991
Art. unico, c. 4*

Art. 156

Finanziamenti per calamità naturali

1. A favore di pescatori e di cooperative di pescatori che abbiano subito a causa di eccezionali calamità naturali la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito a detti mezzi e relative attrezzature di bordo e da pesca nonché ad opere e attrezzature di compendi ittici, peschiere e impianti per l'allevamento di pesci e di altre specie acquatiche danni di rilevanza superiore al trenta per cento del loro complesso funzionale, l'Amministrazione regionale, in deroga alle limitazioni stabilite negli articoli **147 e 150**, è autorizzata a concedere anche per più di una volta i finanziamenti e i contributi **ivi** previsti (...).

*L.R. 19/1977
Art. 1*

2. Tali deroghe possono essere applicate anche a favore di imprese non cooperative esclusivamente per danni causati dai sopracitati eventi eccezionali ad opere e attrezzature di impianti e stabilimenti per l'allevamento di pesci e di altri animali acquatici.

⁽⁷⁶⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 della L.R. 31/1998.

Art. 157

Norma transitoria

1. I benefici di cui al **precedente articolo** possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano subito i danni prima **del 1° giugno 1977** purché tali danni non si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 1975.

L.R. 19/1977
Art. 2

Art. 158

Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico, abbiano subito la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature, un risarcimento del danno subito fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria⁽⁷⁷⁾.

L.R. 14/2000
Art. 10, cc. 1-3

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico abbiano subito la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere superiore al sessanta per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali.

3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 159

Controllo sull'utilizzazione dei contributi

1. Il controllo sull'utilizzazione dei contributi **di cui alla presente sezione** spetta al **Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽⁷⁸⁾.

L.R. 2/1953
Art. 11

Art. 160

Iniziative di interesse collettivo

1. Ove ne ravvisi la necessità, all'attuazione delle iniziative d'interesse collettivo di cui alla presente **sezione** potrà provvedere l'Amministrazione regio-

L.R. 2/1953
Art. 12

⁽⁷⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 6, comma 17 della L.R. 6/2001.

⁽⁷⁸⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 della L.R. 31/1998.

nale, direttamente o affidandone l'incarico ad Enti od Associazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore **della difesa dell'ambiente**, di concerto con gli Assessori **del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e degli enti locali, finanze e urbanistica**.

Art. 161

Requisiti per accedere alle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui alle **sezioni I e II del presente capo**, si applicano agli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento in acque marine, salmastre o dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali si chiedono le provvidenze oppure di attività connesse.

*L.R. 30/1991
Art. unico, c. 3*

Art. 162

Normativa applicabile

1. Per quanto non previsto dalla presente **sezione**, si applicano le norme di cui alla **sezione I del presente capo**.

*L.R. 2/1953
Art. 15*

Sezione III

Attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea

Art. 163

Finalità: programma d'interventi a favore dell'economia ittica

1. La Regione, nel rispetto della politica comunitaria e in attuazione dei regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, adotta annualmente un programma d'interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle categorie interessate e, in particolare, il sostegno dei livelli occupazionali e il consolidamento della produzione ittica.

*L.R. 19/1998
Art. 1*

2. Gli interventi previsti dal programma riguardano le seguenti azioni:

- a) il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia attraverso la costruzione di nuove imbarcazioni da pesca e l'ammodernamento di quelle in esercizio;

- b) l'acquacoltura comprendente:
 - 1) la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico degli impianti di allevamento di organismi acquatici nelle acque marine, salmastre e dolci;
 - 2) gli interventi per il miglioramento della circolazione idraulica degli ambienti lagunari stagnali o estuari;
 - 3) centri servizi per la produzione;
- c) la sistemazione di zone marine protette;
- d) le attrezzature dei porti da pesca;
- e) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca comprendente:
 - 1) la realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e di impianti per la depurazione dei molluschi;
 - 2) l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca;
- f) la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca.

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, elabora il programma e lo propone alla approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale approva il programma sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 164

Soggetti destinatari delle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera a)**, i pescatori singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla **sezione II del presente capo (...)**.

L.R. 19/1998
Art. 2

2. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera b), punti 1) e 2)**, gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, di impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi.

3. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera b), punto 3)**, i produttori costituiti in associazioni e/o consorzi.

4. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera c)**, le Amministrazioni locali.

5. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera d)**, gli organismi pubblici e i produttori costituiti in associazioni e consorzi.

6. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera e), punto 1)**, gli imprenditori singoli e associati.

7. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera e), punto 2)**, le imprese singole, associate e cooperative.

8. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **163, comma 2, lettera f)** le cooperative di pescatori e loro consorzi, le associazioni di categoria e loro strutture, le associazioni di produttori e loro consorzi.

Art. 165

Interventi dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e degli enti locali

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a predisporre e a dare esecuzione agli interventi d'interesse pubblico previsti all'articolo **163, lettera b), punti 2) e 3), lettere c), d) ed e), punto 1)**, limitatamente ai mercati ittici all'ingrosso. L.R. 19/1998
Art. 3, cc. 1-3

2. L'attuazione degli stessi interventi, comprensiva anche delle spese generali di progettazione, può essere delegata agli enti locali nel cui territorio o nel mare territoriale ad esso prospiciente ricade l'intervento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti nel **comma 2** l'Amministrazione regionale può concedere agli enti locali, ad integrazione dei finanziamenti comunitari, un contributo fino all'ammontare totale dell'investimento ⁽⁷⁹⁾.

Art. 166

Finanziamento del programma

1. Per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo **163**, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a fon- L.R. 19/1998
Art. 4, cc. 1-4

⁽⁷⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, pertanto deve essere specificata e integrata con l'allegato IV del Regolamento CE n. 2792/99.

do perduto ai soggetti di cui all'articolo **164** nella misura prevista dal **comma 2** del presente articolo.

2. L'ammontare massimo di contribuzione per ciascun tipo d'intervento promosso dai soggetti di cui all'articolo **164** è quello previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 4 ottobre 1994, n. 2507, di attuazione della legge regionale 22 aprile 1994, n. 17, come modificato e integrato dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n. 2603 e successive modificazioni e integrazioni. Per la realizzazione dei centri servizi per la produzione, l'ammontare massimo della contribuzione regionale è stabilito nel sessanta per cento della spesa ammissibile.

3. I contributi di cui alla presente **sezione** sono cumulabili con le altre provvidenze creditizie e contributive previste dalla normativa comunitaria e nazionale purché l'ammontare delle agevolazioni non sia superiore al massimale di aiuto richiamato nel **comma 2**, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

4. I massimali di spesa per il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia sono determinati secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n. 2603 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 167

Programma operativo regionale di interesse comunitario

1. Gli interventi di cui al programma regionale che rientrano nella tipologia d'interventi finanziabili dal Reg. CE 2080/93 del 20 luglio 1993 (SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca) e dal Regolamento di esecuzione n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 sono presentati al cofinanziamento comunitario. In tal caso si applicano le procedure della delibera CIPE del 13 aprile 1994 che approva la proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1996 e dei collegati provvedimenti statali d'attuazione ⁽⁸⁰⁾.

L.R. 19/1998
Art. 5

⁽⁸⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché:

- il Regolamento CEE n. 2080/93 è stato abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 dal Regolamento CE n. 1263/99 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Tutti i riferimenti al regolamento abrogato si devono intendere riferiti al Regolamento CE n. 1263/99;
- il Regolamento CEE n. 3699/93 è stato abrogato dal Regolamento CE n. 2468/98 a sua volta abrogato con decorrenza degli effetti dal 1 gennaio 2000 dal Regolamento CE n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 2792/99, il Regolamento CE n. 2468/98 continua ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati sino al 31 dicembre 1999.

2. L'eventuale cofinanziamento comunitario e statale ottenuto per l'esecuzione diretta d'interventi di competenza regionale, attuati anche attraverso la delega agli enti locali territorialmente interessati, deve essere inteso quale reintegro delle spese effettuate dall'Amministrazione regionale; lo stesso è riassegnato al capitolo di spesa 05096, in corrispondenza dell'accertamento in conto del capitolo d'entrata 36105, con decreto dell'Assessore della programmazione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

Art. 168

Anticipazioni delle provvidenze regionali in materia di pesca

1. Le provvidenze previste dalla presente **sezione** e dalla normativa regionale in materia di pesca e acquacoltura possono essere erogate, su richiesta degli interessati, in via anticipata sino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

*L.R. 19/1998
Art. 6*

2. Le anticipazioni devono essere garantite da polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore alla programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Art. 169

Piano di riconversione della pesca a strascico e della pesca a sciabica o coppia d'ombra

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività di pesca nell'ecosistema marino - costiero e di eliminare o ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca praticati nella fascia costiera, l'Amministrazione regionale attua programmi di razionale utilizzo delle risorse biologiche presenti nelle suddette aree attraverso progetti che prevedono, per le imbarcazioni fino a 20 tonnellate di stazza lorda esercitanti l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, l'abbandono definitivo di qualsiasi sistema di pesca o la riconversione delle attività di pesca a strascico o di pesca a sciabica o coppia d'ombra verso sistemi alternativi di pesca.

*L.R. 19/1998
Art. 7, cc. 1-3*

2. Per l'attuazione dei progetti di cui al [comma 1](#) l'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a) corrispondere ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente cessino definitivamente ogni attività di pesca, una indennità di buonuscita nella misura del cento per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993 ⁽⁸¹⁾;
- b) a corrispondere ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca, una indennità di riconversione nella misura del settantacinque per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993; qualora la licenza di pesca preveda l'utilizzo sia dello strascico che della sciabica, i premi sono concessi a condizione che entrambi i sistemi di pesca vengano cancellati dalla licenza ⁽⁸²⁾;
- c) a corrispondere ai componenti l'equipaggio delle imbarcazioni che si avvalgono di quanto previsto dai [punti a\)](#) e [b\)](#) una indennità di buonuscita o di riconversione nella misura del settantacinque per cento di quanto previsto dall'articolo 6 e dalla tabella D allegata al decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ⁽⁸³⁾;
- d) ad erogare con priorità assoluta, ai beneficiari di cui al [punto b\)](#), finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo di rotazione di cui alla [sezione I del presente capo](#), congiuntamente ai contributi a fondo perduto fissati nella misura del sessanta per cento, sino alla concorrenza del novanta per cento del costo del programma di riconversione del sistema di pesca relativo all'acquisto delle attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma stesso.

⁽⁸¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché:

il Regolamento CEE n. 3699/93 è stato abrogato dal Regolamento CE n. 2468/98 a sua volta abrogato con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000 dal Regolamento CE n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 2792/99, il Regolamento CE n. 2468/98 continua ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati sino al 31 dicembre 1999.

⁽⁸²⁾ Vedi nota n. 81.

⁽⁸³⁾ Vedi nota n. 81.

3. I criteri e le modalità tecniche per la corresponsione dei benefici di cui alla [lettera b\) del comma 2](#) sono adottati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 170

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti istituiti dalla presente **sezione** sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della decisione della Commissione europea concernente la loro approvazione ovvero della scadenza del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

*L.R. 19/1998
Art. 8*

Sezione IV

Incentivi alla molluschicoltura

Art. 171

Contributi per gli impianti di depurazione

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192⁽⁸⁴⁾, è autorizzata ad erogare contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi⁽⁸⁵⁾.

*L.R. 25/1980
Art. 1*

2. Ai benefici di cui al [precedente comma](#) sono ammesse le cooperative della pesca, gli enti e le imprese individuali e collettive di molluschicoltura.

3. Le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico hanno la precedenza sugli altri soggetti.

⁽⁸⁴⁾ La legge n. 192 del 1977 è stata abrogata dal d.lgs. n. 530 del 1992.

⁽⁸⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto la legge 2 maggio 1977 n. 192 è stata abrogata dal d.lgs. n. 530/1992 che ha recepito la Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Art. 172

Requisiti degli impianti

1. Gli impianti per i quali si richiede il contributo devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192 ⁽⁸⁶⁾⁽⁸⁷⁾.

L.R. 25/1980
Art. 2

2. Per l'accertamento dei requisiti di cui al [comma precedente](#) gli Uffici dei Medici provinciali dovranno apporre, sui progetti predisposti dagli interessati, apposito visto tecnico sanitario, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

3. L'erogazione dei contributi è disposta con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽⁸⁸⁾, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 173

Misura dei contributi

1. È autorizzata la concessione dei contributi, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa preventiva riconosciuta ammissibile.

L.R. 25/1980
Art. 3

2. La misura del contributo di cui al [comma precedente](#) è elevata fino al settantacinque per cento della spesa qualora si tratti di cooperative della pesca e di enti pubblici.

3. I contributi di cui **all'articolo 171** saranno accordati solo dietro presentazione di istanze corredate di progetti completi di relazione e di preventivi di spesa opportunamente documentati e potranno essere somministrati in unica soluzione o in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4. L'erogazione a saldo dei contributi non potrà avvenire comunque se non previa attestazione, che dovrà essere rilasciata o negata dagli Uffici dei Medici provinciali competenti entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta, della rispondenza degli impianti di stabulazione ai requisiti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192 ⁽⁸⁹⁾⁽⁹⁰⁾.

⁽⁸⁶⁾ La legge n. 192 del 1977 è stata abrogata dal d. lgs. n. 530 del 1992.

⁽⁸⁷⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto la legge 2 maggio 1977 n. 192 è stata abrogata dal d.lgs. n. 530/1992 che ha recepito la Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

⁽⁸⁸⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 della L.R. 31/1998.

⁽⁸⁹⁾ Vedi nota n. 86

⁽⁹⁰⁾ Vedi nota n. 87

Art. 174

Concorso con altre agevolazioni

1. I contributi di cui all'articolo **173** non possono superare la percentuale indicata e non sono cumulabili con analoghi contributi statali e regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

L.R. 25/1980
Art. 4

2. In caso di concorso con eventuali finanziamenti a tasso agevolato concessi da Istituti di credito all'uopo autorizzati, la misura dei contributi dovrà essere determinata in modo che, sommata all'ammontare del finanziamento, non sia superato l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.

Art. 175

Norma transitoria

1. I benefici di cui **agli articoli 171, 172, 173 e 174** possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano realizzato le iniziative prima **del 12 settembre 1980** e comunque non antecedentemente al 2 maggio 1977.

L.R. 25/1980
Art. 5

Art. 176

Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino all'importo complessivo di euro 154.937,07, contributi straordinari per la copertura della differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo già erogato in favore delle cooperative beneficiarie di provvedimenti di concessione emessi alla data **del 29 dicembre 1983**, per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi, ai sensi della legge n. 192 del 1977 ⁽⁹¹⁾⁽⁹²⁾.

L.R. 31/1983
Art. 43

2. La corresponsione del contributo di cui al presente articolo potrà avvenire in un'unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, oppure in corso d'opera mediante acconto non superiore all'ottanta per cento dell'ammontare delle spese sostenute, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Il rimanente venti per cento è corrisposto dopo l'accertamento del regolare completamento delle opere.

⁽⁹¹⁾ La legge n. 192 del 1977 è stata abrogata dal d.lgs. n. 530 del 1992.

⁽⁹²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto la legge 2 maggio 1977 n. 192 è stata abrogata dal d.lgs. n. 530/1992 che ha recepito la Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

3. Tale contributo straordinario non potrà eccedere l'ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, detratto quanto già erogato a titolo di contributo ai sensi **degli articoli 171, 172, 173, 174 e 175 e della sezione II del presente capo.**

Art. 177

Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionali

1. Al fine di sostenere l'attività economica nel settore della pesca subacquea professionale, interessata da diminuiti livelli di capacità produttiva, anche conseguente al divieto di prelievo di alcune specie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai pescatori subacquei professionali, che svolgono la loro attività nella raccolta di molluschi e frutti di mare in condizioni di naturalità, singoli o associati in cooperativa, contributi una tantum per un importo complessivo di euro 154.937,07.

L.R. 25/1991
Art. 7

2. L'ammontare del contributo è fissato in euro 2.582,28 per ciascun pescatore professionale subacqueo, autonomo o associato in cooperativa.

3. È autorizzata, altresì, la concessione di un ulteriore contributo una tantum di euro 516,46 a favore della persona impegnata nelle operazioni di assistenza del subacqueo a bordo dell'imbarcazione.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo gli interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione regionale - Assessorato della difesa dell'ambiente - apposita istanza corredata dall'attestazione di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e all'autorizzazione per l'esercizio della pesca professionale subacquea secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministero della marina mercantile 20 ottobre 1986.

Sezione V

Costruzione di villaggi per pescatori

Art. 178

Finalità

1. Ai fini di sviluppare le attività della pesca e marinare in genere, di favorire il ripopolamento delle coste sarde, avuto riguardo anche al loro interesse

L.R. 27/1962
Art. 1

turistico, e di incrementare l'edilizia popolare per i lavoratori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre programmi per la costruzione di villaggi per pescatori ed a promuoverne l'attuazione.

Art. 179

Requisiti dei villaggi

1. I villaggi di cui all'[articolo precedente](#) sono destinati a costituire centri economico-industriali con popolazione qualificata e, pertanto, sono costruiti a miglioramento ed integrazione di abitati esistenti, ovvero in località preferibilmente distanti da abitati e particolarmente adatte rispetto allo sviluppo sia della pesca nelle acque marittime, lagunari ed interne, sia eventualmente, di complementari attività turistiche e di miglioramento agrario.

*L.R. 27/1962
Art. 2*

2. Con l'adozione di particolari provvidenze da attuarsi, da parte dell'Amministrazione regionale, in base sia a specifici normali stanziamenti sia a particolari altre provvidenze statali, i villaggi, oltre che di servizi sociali e pubblici, sono dotati di mezzi adeguati soprattutto per l'esercizio della pesca e per lo sfruttamento e smercio del pescato.

Art. 180

Predisposizione dei programmi

1. I programmi di cui alla presente **sezione** sono predisposti dall'Assessorato **della difesa dell'ambiente**, di concerto con l'Assessorato regionale **dell'agricoltura e riforma agro-pastorale** e con gli altri Assessorati per le materie di loro specifica competenza, ed approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

*L.R. 27/1962
Art. 3*

Art. 181

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'approvazione dei programmi di cui alla presente **sezione** ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e le opere di cui all'[articolo 179](#), nonché la acquisizione dei terreni necessari, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

*L.R. 27/1962
Art. 4*

Art. 182

Finanziamenti per l'esecuzione delle opere

1. Ove si renda necessario per l'esecuzione di tutte o di parte delle opere, ed anche ad integrazione di eventuali altri finanziamenti, possono essere concessi, in una o più operazioni, finanziamenti a favore di enti o istituti che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui da essi contratti.

L.R. 27/1962
Art. 6

2. A tal fine è costituito un fondo di rotazione presso un istituto di credito a carattere regionale che sarà precisato da apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ***degli enti locali, finanze e urbanistica***.

Art. 183

Deliberazione delle operazioni di mutuo

1. Le operazioni di mutuo saranno deliberate dal Comitato esecutivo dell'istituto di credito di cui all'[articolo precedente](#), integrato da tre membri nominati, rispettivamente, uno per ciascuno dagli Assessorati regionali ***della difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli enti locali, finanze e urbanistica***.

L.R. 27/1962
Art. 7

Art. 184

Erogazione dei mutui

1. L'erogazione delle somme mutate a sensi dei due precedenti articoli avverrà come segue:

L.R. 27/1962
Art. 8

- trenta per cento alla stipula del contratto di mutuo;
- cinquanta per cento su stato di avanzamento che attesti l'esecuzione di almeno il cinquanta per cento dei lavori;
- venti per cento a collaudo finale.

Art. 185

Ammortamento e restituzione delle somme

1. Il periodo di ammortamento dei mutui di cui all'articolo [182](#) avrà durata uguale a quello del concorso statale nel pagamento degli interessi a far data dal primo gennaio successivo al collaudo delle opere.

L.R. 27/1962
Art. 9

2. La restituzione delle somme mutate avverrà con annualità costanti posticipate comprensive di quote interessi e capitale.

3. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni e qualsiasi onere, è stabilito in ragione del 3,5 per cento annuo.

Art. 186

Finanziamento del fondo

1. Al fondo saranno accreditate le somme introitate per interessi e per quote di ammortamento mentre saranno ad esso addebitati il costo e le eventuali perdite quali risulteranno dalla convenzione di cui al successivo articolo **187**.

L.R. 27/1962
Art. 10

Art. 187

Gestione speciale del fondo

1. ***Il Dirigente competente dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica***⁽⁹³⁾, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l'istituto di cui all'articolo **182** apposita convenzione relativa al fondo di rotazione per la quale lo stesso istituto dovrà istituire una gestione speciale.

L.R. 27/1962
Art. 11

Art. 188

Garanzia sussidiaria della Regione

1. Al fine di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente **sezione** può farsi luogo all'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 6 della L.R. 7 maggio 1953, n. 22.

L.R. 27/1962
Art. 12

Art. 189

Esecuzione delle opere in via diretta

1. Sempre allo scopo di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente **sezione**, l'Amministrazione regionale, quando lo ritiene opportuno, può eseguire le opere direttamente a proprie cure e spese.

L.R. 27/1962
Art. 13

2. Può anche eventualmente rilevare e avvalersi, previa rifusione delle spese sostenute dagli enti di cui all'articolo **182**, degli studi e progetti predisposti e delle aree già dagli stessi acquisite per attuare le costruzioni.

⁽⁹³⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

TITOLO III

CACCIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 190

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

*L.R. 23/1998
Art. 1*

Art. 191

Attuazione normativa nazionale e comunitaria

1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti ***dal presente titolo***, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ⁽⁹⁴⁾.

*L.R. 23/1998
Art. 2*

2. ***Il presente titolo*** costituisce, altresì, attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il d.p.r. 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

⁽⁹⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché:

- l'allegato I della Direttiva 79/409/CEE è stato sostituito dall'allegato della Direttiva 97/49/CE della Commissione. La Direttiva 79/409 è stata recepita con la l. 11/2/1992, n. 157 e con il d.p.c.m. 27/9/1997;
- gli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, recepita con il d.p.r. n. 357 dell' 8/9/1997, sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla Direttiva 97/62/CEE, recepita con d.m. 20/1/1999.

Capo II

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E DEGLI AMBIENTI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 192

Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

*L.R. 23/1998
Art. 3*

2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.

Art. 193

Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE

1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente articolo **191**, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi ⁽⁹⁵⁾.

*L.R. 23/1998
Art. 4*

⁽⁹⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché:

- l'allegato I della Direttiva 79/409/CEE è stato sostituito dall'allegato della Direttiva 97/49/CE della Commissione. La Direttiva 79/409 è stata recepita con la l. 11/2/1992, n. 157 e con il d.p.c.m. 27/9/1997;
- gli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, recepita con il d.p.r. n. 357 dell'8/9/1997, sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla Direttiva 97/62/CEE, recepita con d.m. 20/1/1999.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente [comma 1](#)⁽⁹⁶⁾.

Art. 194

Specie tutelate

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela ***del presente titolo***, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.

*L.R. 23/1998
Art. 5*

2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo **191**, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche⁽⁹⁷⁾.

3. È vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato **elenco A**, che fa parte integrante ***del presente titolo***.

4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.

⁽⁹⁶⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché:

- l'allegato I della Direttiva 79/409/CEE è stato sostituito dall'allegato della Direttiva 97/49/CE della Commissione. La Direttiva 79/409 è stata recepita con la l. 11/2/1992, n. 157 e con il d.p.c.m. 27/9/1997;
- gli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, recepita con il d.p.r. n. 357 dell' 8/9/1997, sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla Direttiva 97/62/CEE, recepita con d.m. 20/1/1999.

⁽⁹⁷⁾ Vedi nota n. 96.

5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti *dal presente titolo*.

6. Le norme *del presente titolo* non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (*Myocastor coypus*) e alle arvicole.

Art. 195

Cattura e abbattimento autorizzati

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo **202** e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo **204**, ha facoltà di:

*L.R. 23/1998
Art. 6*

- a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'**elenco A di cui al comma 3 dell'articolo 194**, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
- b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla **lettera a)**, sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
- c) autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
- d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare;
- e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo

scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di intesa con l'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione Europea per l'inanellamento (Euring).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata **dal Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽⁹⁸⁾, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto nazionale della fauna selvatica.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispose una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409⁽⁹⁹⁾.

Sezione II

Prelievo venatorio in deroga

Art. 196

Finalità

1. Lo scopo della presente legge è il recepimento, nell'ordinamento regionale sardo, della legge 3 ottobre 2002, n. 221 riguardante integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio al fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

L.R. 2/2004
Art. 1

⁽⁹⁸⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

⁽⁹⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché l'allegato I della Direttiva 79/409/CEE è stato sostituito dall'allegato della Direttiva 97/49/CE della Commissione. La Direttiva 79/409 è stata recepita con la l. 11/2/1992, n. 157 e con il d.p.c.m. 27/9/1997.

Art. 197

Condizioni per il prelievo in deroga

1. L'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente, sentito l'Assessore regionale dell'Agricoltura, con proprio decreto consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deroga di specie omeoterme che per la loro consistenza provocano gravi danni alle colture agricole in atto, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della legge n. 221 del 2002, e dell'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

L.R. 2/2004
Art. 2

2. Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo.

Art. 198

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente **Sezione** è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo **285**.

L.R. 2/2004
Art. 3

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione trasmette al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 199

Sospensione del prelievo

1. L'Assessore della Difesa dell'ambiente, sentiti l'Assessore regionale dell'Agricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l'attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all'articolo **197**.

L.R. 2/2004
Art. 4

Sezione III

Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio

Art. 200

Organi di tutela

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite ***dal presente titolo***:

L.R. 23/1998
Art. 7

- a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- b) il Comitato regionale faunistico;
- c) le Province;
- d) i Comitati provinciali faunistici;
- e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC).

Art. 201

Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione ***del presente titolo*** avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, dell'***Ente foreste***⁽¹⁰⁰⁾ e del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo **203**.

L.R. 23/1998
Art. 8

Art. 202

Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.

L.R. 23/1998
Art. 9

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti ***dal presente titolo***, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti ***dal presente titolo*** attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

⁽¹⁰⁰⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. **24** del presente testo unico).

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei ministri, come unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con Commissioni di Organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni *dalla data del 16 agosto 1998*, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.

8. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

Art. 203

Comitato regionale faunistico - Composizione

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

*L.R. 23/1998
Art. 10*

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;

- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;
- d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
- e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
- f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle Province sarde;
- g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
- h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
- i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
- l) il **Direttore** generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;
- m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;
- n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.

4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27⁽¹⁰¹⁾.

⁽¹⁰¹⁾ La L.R. 27/1987 è stata da ultimo modificata dalla L.R. 22/1999.

Art. 204

***Proroga del Comitato regionale faunistico -
Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978***

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste ***dal presente titolo.***

*L.R. 23/1998
Art. 100*

Art. 205

Compiti del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.

*L.R. 23/1998
Art. 11*

2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:

- a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;
- b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
- c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
- d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti ***dal presente titolo;***
- e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;
- f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
- g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;
- h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo [221](#), contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte:

- a) sulla vigilanza venatoria;
- b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
- c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.

4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite ***dal presente titolo.***

Art. 206

Compiti delle Province

1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui **al presente titolo**.

L.R. 23/1998
Art. 12

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici.

3. Le Province, in particolare, provvedono:

- a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;
- b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;
- c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
- d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
- e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati **dal presente titolo** dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;
- f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
- g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
- h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;
- i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;
- l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;
- m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;
- n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;
- o) a svolgere le altre funzioni attribuite **dal presente titolo**.

4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all'articolo **207**, e delle Commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo **251** ⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰²⁾ Trattasi di refuso. Il riferimento dovrebbe essere all'articolo **249**.

Art. 207

Comitati provinciali faunistici

1. I Comitati provinciali faunistici di cui al [comma 2 dell'articolo 206](#) assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria.

L.R. 23/1998

Art. 13

2. In particolare:

- a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale;
- b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;
- c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;
- d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
- e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.

Art. 208

Composizione del Comitato provinciale faunistico

1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:

L.R. 23/1998

Art. 14

- a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
- d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
- e) da un responsabile dei servizi veterinari delle Aziende USL della Provincia;
- f) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno;
- g) dai **Direttori** degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella Provincia.

Art. 209

Istituzione del Comitato provinciale faunistico

1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale. L.R. 23/1998
Art. 15
2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
4. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.
5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987 ⁽¹⁰³⁾.

Art. 210

***Proroga dei Comitati provinciali della caccia -
Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978***

1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 32 del 1978 ⁽¹⁰⁴⁾, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei Comitati provinciali faunistici e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti ***nel presente titolo***. L.R. 23/1998
Art. 99
2. Esauriti i compiti di cui al [comma 1](#), il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegnato in posizione di distacco alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti ***dal presente titolo***.
3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore

⁽¹⁰³⁾ La L.R. 27/1987 è stata da ultimo modificata dalla L.R. 22/1999.

⁽¹⁰⁴⁾ L'art. 75 della L.R. 32/1978 stabilisce: "Il Comitato regionale ed i Comitati provinciali della caccia, costituiti a norma del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, esercitano le loro funzioni, nonché quelle attribuite dalla presente legge rispettivamente al Comitato regionale faunistico ed al Comitato comprensoriale faunistico, fino alla costituzione dei predetti Organismi".

regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del [comma 2](#) è a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 211

Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia

1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'ATC.

L.R. 23/1998
Art. 16

2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al [comma 2](#), i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.

Art. 212

Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia

1. Il Comitato direttivo dell'ATC è così composto:

L.R. 23/1998
Art. 17

- a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
- b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;
- d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei Comuni;
- e) il responsabile dei servizi veterinari dell'Azienda-USL competente per territorio con funzioni consultive.

2. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se l'ATC si estende nel territorio di più Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'ATC.

3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.

4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 213

Funzionamento del Comitato direttivo dell'ATC

1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'ATC eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

L.R. 23/1998
Art. 18

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.

Capo III

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Sezione I

Piano faunistico-venatorio regionale

Art. 214

Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

L.R. 23/1998
Art. 19

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità otti-

male ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 215

Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni **dalla data del 16 agosto 1998**, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

*L.R. 23/1998
Art. 20*

2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al [comma 1](#), formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al [comma 2](#), trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio.

5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei [commi 2, 3 e 4](#) si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.

Art. 216

Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

L.R. 23/1998
Art. 21

- a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;
- b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:
 - 1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
 - 2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
 - 3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;
 - 4) degli ambiti territoriali di caccia (ATC), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;
 - 5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;
 - 6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
 - 7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;
- c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia;
- d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli ATC;
- e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo [300](#), relativamente a:
 - 1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

- 2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
- 3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;
- f) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente [lettera e](#)) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;
- g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

Art. 217

Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al venti per cento e superiore al trenta per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

*L.R. 23/1998
Art. 22*

2. Ai fini **del presente titolo** per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del quindici per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Sezione II

Zone di protezione della fauna selvatica

Art. 218

Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stan-
ziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiazione naturale. L.R. 23/1998
Art. 23
2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.
3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.
4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento.
5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

Art. 219

Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio. L.R. 23/1998
Art. 24
2. Le zone di cui al [comma 1](#) sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.
3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al [comma 1](#) è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo [217](#), con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

Art. 220

Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹⁰⁵⁾, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

L.R. 23/1998
Art. 25

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al [comma 1](#) sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui **al presente titolo**.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione **del presente titolo**, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'[ultimo comma dell'articolo 219](#), è disposta con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹⁰⁶⁾, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.

⁽¹⁰⁵⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

⁽¹⁰⁶⁾ Vedi nota n. 105.

6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹⁰⁷⁾, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

Art. 221

Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.

L.R. 23/1998
Art. 26

Art. 222

Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

L.R. 23/1998
Art. 27

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'**Ente foreste**⁽¹⁰⁸⁾ che è pertanto autorizzato ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato.

⁽¹⁰⁷⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

⁽¹⁰⁸⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

Art. 223

Utilizzo dei terreni dell'Ente foreste⁽¹⁰⁹⁾

1. I terreni di proprietà dell'**Ente foreste** e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

L.R. 23/1998
Art. 28

Art. 224

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹¹⁰⁾, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti **nel presente titolo** e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico-regionale.

L.R. 23/1998
Art. 29

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autotone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con le stesse modalità indicate al [comma 1](#), in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

⁽¹⁰⁹⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

⁽¹¹⁰⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. Il regolamento di attuazione **del presente titolo**, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 245.

Art. 225

Allevamenti

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹¹¹⁾, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

L.R. 23/1998
Art. 30

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali.

⁽¹¹¹⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente [comma 5](#).

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei [commi 2, 3, 4, 5 e 6](#) del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

Art. 226

Centri faunistici attrezzati

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

*L.R. 23/1998
Art. 33*

2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

Sezione III

Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978 in materia di zone protette

Art. 227

Norma transitoria sulle zone protette

1. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui all'articolo 22 della stessa legge regionale.

L.R. 23/1998
Art. 96, c. 3

Art. 228

Definizione di oasi permanente di protezione faunistica e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria ed il loro irradamento naturale.

L.R. 32/1978
Art. 46

2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat, d'interesse regionale. La loro durata è indeterminata.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e intercomprensoriale.

Art. 229

Definizione di zona di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e di cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

L.R. 32/1978
Art. 47

2. Esse hanno una durata da tre a sei anni e vengono riaperte alla libera caccia gradualmente, per porzioni di territorio.

3. Le zone di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale in modo da coprire permanentemente da un quinto ad un terzo dell'area faunistica interessata.

Art. 230

***Istituzione delle oasi permanenti
di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura***

1. Il Comitato regionale faunistico, sentiti i Comitati **provinciali** faunistici, delibera l'istituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura. La loro costituzione è disposta con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹¹²⁾.

L.R. 32/1978
Art. 48

2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo l'indennizzo di cui **alla legge regionale n. 32 del 1978** quando ne derivi pregiudizio alle colture.

3. Le modifiche del numero, della localizzazione e dell'estensione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono disposte con decreto dell'Assessore regionale competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

4. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'**ultimo comma dell'articolo 229** è disposta con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹¹³⁾ sulla base delle proposte avanzate dai Comitati comprensoriali faunistici.

5. La durata delle zone di ripopolamento e di cattura, di cui al **secondo comma dell'articolo 229**, è fissata con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹¹⁴⁾, tenendo presente le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

⁽¹¹²⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

⁽¹¹³⁾ Vedi nota n. 112.

⁽¹¹⁴⁾ Vedi nota n. 112.

Art. 231

Opposizione al decreto di istituzione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale, entro i 60 giorni successivi, su conforme parere del Comitato regionale faunistico, decide in ordine all'opposizione.

L.R. 32/1978
Art. 49

Art. 232

Gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura sono gestite, per delega dell'Amministrazione regionale, dai Comitati **provinciali della caccia** competenti per territorio in collaborazione con i Comitati comunali faunistici direttamente interessati.

L.R. 32/1978
Art. 50

2. Se un'oasi permanente ricade nel territorio di 2 o più comprensori limitrofi, la sua gestione è affidata al comprensorio entro il perimetro del quale è compresa la maggiore superficie dell'oasi.

3. Le zone di ripopolamento e di cattura devono sempre ricadere entro il perimetro di uno stesso comprensorio.

Art. 233

Confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e di cattura e delle zone in concessione autogestite

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e di cattura e delle zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia debbono essere delimitati, a cura degli Organismi di gestione, con tabelle perimetrali portanti rispettivamente la scritta:

L.R. 32/1978
Art. 52

«OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA», «ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA» E «ZONA IN CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AUTOGESTITA - DIVIETO DI CACCIA».

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne dell'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura e della zona di ripopolamento e di cattura se dette strade superano i 3 metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore ai 3 metri, le tabelle vengono apposte ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nel decreto costitutivo.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

Art. 234

Esercizio della caccia nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

L.R. 32/1978
Art. 53

2. È considerato esercizio di caccia nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle oasi e delle zone suddette.

4. Il trasgressore del divieto di cui al [comma precedente](#) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 77,47 e alla sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 5 anni.

Art. 235

Terreni demaniali

1. I terreni di proprietà dell' **Ente foreste**⁽¹¹⁵⁾ e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti o in zone di ripopolamento sono aperti alla libera caccia purchè non vietata da altre norme **della legge regionale n. 32 del 1978**.

L.R. 32/1978
Art. 54

Art. 236

Addestramento cani

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dal Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

L.R. 32/1978
Art. 44

2. Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 25,82.

3. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato può permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Della selvaggina uccisa nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

4. Per l'addestramento dei cani il Comitato **provinciale** faunistico indica per ogni Comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento. Dal 30° giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla **legge regionale n. 32 del 1978**.

5. L'uso di selvaggina importata dall'estero per l'addestramento di cani e per le prove sul terreno deve essere autorizzato dal Comitato regionale faunistico, dietro domanda in cui sono specificamente indicate le località, la data e l'orario prescelti e la provenienza della selvaggina.

⁽¹¹⁵⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

Sezione IV

Aziende venatorie

Art. 237

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate **nel presente titolo**, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai [commi 5 e 6](#).

*L.R. 23/1998
Art. 31*

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 238

Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

L.R. 23/1998
Art. 32

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al [comma 2](#).

4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal [comma 6 dell'articolo 247](#) disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

Art. 239

Autorizzazione all'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie e di aziende faunistico-venatorie⁽¹¹⁶⁾

1. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli [237](#) e [240](#) la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, e con

L.R. 23/1998
Art. 96, c. 3 bis

⁽¹¹⁶⁾ L'originario riferimento normativo di tale disposizione era il comma 4 dell'art. 96 della L.R. 23/1998, prima abrogato dall'art. 55 della L.R. 4/2000 e infine ripristinato, nell'identico testo, come comma 3 bis del medesimo art. 96 della L.R. 23/1998 ad opera dell'art. 13 della L.R. 17/2000.

le modalità previste dagli articoli 237 e 238 la istituzione di aziende faunistico-venatorie^(116/a). La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie e delle aziende faunistico-venatorie^(116/b) istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al cinque per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

Art. 240

Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

L.R. 23/1998
Art. 34

2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'**Ente foreste⁽¹¹⁷⁾** e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

Art. 241

Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico-venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.

L.R. 23/1998
Art. 35

Art. 242

Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confron-

L.R. 23/1998
Art. 36

^(116/a) Articolo da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 6/2004.

^(116/b) Vedi nota n. 116/a.

⁽¹¹⁷⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

ti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste ***dal presente titolo*** e dal calendario venatorio.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo [244](#).

Art. 243

Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

*L.R. 23/1998
Art. 37*

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo [251](#).

Art. 244

Addestramento e allenamento cani

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

*L.R. 23/1998
Art. 38*

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui ai [commi 1 e 2](#) è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

Art. 245

Tabelle segnaletiche

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli ATC, dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.

L.R. 23/1998

Art. 39

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al [comma 1](#) se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

Capo IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Sezione I

Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti

Art. 246

Esercizio di caccia

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo [247](#). L.R. 23/1998
Art. 40
2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

Art. 247

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. L.R. 23/1998
Art. 41
2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo [251](#).
6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

Art. 248

Requisiti per l'esercizio della caccia

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo [249](#), sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo [251](#) e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

*L.R. 23/1998
Art. 42*

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

Art. 249

*Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia -
Esame di abilitazione*

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

*L.R. 23/1998
Art. 43*

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti [lettere a\), d\) ed e\)](#), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti [lettere b\) e c\)](#).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel [comma precedente](#). Il candidato giudicato inidoneo è ammesso

a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.

Art. 250

Nomina e durata della Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo **249** è presieduta dal Dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto.

*L.R. 23/1998
Art. 44*

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987 ⁽¹¹⁸⁾.

Art. 251

Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo **252**.

*L.R. 23/1998
Art. 45*

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.

⁽¹¹⁸⁾ La L.R. 27/1987 è stata da ultimo modificata dalla L.R. 22/1999.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ***nel presente titolo***.

Art. 252

Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

L.R. 23/1998
Art. 46

2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) copia autenticata delle polizze assicurative;
- d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo **300**.

4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al **comma 3**, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.

5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono

essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'ATC di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al [comma 6](#), contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al [comma 7](#), le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

Art. 253

Documenti del cacciatore

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.

L.R. 23/1998
Art. 47

Sezione II

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

Art. 254

Specie di fauna selvatica cacciabili

1. Agli effetti **del presente titolo** ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle

L.R. 23/1998
Art. 48

seguenti specie:

MAMMIFERI

Lepre sarda (*Lepus capensis*)
Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
Volpe (*Vulpes vulpes*)
Cinghiale (*Sus scrofa*)

UCCELLI

Stanziali

Pernice sarda (*Alectoris barbara*)

Migratori

Fischione (*Anas penelope*)
Canapiglia (*Anas strepera*)
Alzavola (*Anas crecca*)
Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
Codone (*Anas acuta*)
Marzaiola (*Anas querquedula*)
Mestolone (*Anas clypeata*)
Moriglione (*Aythya ferina*)
Moretta (*Aythya fuligula*)
Quaglia (*Coturnix coturnix*)
Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
Folaga (*Fulica atra*)
Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
Beccaccia (*Scolopax rusticola*)
Colombaccio (*Columba palumbus*)
Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)
Allodola (*Alauda arvensis*)
Merlo (*Turdus merula*)
Cesena (*Turdus pilaris*)
Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
Porciglione (*Rallus aquaticus*)
Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) ⁽¹¹⁹⁾

⁽¹¹⁹⁾ Tale elenco è stato modificato ai sensi dell'art. 9, c. 1, L.R. 14/2000.

2. È vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente [comma 1](#), oltre che di quelle ricomprese nell'[allegato A](#) di cui al [comma 3 dell'articolo 194](#).

Art. 255

Periodo di caccia

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo [254](#), nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:

*L.R. 23/1998
Art. 49*

- a) Cinghiale (*Sus scrofa*)
dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo.
- b) [\(120\)](#).
- c) Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)
dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.

2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.

4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel [comma 3](#).

Art. 256

Calendario venatorio

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

*L.R. 23/1998
Art. 50*

2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli ATC, inviano all'Assessorato regionale della difesa

⁽¹²⁰⁾ Lettera soppressa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 323 del 24 luglio 1998 che ne ha dichiarato l'illegittimità.

dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

- a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo [255](#), nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;
- b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
- c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni **del presente titolo**.

Art. 257

Calendario venatorio

Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978

1. Il Comitato regionale faunistico forma entro il 1° luglio il calendario venatorio annuale che l'Assessore regionale competente emana con proprio decreto entro il 15 luglio successivo.

*L.R. 32/1978
Art. 25, cc. 1-3*

2. Entro il 15 giugno il Servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina fa pervenire al Comitato regionale faunistico una relazione tecnico-scientifica relativa alla consistenza del patrimonio faunistico, all'andamento del ciclo riproduttivo ed alle possibilità di prelievo delle singole specie di selvaggina.

3. Entro lo stesso termine di cui al [precedente comma](#) i Comitati **provinciali** faunistici, sentiti i Comitati comunali faunistici, inviano al Comitato regionale faunistico le proposte di calendario venatorio annuale.

Art. 258

Limitazioni e divieti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

*L.R. 23/1998
Art. 51*

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

Sezione III

Organizzazione gestionale della caccia programmata

Art. 259

Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (ATC)

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata (ATC) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.

L.R. 23/1998
Art. 52

2. Nell'individuazione dell'ATC il piano faunistico-venatorio regionale dovrà fare riferimento:

- a) ai confini naturali ed alle opere rilevanti;
- b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.

3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in ATC **a partire dal 16 agosto 1998**.

4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più Province.

5. La proposta di piano provinciale di cui alla [lettera a\), comma 3, dell'articolo 206](#), contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre

anni **dalla data del 16 agosto 1998**, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.

7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico.

Art. 260

Gestione dell'ATC

1. Ogni ambito territoriale di caccia (ATC), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'articolo **212**.

*L.R. 23/1998
Art. 53*

2. Il regolamento di attuazione **del presente titolo** individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

- a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli ATC;
- b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;
- c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;
- d) la nomina del Collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:

- a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
- b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari;
- c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;
- d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

5. Il Comitato direttivo dell'ATC dà comunicazione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni

dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.

Art. 261

Gestione finanziaria dell'ATC

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'ATC, ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

L.R. 23/1998
Art. 54

2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'ATC ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Le altre entrate dell'ATC sono costituite:

- a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;
- b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

4. Ogni Comitato direttivo dell'ATC ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti ***dal presente titolo*** e delle disponibilità di bilancio.

5. Il Comitato direttivo dell'ATC approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

Art. 262

Accesso all'ATC

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività

L.R. 23/1998
Art. 55

venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli ATC.

3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

4. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo 263, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Il Comitato direttivo dell'ATC provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli ATC ed alle Province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.

7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

Art. 263

Ammissione all'ATC

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'ATC comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

*L.R. 23/1998
Art. 56*

2. In sede di prima applicazione **delle disposizioni di cui al presente titolo**, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone

autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi **dell'articolo 271** e **dell'articolo 73** della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all'ATC ricomprensente, anche in parte, la zona autogestita.

3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:

- a) residenti nella Provincia ove ha sede l'ATC;
- b) residenti nelle altre Province della Regione;
- c) residenti in altre Regioni.

4. In ogni ATC, il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.

5. Con il regolamento di attuazione **del presente titolo**, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli ATC prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

Art. 264

Partecipazione all'ATC

1. I cacciatori ammessi all'ATC partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'articolo **261**. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'ATC prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

L.R. 23/1998
Art. 57

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'ATC in cui ha facoltà di accesso.

3. Nell'ATC il cacciatore ha il dovere di:

- a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;
- b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
- c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.

Sezione IV

Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Art. 265

Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

L.R. 23/1998
Art. 58

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'ATC competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 217, comma 1.

4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla [lettera s\) dell'articolo 274](#), sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli ATC, un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione del **presente titolo**, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 266

Risarcimento danni

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze ⁽¹²¹⁾.

L.R. 23/1998
Art. 59

2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al [comma 3](#) fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi ⁽¹²²⁾.

3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, negli ATC e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. Il regolamento di attuazione **del presente titolo** disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

Sezione V

Applicazione transitoria della legge regionale n. 32 del 1978
in materia di esercizio dell'attività venatoria ⁽¹²³⁾

Art. 267

***Caccia in territorio libero ed in zone concesse
per l'esercizio della caccia autogestita***

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data **del 16 agosto 1998** si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.

L.R. 23/1998
Art. 96, cc. 1, 2,
2 bis, 2 ter

⁽¹²¹⁾ Comma così modificato ai sensi dell'art. 9, c. 2, L.R. 14/2000.

⁽¹²²⁾ Comma così modificato ai sensi dell'art. 9, c. 3, L.R. 14/2000.

⁽¹²³⁾ Nella presente sezione sono riportate le disposizioni in materia di esercizio della caccia, contenute nella legge regionale n. 32 del 1978, che si ritengono ancora in vigore ai sensi dell'art. 96 comma 2 della legge regionale n. 23 del 1998.

2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria ⁽¹²⁴⁾.

3. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita ***dal presente titolo*** e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 129,11 ⁽¹²⁵⁾.

4. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'art. 22 della legge regionale n. 32 del 1978 ⁽¹²⁶⁾.

Art. 268

Periodo di caccia consentito

1. L'esercizio venatorio potrà essere consentito per un massimo di 2 giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

*L.R. 32/1978
Art. 26, c. 2*

Art. 269

Divieti

1. È vietato ogni atto diretto ad uccidere o catturare tutte le specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 14 ***della legge regionale 28 aprile del 1978, n. 32*** ed in particolare: i mufloni; i daini; i cervi; le martore; le foche; i gatti selvatici; i pipistrelli di qualsiasi specie; gli avvoltoi; le aquile; i falchi; le gru; i fenicotteri; le cicogne; i cigni; i rapaci notturni; i ricci; le tar-

*L.R. 32/1978
Art. 29*

⁽¹²⁴⁾ Comma così modificato ai sensi dell'art. 55, c. 3, L.R. 4/2000.

⁽¹²⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 55, c. 4, L.R. 4/2000.

⁽¹²⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, c. 5, L.R. 14/2000.

tarughe; le rondini e i rondoni di qualsiasi specie; gli usignoli; i pettirossi; i lù di qualsiasi specie; il regolo; il fiorrancino, lo scricciolo; le cince; i codibugnoli; i picchi di qualsiasi specie; i colombi torraioli; le galline prataiole; gli occhioni.

2. La proibizione relativa ai colombi torraioli non si applica alle Amministrazioni comunali.

3. È inoltre vietata l'uccisione o la cattura degli animali fuggiti dai giardini zoologici e da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

4. L'Assessore regionale competente può autorizzare su parere del Comitato regionale faunistico, la cattura di esemplari appartenenti alle specie di cui al [primo comma](#) alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione.

Art. 270

Autorizzazione alla cattura di una o più specie

1. Il Comitato comprensoriale faunistico, in casi di comprovata necessità ed urgenza, ha facoltà di autorizzare persone nominativamente indicate alla cattura di una o più specie di selvaggina quando ciò sia necessario per la salvaguardia del patrimonio faunistico e dell'agricoltura. Limitatamente ai passeri e agli storni la suddetta autorizzazione può consentirne l'abbattimento. Dell'autorizzazione deve essere data preventivamente comunicazione al Comitato regionale faunistico.

L.R. 32/1978
Art. 39

2. La selvaggina catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre zone della stessa area faunistica o, in subordine, di altre aree deficitarie dell'Iso-
la ovvero al Servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina.

Art. 271

Concessioni autogestite

1. L'Amministrazione regionale, con ***determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente***⁽¹²⁷⁾, sentito il Comitato regionale faunistico, nel quadro della programmazione regionale del territorio, può affidare zone in concessione autogestite, per un periodo di 5 anni prorogabili, per l'esercizio della caccia nell'ambito e nei limiti fissati ***dalla legge regionale n. 32 del 1978***.

L.R. 32/1978
Art. 51

2. Tali zone debbono essere affidate in gestione a cacciatori secondo le norme del Regolamento che verrà emanato dalla Giunta regionale su proposta del competente Assessore, sentita la Commissione consiliare competente, entro 6

⁽¹²⁷⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

mesi **dalla data del 23 maggio 1978.**

3. Il Regolamento dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti principi:

- a) nella zona data in concessione il rapporto cacciatore-territorio non può essere superiore ai 20 ettari;
- b) la gestione della zona data in concessione deve essere affidata all'Assemblea dei soci integrata di diritto dai componenti dei Comitati faunistici territorialmente competenti;
- c) è fatto carico ai concessionari di provvedere a loro cura e spese alla delimitazione, tabellazione ed adeguata vigilanza della zona in concessione;
- d) è fatto obbligo ai concessionari di consegnare annualmente al Comitato **provinciale** faunistico competente un numero di capi di selvaggina stanziale proporzionato all'estensione della zona in concessione, da destinarsi al ripopolamento delle zone libere; il prelevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla **legge regionale n. 32 del 1978**;
- e) le zone possono essere comunali o intercomunali (...);
- f) il numero delle giornate consentite per l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione non deve superare il cinquanta per cento delle giornate di caccia previste dal calendario venatorio regionale; le prime 2 giornate di caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione debbono coincidere con le prime 2 giornate di caccia fissate dal calendario venatorio regionale; le altre giornate debbono essere utilizzate a giornate alterne;
- g) gli Organismi di gestione delle zone in concessione possono richiedere un contributo finanziario di partecipazione a tutti i cacciatori ammessi;
- h) lo stesso cacciatore non può far parte di più di una zona in concessione.

Art. 272

Limitazioni nelle zone autogestite

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

L.R. 23/1998

Art. 97

2. I Presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articolo **271**, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano fauni-

stico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano.

4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, **il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹²⁸⁾ autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978⁽¹²⁹⁾, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende **dal presente titolo** e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validità decennale ai sensi del **comma 2 dell'articolo 237**.

Capo V

DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI

Sezione I

Divieti

Art. 273

Divieto di uccellazione

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellazione.

L.R. 23/1998
Art. 60

Art. 274

Divieti

1. È vietato a chiunque:

L.R. 23/1998
Art. 61

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

⁽¹²⁸⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

⁽¹²⁹⁾ Trattasi di refuso in quanto l'art. 71 della L.R. 32/1978 recita:

“L'Assessore regionale competente in materia di caccia, sentito il parere del Comitato regionale faunistico e il parere della Commissione consiliare competente può concedere contributi alle associazioni venatorie, regionali e provinciali, per le attività di vigilanza, organizzative, educative, turistiche e sportive praticate in Sardegna.

È vietata l'iscrizione a più di un'associazione venatoria”.

Di conseguenza il riferimento è da intendersi all'art. 51 della L.R. 32/1978, che disciplina le riserve autogestite.

- b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;
- c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
- d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
- e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";
- f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
- g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio ***dal presente titolo***, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
- m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h;
- n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
- p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

- q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti **dal presente titolo**;
- r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
- s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
- t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 195;
- u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 195, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
- v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 195;
- z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
- cc) l'uso di armi munite di silenziatore;
- dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
- ee) l'uso del furetto;
- ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
- gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi **del presente titolo** a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di

- riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
- ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Art. 275

Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

L.R. 23/1998
Art. 62

2. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹³⁰⁾, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 276

Immissione di fauna selvatica estranea⁽¹³¹⁾

1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione **del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹³²⁾, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

L.R. 23/1998
Art. 63

⁽¹³⁰⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

⁽¹³¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto deve essere integrata con l'art. 4 del Regolamento CE n. 338/97 che ammette l'introduzione nella comunità degli esemplari di specie di cui agli allegati del Regolamento citato. Tale introduzione risulta, tuttavia, subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello stato membro di destinazione.

⁽¹³²⁾ Vedi nota n. 130.

Art. 277

Divieto di detenzione di fauna selvatica viva

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata **dal Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽¹³³⁾, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica.

L.R. 23/1998
Art. 64

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

Art. 278

Imbalsamazione e conciatura

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

L.R. 23/1998
Art. 65

2. È sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.

3. Con il regolamento di attuazione **del presente titolo** si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

Art. 279

Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

L.R. 23/1998
Art. 66

2. È vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.

⁽¹³³⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.

Art. 280

Divieto di commercio di fauna selvatica viva

1. È sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi **del presente titolo**.

L.R. 23/1998
Art. 67

Art. 281

Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione

1. È vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.

L.R. 23/1998
Art. 68

3. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹³⁴⁾, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

⁽¹³⁴⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione **del presente titolo** sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

Art. 282

Divieto di caccia in valle da pesca

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 245. Tali tabelle debbono portare la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

L.R. 23/1998
Art. 69

2. I territori di cui al [comma 1](#) possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

Art. 283

Divieto di caccia in aree particolari

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli articoli 224 e 225, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

L.R. 23/1998
Art. 70

2. È considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al [comma 1](#) anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

Art. 284

Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 244, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono essere

L.R. 23/1998
Art. 71

autorizzati dall'ATC competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'ATC indica per ogni Comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base **al presente titolo**, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.

Sezione II

Attività di vigilanza

Art. 285

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione **del presente titolo** è affidata:

*L.R. 23/1998
Art. 72*

- a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni⁽¹³⁵⁾.

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, è rilasciato da una Commissione nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e

⁽¹³⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 9, comma 6 L.R. 14/2000.

composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:

- a) due rappresentanti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102) ⁽¹³⁶⁾.

Art. 286

Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto ***dal presente titolo***, sono disciplinati dall'articolo 28 della legge n. 157 del 1992.

L.R. 23/1998
Art. 73

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui ***al presente titolo***, sanzionate penalmente ex articolo 30 della legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da articolo **287**, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza all'ATC competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

⁽¹³⁶⁾ Trattasi di refuso: la legge regionale in materia di trattamento economico dei membri di Commissioni, Comitati ecc. è la legge n. 27 del 1987, che è infatti citata nel capitolo 02102.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al [comma 3](#), gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

Sezione III

Sanzioni

Art. 287

Sanzioni

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da euro 5.164,57 a euro 10.329,14 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

*L.R. 23/1998
Art. 74*

2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1.549,37 se trattasi di specie migratoria e da euro 516,46 a euro 3.098,74 se trattasi di specie stanziale. Viene altresì sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di euro 25,82 a capo per la specie migratoria, di euro 258,23 a capo per la specie stanziale e di euro 516,46 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione del-

l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

4. Per le violazioni delle altre disposizioni **del presente titolo** si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

5. Per le residue violazioni **del presente titolo** e non previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,46. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili.

7. Qualora le aree di cui all'articolo **274, comma 1, lettere b), c), d), e), s)** e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo **245**, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.

Art. 288

Tabellazione irregolare

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 5.164,57.

L.R. 23/1998

Art. 75

Art. 289

Procedimenti per le sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste **dal presente titolo** sono irrogate **dal Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽¹³⁷⁾, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

L.R. 23/1998

Art. 76

2. Il Comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato.

⁽¹³⁷⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

Art. 290

Mancato pagamento delle sanzioni

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative (...) importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

L.R. 23/1998
Art. 77

Art. 291

Inasprimento delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

L.R. 23/1998
Art. 78

Capo VI

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA

Art. 292

Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 293 e nelle misure indicate nell'articolo 300.

L.R. 23/1998
Art. 79

- a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 249;
- b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 251;
- c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'articolo 237;
- d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'articolo 237;
- e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 224;
- f) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 225, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

- a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione

- programmata della caccia;
- b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
- c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

Art. 293

Tempi di corresponsione delle tasse

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio ⁽¹³⁸⁾.

L.R. 23/1998
Art. 80

2. La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno ⁽¹³⁹⁾.

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

Art. 294

Esenzione dalle tasse

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'ATC.

L.R. 23/1998
Art. 81

⁽¹³⁸⁾ È da segnalare la curiosa vicenda del comma 1 di questo articolo che è stato abrogato dall'articolo 55 comma 1 L.R. 4/2000 per poi essere nuovamente inserito, nell'identico testo, dall'articolo 9, comma 4 L.R. 14/2000, come comma 02.

⁽¹³⁹⁾ Comma così modificato ai sensi dell'articolo 55 comma 2 della L.R. 4/2000.

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Art. 295

Modalità di versamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui **al presente titolo**, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

L.R. 23/1998
Art. 82

Art. 296

Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste **nel presente titolo** e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L.R. 23/1998
Art. 83

Art. 297

Mancata corresponsione

1. Gli atti di cui **al presente titolo**, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

L.R. 23/1998
Art. 84

Art. 298

Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista **dal presente titolo**, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

L.R. 23/1998
Art. 85

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2,58 a euro 25,82, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al **comma 1**, si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

- b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente [lettera a\)](#), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

Art. 299

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme di cui all'articolo [298](#) sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi **delle sezioni II e III del capo V del presente titolo** e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

L.R. 23/1998

Art. 86

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria ⁽¹⁴⁰⁾.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

⁽¹⁴⁰⁾ Tale determinazione può essere presa anche dal Direttore generale delegato dall'Assessore ai sensi dell'art. [301](#).

Art. 300

Importi delle tasse

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 292, sono così determinati: L.R. 23/1998
Art. 87

- a) abilitazione all'esercizio venatorio
 - taxa di rilascio: ammontare pari al cinquanta per cento della taxa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;
- b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio
 - taxa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al cinquanta per cento della taxa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;
- c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie
 - taxa di istituzione, euro 258,23
 - taxa di esercizio annuale per ha, euro 1,03
 - taxa di rinnovo, euro 258,23
- d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie
 - taxa di istituzione, euro 154,94
 - taxa di esercizio annuale per ha, euro 1,03
 - taxa di rinnovo, euro 154,94
- e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali
 - taxa di istituzione, euro 309,87
 - taxa di rinnovo, euro 309,87

Art. 301

Delega

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il **Direttore** generale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti ***dal presente capo.*** L.R. 23/1998
Art. 88

2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'Assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme ***del presente capo.***

Art. 302

Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui ***al presente capo,*** può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno L.R. 23/1998
Art. 89

nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Capo VII

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - DISPOSIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 303

Strumenti per la formazione del piano

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

*L.R. 23/1998
Art. 90*

2. Per le stesse finalità di cui al [comma 1](#), l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel [comma 1](#).

Art. 304

Programmi educativi

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.

L.R. 23/1998
Art. 91

Art. 305

Corsi e borse di studio

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui **al presente titolo** che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.

L.R. 23/1998
Art. 92

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.

Art. 306

Riconoscimento delle associazioni venatorie

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti **del presente titolo**. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:

L.R. 23/1998
Art. 93

- a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
- b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
- c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
- d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

Art. 307

Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto **del presente titolo** praticate in Sardegna.

L.R. 23/1998
Art. 94

2. Il regolamento di attuazione **del presente titolo** disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al [comma 1](#).

Art. 308

Compiti del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione **del presente titolo**, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.

L.R. 23/1998
Art. 95

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 309

Sospensione delle nuove autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.

L.R. 23/1998
Art. 98

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

Art. 310

*Soppressione
dell'Ufficio regionale per la fauna*

1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

L.R. 23/1998
Art. 101

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico già in servizio presso lo stesso Ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.

Art. 311

Riconoscimento ex articolo 70 legge regionale n. 32 del 1978

1. Si considerano riconosciute agli effetti **del presente titolo** le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo **306** (...).

L.R. 23/1998
Art. 102

Art. 312

Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

L.R. 23/1998
Art. 103

Art. 313

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione **del presente titolo**, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate,

L.R. 23/1998
Art. 104

oltre quelle specificamente previste **nel titolo stesso**, le seguenti attività:

- a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
- b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
- c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

Art. 314

Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici

1. Chiunque detenga alla data **del 16 agosto 1998** trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo **287**.

*L.R. 23/1998
Art. 105*

TITOLO IV

PARCHI NATURALI

Capo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI PARCHI, DELLE RISERVE,
DEI MONUMENTI NATURALI E DELLE AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA
NATURALISTICA ED AMBIENTALE

Sezione I

Tutela delle aree di interesse naturalistico e ambientale

Art. 315

Finalità

1. La Regione, ai fini della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna, definisce, con ***il presente titolo*** il sistema regionale dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle altre aree di rilevanza naturalistica ed ambientale.

L.R. 31/1989
Art. 1

Art. 316

Parchi naturali

1. Sono parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.

L.R. 31/1989
Art. 2

Art. 317

Riserve naturali

1. Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.

L.R. 31/1989
Art. 3

Art. 318

*Monumenti naturali, e altre aree di rilevante
interesse naturalistico ed ambientale*

1. Sono monumenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità.

L.R. 31/1989
Art. 4

2. Sono aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale quelle che, in virtù del loro stato, o per le relazioni con le aree di cui agli articoli **316**, **317** e con quelle di cui al **precedente comma**, necessitano comunque di protezione e di normativa di uso specifico.

Art. 319

Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali

1. Il sistema regionale dei parchi, riserve e monumenti naturali costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali e per gli atti di programmazione regionale e locale che riguardino comunque le aree protette.

L.R. 31/1989
Art. 5

2. Il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali costituisce riferimento essenziale, in rapporto ai programmi di istituti di ricerca ed universitari, per la sperimentazione e divulgazione di corrette forme d'uso del suolo, delle acque e di tutte le riserve naturali della Sardegna e per la diffusione della generale conoscenza e del rispetto dei beni ambientali.

3. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel sistema regionale possono essere individuati diversi regimi di tutela.

4. In sede di prima applicazione **del presente capo** le aree protette dal sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono individuate con una perimetrazione provvisoria e classificate nell'**allegato B**. Tali perimetrazioni e classificazioni possono essere confermate o modificate nella fase di approvazione dei singoli atti istitutivi.

5. Dalla perimetrazione provvisoria di cui all'**allegato B scheda n. 9** inerente l'area del parco naturale del Sulcis, (...) è esclusa l'area denominata "Valle del Rio Palaceris", in Comune di Pula, meglio individuata nella planimetria allegata (...) al fine di destinarla alla realizzazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ⁽¹⁴¹⁾.

⁽¹⁴¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 1991, n. 39.

Art. 320

Strumenti di programmazione economico-finanziaria

1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione naturale ed ambientale e di incentivare le iniziative degli enti preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, ai programmi di intervento da effettuare in tali aree od in loro prossimità, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, è stabilita, in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, una maggiorazione dei contributi regionali già previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa del suolo, della difesa contro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche ed il risanamento delle acque.

L.R. 31/1989
Art. 6

2. A tal fine, la Giunta regionale delibera l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie attribuite agli organismi preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

Art. 321

*Valorizzazione ambientale e programmazione culturale.**Acquisizione di aree di notevole interesse naturalistico*

1. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione.

L.R. 31/1989
Art. 7

2. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al [primo comma](#), può concedere finanziamenti agli enti, alle associazioni ed a gruppi operanti nelle aree protette per le finalità di cui **al presente capo**.

3. La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui al successivo articolo [322](#), provvede all'acquisizione, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, di superfici ricomprese anche al di fuori dell'[allegato B](#)⁽¹⁴²⁾.

⁽¹⁴²⁾ Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 1990, n. 13 e così nuovamente modificato dall'art. 103, comma 2, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

4. La Regione nelle aree così acquisite, in attesa della istituzione dei singoli parchi e riserve naturali, effettua, direttamente o attraverso i Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane o associazioni o enti naturalistici ed ambientalistici legalmente riconosciuti e cooperative, progetti e interventi di sviluppo integrato volti al rispetto del patrimonio naturale dell'Isola.

Art. 322

Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale *- Istituzione e competenze -*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente il Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, nominato (...) con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore regionale competente e composto da:

L.R. 31/1989
Art. 8

- l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o un funzionario dell'Assessorato suo delegato, che lo presiede;
- un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, esperto in materia di parchi e foreste;
- un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica, esperto in urbanistica;
- un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e delle bellezze naturali;
- tre rappresentanti, designati uno per ciascuna associazione, rispettivamente dall'ANCI, dall'UPS e dall'UNCCEM;
- due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche ed ambientaliste, legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative;
- un esperto designato dalla Società sarda di scienze naturali;
- sette esperti, uno in botanica, uno in zoologia, uno in geologia, uno in idrobiologia, uno in agraria o in scienze forestali, uno in inquinamento, uno in pianificazione territoriale, designati dalle Università di Cagliari e Sassari;
- quattro rappresentanti designati dalle associazioni ricreative, venatorie, piscatorie e turistiche più rappresentative.

2. Le designazioni debbono pervenire all'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata comunicazione della designazione non è ostativa del completamento della procedura di nomina del Comitato prevista al [primo comma](#).

3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri esperti che di volta in volta si renda opportuno consultare. Partecipano inoltre i Sindaci dei Comuni interessati.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

5. Ai componenti il Comitato competono i compensi, le indennità ed i rimborsi di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 ⁽¹⁴³⁾.

Art. 323

Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale - Funzioni

1. Il Comitato esprime pareri in merito:

L.R. 31/1989
Art. 9

- a) ai piani dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali e delle altre aree d'interesse naturalistico;
- b) alle delimitazioni di nuove aree protette, anche al di là di quelle indicate nell'allegato B;
- c) ai programmi di difesa, gestione, sviluppo e conoscenza delle aree protette;
- d) alle modifiche ed integrazioni all'attività venatoria e piscatoria, anche in zone esterne alle aree protette qualora siano riconosciuti problemi per la conservazione di ambienti naturali o di singole specie.

2. Il Comitato è rinnovato ogni qual volta viene rinnovato il Consiglio regionale.

Sezione II

Pianificazione e gestione dei parchi e delle riserve

Art. 324

Istituzione dei parchi naturali

1. I parchi naturali sono istituiti con legge regionale.

L.R. 31/1989
Art. 10

2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, elabora una proposta di normativa, accompagnata da una relazione di massima indicativa dell'ipotesi di ricaduta economica nelle aree considerate, pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

⁽¹⁴³⁾ Legge da ultimo modificata dalla L.R. 22/1999.

3. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione del parco naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

- a) l'organismo cui è affidata la gestione;
- b) la delimitazione dell'area;
- c) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche che propongono di svolgere attività connesse alla vita del parco;
- d) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità dei parchi;
- e) le norme di salvaguardia da applicarsi sino all'adozione del piano del parco.

Art. 325

Finalità dei parchi regionali

1. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:

*L.R. 31/1989
Art. 11*

- a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
- b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;
- c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale didattico, paesaggistico;
- d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
- f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
- g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
- h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione

di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

Art. 326

Piani dei parchi e delle riserve

1. Il piano del parco è redatto dalla Giunta regionale.
2. A tal fine la Giunta, su iniziativa dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in collaborazione con istituti universitari e con l'**Ente foreste** ⁽¹⁴⁴⁾, per quanto attiene i terreni da essa direttamente gestiti, elabora una proposta di piano.
3. Tale proposta è pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
4. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito i Comuni, le Comunità montane e le Province possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, sentito il Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, approva in via definitiva il piano del parco qualora ricada su aree già oggetto di piano territoriale paesistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497⁽¹⁴⁵⁾. In caso contrario la Giunta regionale delibera l'adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva in via definitiva il piano del parco.
6. Qualora i rilevanti valori naturali presenti nel territorio o le particolari dimensioni della riserva naturale comportino la necessità di pianificazione specifica, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. In mancanza dei suddetti presupposti i piani delle riserve naturali possono essere predisposti anche dall'organismo di gestione con le modalità e procedure previste all'articolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

L.R. 31/1989
Art. 12

⁽¹⁴⁴⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

⁽¹⁴⁵⁾ Le leggi n. 431 del 1985 e n. 1497 del 1939 sono state abrogate dall'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato in attuazione della legge delega 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 327

Gestione dei parchi e delle riserve naturali

1. La gestione dei parchi e delle riserve è affidata ai Comuni interessati, alle Comunità montane, alle Province e all' **Ente foreste**⁽¹⁴⁶⁾ per quanto riguarda i terreni di sua proprietà, ovvero a Consorzi fra gli enti predetti.

L.R. 31/1989
Art. 13

2. Può essere affidata all' **Ente foreste**⁽¹⁴⁷⁾ la gestione dei territori di proprietà degli enti locali, qualora questi deliberino in tal senso.

3. L'organismo di gestione attua le previsioni del piano del parco o della riserva, attraverso un programma pluriennale di interventi, articolato in fasi annuali e predispose un regolamento di gestione del parco e della riserva in armonia con le disposizioni generali previste nella relativa legge istitutiva potendosi avvalere anche di istituti legalmente riconosciuti, ovvero di cooperative, anche consorziate, specializzate, la cui competenza e qualificazione sia stata riconosciuta dal Comitato tecnico consultivo.

4. Le riserve individuate all'interno di parchi naturali sono gestite, in conformità a quanto previsto **dal presente capo**, dall'organismo di gestione del parco.

Art. 328

Regolamento del parco

1. L'organismo di gestione predispose il regolamento del parco di cui all'articolo **327, terzo comma**, per l'esercizio delle attività consentite.

L.R. 31/1989
Art. 14

2. Il regolamento è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale.

3. Il regolamento prevede disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi e disciplina:

- le attività, nonché l'insediamento di infrastrutture di carattere pubblico. Quando queste comportano la trasformazione dell'ambiente, sono soggette alla valutazione di impatto ambientale e consentite solo in caso di parere positivo;
- l'uso delle acque superficiali e profonde;

⁽¹⁴⁶⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

⁽¹⁴⁷⁾ Vedi nota n. 146.

- le attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;
- l'uso delle cave e delle miniere esistenti;
- le attività di ricerca scientifica, la raccolta delle specie vegetali e animali;
- la gestione della fauna e della vegetazione. Per le aree boschive dovranno essere predisposti i piani di assestamento forestale;
- l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico e le attività sportive, ricreative ed educative. Il numero dei visitatori potenziali deve essere individuato in funzione della capacità di carico determinata con il piano del parco;
- i divieti e le deroghe secondo le caratteristiche del parco e compatibilmente con le finalità istitutive, sulla base delle sanzioni previste.

4. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dall'approvazione della legge che istituisce il parco e fino all'approvazione del regolamento, l'organismo di gestione adotta un regolamento provvisorio, altrimenti provvede l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

Art. 329

Programma di gestione dei parchi naturali

1. Il programma di gestione del parco di cui al precedente articolo [327](#) definisce tra l'altro:

*L.R. 31/1989
Art. 15*

- a) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'uso sociale del parco;
- b) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;
- c) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo [338](#).

2. Il programma di gestione degli interventi del parco è adottato dall'organismo di gestione ed approvato, sentito il Comitato tecnico consultivo, dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. L'organismo di gestione del parco esprime parere agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco in ordine a:

- a) piani urbanistici comunali e provinciali;
- b) piani agricoli;
- c) piani di forestazione.

4. I pareri di competenza dell'organismo di gestione del parco si intendono espressi favorevolmente qualora non siano stati formulati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 330

Consorzi per la gestione dei parchi naturali e delle riserve

1. I Consorzi per la gestione dei parchi e delle riserve sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

L.R. 31/1989
Art. 16

2. Al tal fine il Presidente della Giunta regionale convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del Parco e della riserva un Comitato composto dai Sindaci dei Comuni interessati e dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane indicate dalla legge istitutiva, o da loro delegati, e dall'amministrazione dell'**Ente foreste**⁽¹⁴⁸⁾ per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello statuto del Consorzio che, dopo l'adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla Giunta regionale.

3. Il Comitato così costituito elegge, nella prima seduta, un ufficio di presidenza ed una segreteria.

Art. 331

Coordinamento fra parchi contigui

1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani, la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi naturali i cui ambiti territoriali siano confinanti, l'Amministrazione regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli organismi di gestione dei parchi.

L.R. 31/1989
Art. 18

Art. 332

Classificazione delle riserve naturali

1. Le riserve naturali sono classificate in relazione al rispettivo regime di tutela nelle seguenti categorie:

L.R. 31/1989
Art. 19

- a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura e l'ambiente con tutto quanto contengono: esseri

⁽¹⁴⁸⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

- viventi animali e vegetali, acque, suoli, rocce, cavità del sottosuolo, nonché l'atmosfera locale. Esse vengono preservate da ogni contaminazione ed alterazione e per questi scopi è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, da svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;
- b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali lo svolgimento delle attività tradizionali è consentito solo subordinatamente alla compatibilità con la conservazione ed evoluzione degli ambienti naturali. L'accesso del pubblico è consentito oltre che per la ricerca scientifica anche per fini educativi e culturali, secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;
 - c) riserve naturali parziali, istituite per tutelare elementi naturali particolari e ben definiti, che possono essere di natura geologica, botanica, biogenetica, antropologica, zoologica, forestale e idrologica.

2. In queste riserve sono consentite le attività umane compatibili con la specifica tutela stabilita nei parchi di cui all'articolo [326](#).

3. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di riserve.

4. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.

5. Nelle aree di rispetto è consentito l'esercizio delle attività tradizionali.

Art. 333

Istituzione delle riserve naturali

1. Le riserve naturali sono istituite con legge regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale elabora una proposta di normativa pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
3. Entro trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione della riserva naturale e la tra-

*L.R. 31/1989
Art. 20*

smette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

- a) la classificazione;
- b) la delimitazione dell'area;
- c) il soggetto cui è affidata la gestione;
- d) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita della riserva;
- e) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità delle riserve.

5. La perimetrazione dell'area e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

Art. 334

Divieti

1. In relazione alle peculiarità e caratteristiche ambientali, socio-economiche e storico-culturali della riserva, la legge istitutiva stabilisce i divieti da applicare all'area di rispetto fino all'entrata in vigore del piano della riserva.

*L.R. 31/1989
Art. 21*

2. I divieti potranno essere specificati fra i seguenti:

- a) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, agricolo o forestale, o di ampliamento di quelli esistenti;
- b) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale e specificatamente indicate nella legge, nonché nell'impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;
- c) di apertura di nuove cave, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;
- d) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- e) di raccolta o di asportazione della flora spontanea, ivi compresi i funghi;
- f) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
- g) di interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque, la stabilità e la resistenza del suolo all'erosione;
- h) la introduzione di specie animali o vegetali estranee, comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali e degli ecosistemi;
- i) di attività venatoria;
- l) di attività piscatoria;
- m) di accesso e transito con mezzi motorizzati, con sola eccezione per motivi di lavoro, vigilanza e tutela da danni ambientali;
- n) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificatamente indicate nella legge, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con la finalità delle riserve.

Art. 335

Programma di gestione delle riserve naturali

1. Il programma di gestione della riserva definisce tra l'altro:

L.R. 31/1989
Art. 22

- a) le opere necessarie alla conservazione ed al ripristino;
- b) le utilizzazioni della riserva ai fini scientifici, culturali e didattici;
- c) le previsioni di spesa per l'acquisizione delle aree previste nel piano e le priorità degli interventi;
- d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo [338](#).

2. In assenza del piano della riserva l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere rispondenti all'esclusiva finalità di conservazione e ripristino ambientale.

Art. 336

Monumenti naturali

1. L'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, propone l'istituzione dei monumenti naturali anche al di fuori delle aree di cui all'[allegato B](#).

L.R. 31/1989
Art. 23

2. L'individuazione del monumento, a cui è allegata la cartografia in scala 1:1.000 qualora la tutela si estenda all'area circostante il monumento, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale decide in merito.

4. I monumenti naturali sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente che stabilisce l'esatta delimitazione delle aree, l'eventuale zona di rispetto, il regime di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, l'organismo che deve provvedere alla conservazione e valorizzazione.

5. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di individuazione del monumento e fino all'entrata in vigore del decreto di istituzione, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.

6. I monumenti naturali localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale sono individuati nei rispettivi piani. Fino all'entrata in vigore di tali piani anche ai monumenti naturali compresi nell'ambito di un parco o di una riserva naturale si applicano le disposizioni di cui ai **primi quattro commi** del presente articolo.

7. La perimetrazione del monumento naturale e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

8. Alle opere necessarie alla conservazione, alla valorizzazione ed al ripristino dei monumenti naturali, nonché all'apposizione delle tabelle segnaletiche provvede:

- la Comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio;
- l'organismo di gestione del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale;
- il Comune nei restanti casi.

9. Qualora la delimitazione territoriale del monumento naturale interessi più Comuni, il decreto con il quale viene istituito indica il Comune a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme di intesa con gli altri Comuni interessati.

10. La Regione può assegnare contributi a favore degli organismi di gestione per concorrere alle spese di conservazione, ripristino ed apposizione di tabelle segnaletiche.

11. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela, il bene può essere acquistato dall'organismo di gestione ovvero espropriato per pubblica utilità in applicazione della normativa vigente.

Art. 337

Aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale

1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale di cui all'articolo **318** individuate nell'**allegato B**, il Comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente provvede a:

- proporre studi sul patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;
- proporre le aree da destinare a nuovi parchi o riserve naturali;
- proporre l'individuazione dei monumenti naturali;
- indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;
- proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali.

L.R. 31/1989

Art. 24

Art. 338

Segnaletica

1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle. *L.R. 31/1989*
Art. 25

2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

3. L'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

Sezione III

Norme transitorie di salvaguardia delle isole minori

Art. 339

Norme di salvaguardia

1. Fino alla emanazione della legge istitutiva della riserva naturale e per un periodo non superiore a due anni è vietato effettuare qualunque tipo di costruzione nei territori delle seguenti isole minori: Asinara, Mal di Ventre, Catalano, Vacca e Toro, Rossa (Capo Teulada), Tavolara, Molar, Molarotto, Rossa di Badesi, Piana, dei Ratti e del Corno, Serpentara e dei Cavoli, dell'Arcipelago della Maddalena con esclusione dell'Isola madre. Per l'Isola di S. Stefano, previo nulla-osta della Giunta regionale, sono consentite le infrastrutture portuali e stradali, e tutte le opere di servizio, funzionali alla realizzazione di strutture di collegamento con l'Isola di La Maddalena e con la Sardegna. *L.R. 31/1989*
Art. 26, c. 7

2. Il divieto di cui ***al comma precedente*** è prorogato di due anni, e cioè sino a tutto il 1° luglio 1993, e comunque non oltre l'approvazione delle leggi istitutive dei singoli parchi e riserve naturali relative alle isole minori ***in esso indicate*** ⁽¹⁴⁹⁾. *L.R. 3/1992*
Articolo unico

⁽¹⁴⁹⁾ Allo stato attuale sono istituiti il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena (l. n. 10/1994), il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (l. 394/1991, l. 344/1997; d.p.r. 30.3.1998), il Parco nazionale dell'Asinara (l. 394/1991, l. 344/1997, d.m.a. 28.11.1997), le Aree marine protette nazionali Penisola del Sinis - Isola del Mal di Ventre; Tavolara - Punta Coda Cavallo; Capo Carbonara (l. 394/1991, l. 979/1982, d.m.a. 11.12.1997, d.m.a. 15.9.1998).

Art. 340

Tutela delle aree di elevato pregio ambientale e paesistico

1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme parere della Giunta regionale, sentita la Commissione ambiente del Consiglio regionale, possono essere adottate misure straordinarie per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per la salvaguardia del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale, e delle singole specie animali e vegetali presenti nel territorio della Sardegna e nel mare territoriale, per i quali siano riconosciuti problemi di conservazione a parere del Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui all'articolo **322**.

L.R. 46/1993
Art. 5

2. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel decreto di cui al **primo comma** si applica una sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91.

Sezione IV

Sanzioni amministrative

Art. 341

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nelle aree protette ai sensi **del presente capo** è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui **al capo III del titolo I**.

L.R. 31/1989
Art. 27

2. L'organismo di gestione del parco o della riserva, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, predisporrà per ciascuno dei parchi, delle riserve e delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale, compresi nel territorio di loro appartenenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 342

Sanzioni amministrative

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al **successivo comma**, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provve-

L.R. 31/1989
Art. 28

dimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli [343](#), [344](#) e [345](#), avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.

Art. 343

Danno ambientale con possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a euro 774,69. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

L.R. 31/1989
Art. 29

2. ***Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente*** ⁽¹⁵⁰⁾ provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

3. La sanzione pecuniaria di cui al [primo comma](#) può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo del ripristino.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede alla esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(150) Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

Art. 344

Danno ambientale senza possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a euro 1.549,37 determinato ai sensi del primo comma dell'articolo **343**.

L.R. 31/1989
Art. 30

2. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽¹⁵¹⁾ provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

3. Nel caso di inadempienza all'obbligo di recupero ambientale, ferme restando le facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

4. Decorso invano il termine fissato l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 345

Danno ambientale di minima entità

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 103,29 a euro 516,46.

L.R. 31/1989
Art. 31

Art. 346

Competenze all'irrogazione delle sanzioni

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni spetta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

L.R. 31/1989
Art. 32

⁽¹⁵¹⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti gestori per quanto di rispettiva competenza; l'Amministrazione regionale dispone, ai sensi della legislazione vigente, la confisca di beni oggetto materiale della trasgressione decidendone la destinazione.

Art. 347

Interventi sostitutivi

1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, l'Amministrazione regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti ***dal presente capo*** e da altre normative in vigore.

L.R. 31/1989
Art. 33

Art. 348

Procedure di spesa

1. Le domande di finanziamento di cui ***al presente capo***, devono pervenire all'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da un programma dettagliato delle attività e di preventivo analitico delle spese previste.

L.R. 31/1989
Art. 34

2. La Giunta regionale delibera, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale un piano per la concessione dei finanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Sezione V

Contributi ai Comuni per l'attuazione dei parchi

Art. 349

Finanziamenti ai Comuni per acquisto di terreni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, pari al cento per cento della spesa ritenuta congrua, ai Comuni della Sardegna per l'acquisto di terreni ritenuti essenziali per la costituzione di un patrimonio di aree pubbliche finalizzato alla creazione di parchi comunali.

L.R. 11/1988
Art. 106, c. 1

Art. 350

Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico

1. È autorizzata la spesa di euro 154.937,07 per la concessione di contributi ai Comuni il cui territorio sia incluso nell'area di parchi istituiti o da istituire sulla base delle leggi vigenti, al fine di favorire iniziative legate al turismo scolastico verso le aree parco del territorio nazionale.

L.R. 9/1996
Art. 82

2. I contributi sono erogati a favore dei Comuni sulla base di un programma predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

3. La competenza in materia di turismo scolastico di cui **al comma 1**, è attribuita all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

L.R. 37/1996
Art. 39

Art. 351

Contributi ai Comuni per l'attuazione di interventi urgenti di conservazione ambientale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni contributi per l'acquisizione di aree di particolare pregio naturalistico e per interventi urgenti per la conservazione delle stesse, nei perimetri delimitati quali parchi regionali ***dal presente capo***, nonché nelle zone umide e costiere; (...).

L.R. 8/1997
Art. 47

2. I contributi sono erogati su domanda dei Comuni. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e integrazioni.

Capo II

ISTITUZIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI

Sezione I

Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale
“Porto Conte”

Art. 352

Istituzione e finalità del Parco

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale “Porto Conte”.

L.R. 4/1999
Art. 1

2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo [353](#) garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

Art. 353

Delimitazione del Parco

1. Il territorio del Parco di Porto Conte si estende nel Comune di Alghero secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia di cui all'[allegato C](#) (...).

L.R. 4/1999
Art. 2

2. Nella delimitazione provvisoria del territorio del Parco non sono comprese le borgate, le aree appoderate o comunque utilizzate per usi agricoli.

3. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi la delimitazione di cui al [comma 1](#) può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui al successivo articolo [364](#).

4. La perimetrazione indicata nella cartina di cui all'[allegato D](#) costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel Parco a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.

Art. 354

Gestione del Parco

1. La gestione del Parco è affidata al Comune di Alghero il quale la esercita attraverso la costituzione di un apposito ente di gestione regolato **dalle sezioni I, II e III del presente capo.**

L.R. 4/1999
Art. 3

2. Sono organi dell'ente di gestione:

- a) l'Assemblea individuata nel Consiglio comunale in carica;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 355

Statuto

1. L'ente di gestione è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

L.R. 4/1999
Art. 4

2. Lo statuto detta norme, in conformità **alle sezioni I, II e III del presente capo**, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell'ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.

3. Allo scopo di avviare la costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi **dalla data del 26 febbraio 1999**, invia al Comune di Alghero uno schema di statuto, approvato dalla Giunta regionale.

4. Qualora lo statuto non venga deliberato dal Comune di Alghero entro sei mesi dall'invio dello schema, è applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

Art. 356

Assemblea del Parco e Consiglio direttivo

1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto dell'ente di gestione.

L.R. 4/1999
Art. 5

2. In particolare l'Assemblea:

- a) predispone il Piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;

- b) approva il regolamento del Parco;
- c) approva il programma pluriennale di gestione;
- d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
- e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
- f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
- g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;
- h) nomina il Direttore del Parco;
- i) esercita le ulteriori attribuzioni previste *dalle sezioni I, II e III del presente capo* e dallo statuto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'Assemblea, esercita i poteri conferitigli dallo statuto e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell'ente in giudizio.

Art. 357

Presidente del Parco

1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'Assemblea e al Consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.

*L.R. 4/1999
Art. 6*

Art. 358

Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

*L.R. 4/1999
Art. 7*

2. Può essere nominato Direttore anche un dipendente del Comune di Alghero o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso l'ente di gestione.

3. La nomina del Direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli

li di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le Amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere all'ente di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del Direttore.

5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al Direttore compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
- b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
- c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
- e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

6. Il parere del Direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell'ente di gestione che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

Art. 359

Durata degli organi. Incompatibilità

1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo statuto.

*L.R. 4/1999
Art. 8*

Art. 360

Comitato scientifico e Consulta

1. L'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello statuto.

*L.R. 4/1999
Art. 9*

2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi dell'ente di gestione. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell'ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

Art. 361

Servizi e personale del Parco

1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal Direttore.

*L.R. 4/1999
Art. 10*

2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'Assemblea.

3. Per quanto non disposto **dalle sezioni I, II e III del presente capo**, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. È istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

Art. 362

Sede del Parco

1. La sede legale del Parco è stabilita dallo statuto dell'ente di gestione.

*L.R. 4/1999
Art. 11*

Sezione II

Programmazione e gestione delle attività del Parco naturale regionale “Porto Conte”

Art. 363

Attuazione delle finalità del Parco

1. Le finalità di cui al **comma 2 dell'articolo 352** sono attuate dall'ente di gestione attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.

*L.R. 4/1999
Art. 12*

Art. 364

Piano del Parco: finalità e contenuti

1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.

*L.R. 4/1999
Art. 13*

2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:

- a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
- b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
- e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;
- f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
- g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- h) l'esercizio della caccia nelle sole aree di cui alla **lettera e) del comma 3**, nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti del Comune dell'area del Parco e dell'area contigua.

3. Il Piano suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:

- a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione;

b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992⁽¹⁵²⁾;

- c) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;
- d) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, l'agricoltura e l'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema;
- e) aree contigue, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area naturale protetta. Tali aree sono individuate dalla Regione, d'intesa con l'organismo di gestione, anche prima dell'approvazione del piano del Parco.

4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

Art. 365

Piano del Parco: procedure

1. L'ente di gestione, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e delibera l'adozione del Piano stesso; il Piano viene pubblicato presso le sedi dell'ente di gestione e del Comune di Alghero per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

*L.R. 4/1999
Art. 14*

2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.

3. Decorso il termine di cui al [comma 2](#), l'ente di gestione trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.

⁽¹⁵²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché gli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, recepita con il d.p.r. n. 357 dell'8/9/1997, sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla Direttiva 97/62/CEE, recepita con d.m. 20/1/1999 (non ancora pubblicato).

5. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato nel BURAS.

6. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dell'ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.

7. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

Art. 366

Piano del Parco: efficacia giuridica

1. Il Piano del Parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui alle [lettere a\) e b\) dell'articolo 364](#), sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'articolo [364](#), tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

L.R. 4/1999
Art. 15

2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 367

Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

L.R. 4/1999
Art. 16

- a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;
- b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
- c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;

- d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
- e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
- f) l'uso ed il regime delle acque;
- g) la gestione della fauna e della vegetazione;
- h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nulla-osta.

2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia.

3. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'articolo [328](#), comma 2.

Art. 368

Programma pluriennale di sviluppo del Parco

1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, l'ente di gestione promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della Comunità del Parco.

*L.R. 4/1999
Art. 17*

2. A tal fine l'ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.

3. Per le finalità di cui al [comma 2](#), l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. Il Piano pluriennale, adottato dall'ente di gestione, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.

Art. 369

Accordi di programma

1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, accordi di programma tra la Regione, l'ente di

*L.R. 4/1999
Art. 18*

gestione e gli enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del Programma Pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

Art. 370

Ente foreste⁽¹⁵³⁾

1. L'**Ente foreste** fornisce, sulla base di apposita convenzione richiesta dall'ente di gestione, e nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del Piano del Parco, nonché per i relativi regolamenti, per i programmi di sviluppo e per la gestione.

L.R. 4/1999
Art. 19

Art. 371

Coordinamento degli interventi

1. Ai fini del coordinamento degli interventi l'ente di gestione può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente dell'ente di gestione.

L.R. 4/1999
Art. 20

Art. 372

Nullaosta

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte dell'ente di gestione. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco.

L.R. 4/1999
Art. 21

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell'ente di gestione è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l'ente di gestione non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato,

⁽¹⁵³⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

previa istruttoria eseguita dall'ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente di gestione entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 373

Poteri di autotutela dell'ente di gestione

1. Il legale rappresentante dell'ente di gestione, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del Direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

L.R. 4/1999
Art. 22

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

Art. 374

Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

L.R. 4/1999
Art. 23

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 375

Beni immobili

1. L'ente di gestione può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L.R. 4/1999
Art. 24

2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

Art. 376

Entrate del Parco

1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e del Comune di Alghero, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

L.R. 4/1999
Art. 25

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente di gestione con un contributo annuale.

3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.

4. L'ente di gestione ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Sezione III

Norme di tutela del Parco naturale regionale "Porto Conte" e sanzioni

Art. 377

Divieti

1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

L.R. 4/1999
Art. 26

2. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla [lettera h\) del comma 2 dell'articolo 364](#);
- b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
- c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) le attività estrattive;

- e) l'apertura di discariche;
- f) l'asportazione della sabbia;
- g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
- h) il porto di armi da caccia;
- i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

Art. 378

Sorveglianza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:

*L.R. 4/1999
Art. 27*

- a) dal personale dell'ente di gestione appositamente incaricato;
- b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
- c) dal Corpo di polizia municipale del Comune nei limiti della sua competenza;
- d) dalle altre forze di polizia.

2. Il personale dell'ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di gestione.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con l'ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del Direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.

Art. 379

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste ***dagli articoli 342, 343, 344 e 345.***

*L.R. 4/1999
Art. 28*

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.

Art. 380

Misure provvisorie di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli ***377 e 378***, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico.

*L.R. 4/1999
Art. 29*

Art. 381

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione **delle sezioni I, II e III del presente capo** sono valutate in annue euro 516.456,90 e fanno carico al capitolo 05021 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

L.R. 4/1999
Art. 30

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, articolo 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e articoli 36 e 41, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)

2000	euro	516.456,90
------	------	------------

2001	euro	516.456,90
------	------	------------

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A) allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

Cap. 03147

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (articolo 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, articolo 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e articolo 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)

1999	euro	516.456,90
------	------	------------

In aumento

05 - AMBIENTE

Cap. 05021 (N.I.) [2.1.1.5.8.2.08.29] [08.02]

Contributo all'ente di gestione del Parco regionale naturale "Porto Conte" (articolo **384**)

1999	euro	516.456,90
------	------	------------

2000	euro	516.456,90
------	------	------------

2001	euro	516.456,90
------	------	------------

Sezione IV

Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale
“Molentargius-Saline”

Art. 382

Istituzione e finalità del Parco

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale “Molentargius-Saline”.

L.R. 5/1999
Art. 1

2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo **383** garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

Art. 383

Delimitazione

1. Il territorio del Parco si estende nei Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, comprendendo il sistema del Molentargius - Saline, secondo la delimitazione provvisoria individuata nella cartografia in scala 1:25.000 di cui all'**allegato E** e descritta nell'**allegato F (...)**.

L.R. 5/1999
Art. 2

2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema, la delimitazione di cui al **comma 1** può essere modificata in sede di approvazione del piano del Parco di cui al successivo articolo **395**.

3. I Comuni di Cagliari e Quartu S. Elena con proprio atto deliberativo, adottato a maggioranza assoluta dei Consigli comunali, possono chiedere l'inserimento del Poetto nel territorio del Parco anche prima dell'approvazione del piano del Parco ed individuare strumenti e procedure per realizzare una gestione unitaria del Poetto e della spiaggia di Quartu S. Elena.

4. Il Parco è istituito nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”.

Art. 384

Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L.R. 5/1999
Art. 3

2. Il Consorzio è costituito dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius.

3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 385

Costituzione e statuto

1. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.

L.R. 5/1999
Art. 4

2. Il Consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai Consigli degli enti interessati, unitamente allo statuto, a maggioranza assoluta.

3. Lo statuto detta norme, in conformità alla normativa in materia di Consorzi di enti locali ove non derogata **dalle sezioni IV, V e VI del presente capo**, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del Consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.

4. Qualora entro tre mesi **dalla data del 26 febbraio 1999** gli enti interessati non abbiano raggiunto le necessarie intese, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia agli enti una proposta di convenzione e di statuto.

5. Qualora nei sei mesi successivi tutti gli enti non approvino un identico testo di convenzione e di statuto, il Consorzio è costituito con gli enti aderenti ad un medesimo testo, intendendosi in tal senso modificate di diritto, quanto alla partecipazione degli enti, le deliberazioni già assunte.

6. Gli enti che aderiscono al Consorzio successivamente alla prima seduta dell'Assemblea del Parco entrano a far parte del Consorzio senza necessità di ulteriore delibera degli enti già aderenti.

Art. 386

Assemblea del Parco e Consiglio direttivo

1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del Consorzio.

*L.R. 5/1999
Art. 5*

2. In particolare l'Assemblea:

- a) predispone il piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
- b) approva il regolamento del Parco;
- c) approva il programma pluriennale di gestione;
- d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
- e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
- f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
- g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;
- h) nomina il Direttore del Parco;
- i) esercita le ulteriori attribuzioni previste **dalle sezioni IV, V e VI del presente capo** e dallo statuto.

3. L'Assemblea del Parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al Consorzio ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 142 del 1990.

4. I soggetti partecipanti al Consorzio designano i propri rappresentanti nell'Assemblea entro un mese dall'approvazione della convenzione e dello statuto. Qualora l'ente non provveda si applica la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'assemblea.

Art. 387

Il Presidente del Parco

1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza del Consorzio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'Assemblea e al Consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nel-

*L.R. 5/1999
Art. 6*

la seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.

Art. 388

Comitato scientifico e Consulta

1. L'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello statuto.

*L.R. 5/1999
Art. 7*

2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi del Consorzio. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del Consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

Art. 389

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme vigenti per le Amministrazioni provinciali.

*L.R. 5/1999
Art. 8*

Art. 390

Durata degli organi. Incompatibilità

1. La durata degli organi e le compatibilità sono disciplinate dallo statuto.

*L.R. 5/1999
Art. 9*

Art. 391

Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

*L.R. 5/1999
Art. 10*

2. Può essere nominato Direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il Consorzio di gestione.

3. La nomina del Direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli

li di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le Amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al Consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del Direttore.

5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al Direttore compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
- b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
- c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
- e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

6. Il parere del Direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del Consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

Art. 392

Servizi e personale del Parco

1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal Direttore.

*L.R. 5/1999
Art. 11*

2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'Assemblea.

3. Per quanto non disposto **dalle sezioni IV, V e VI del presente capo**, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. È istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

Art. 393

Sede del Parco

1. La sede legale del Parco è stabilita dallo statuto del Consorzio.

L.R. 5/1999
Art. 12

Sezione V

Programmazione e gestione delle attività del Parco naturale regionale
“Molentargius-Saline”

Art. 394

Attuazione delle finalità del Parco

1. Le finalità di cui al [comma 2 dell'articolo 382](#) sono attuate dal Consorzio attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.

L.R. 5/1999
Art. 13

Art. 395

Piano del Parco: finalità e contenuti

1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.

L.R. 5/1999
Art. 14

2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:

- a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
- b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
- e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;
- f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;

g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

3. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:

a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione. In tali aree sono compresi gli habitat, i siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992⁽¹⁵⁴⁾;

b) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;

c) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.

4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

Art. 396

Piano del parco: efficacia giuridica

1. Il Piano del Parco nelle aree definite “di rilevante interesse naturalistico” di cui all'articolo 395, sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'articolo 395, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

L.R. 5/1999
Art. 15

2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

⁽¹⁵⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché gli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, recepita con il d.p.r. n. 357 dell' 8/9/1997, sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla Direttiva 97/62/CEE, recepita con d.m. 20/1/1999 (non ancora pubblicato).

Art. 397

Piano del Parco: procedure

1. Il Consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e la invia ai Comuni interessati e alla Provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.

L.R. 5/1999
Art. 16

2. I pareri dei Comuni e della Provincia sono vincolanti nei limiti della rispettiva competenza in materia di pianificazione urbanistica.

3. Il Consorzio, esaminati i pareri dei Comuni e della Provincia, delibera l'adozione del Piano del Parco; il Piano viene pubblicato presso le sedi del Consorzio, della Provincia e dei Comuni interessati per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.

5. Decorso il termine di cui al [comma 3](#), il Consorzio trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.

7. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato nel BURAS.

8. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del Consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal Consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.

9. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

Art. 398

Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

*L.R. 5/1999
Art. 17*

- a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni dell'ecosistema;
- b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
- c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
- d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
- e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali, della produzione e lavorazione del sale e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
- f) l'uso ed il regime delle acque;
- g) la gestione della fauna e della vegetazione;
- h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.

2. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'articolo [328](#), comma 2.

Art. 399

Programma pluriennale di sviluppo del parco

1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del parco, il Consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della Comunità del Parco.

*L.R. 5/1999
Art. 18*

2. A tal fine il Consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco.

3. Per le finalità di cui al [comma 2](#), il Consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. Il Piano pluriennale, adottato dal Consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.

Art. 400

Accordi di programma

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, accordi di programma tra Regione, Consorzio di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del Programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

L.R. 5/1999
Art. 19

Art. 401

Coordinamento degli interventi

1. Ai fini del coordinamento degli interventi il Consorzio può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Parco.

L.R. 5/1999
Art. 20

Art. 402

Nullaosta

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del Consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco.

L.R. 5/1999
Art. 21

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del Consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; esso si intende comunque accordato qualora il Consorzio non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal Consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal Consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 403

Poteri di autotutela del Consorzio

1. Il legale rappresentante del Consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del Direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

L.R. 5/1999
Art. 22

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del Consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

Art. 404

Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile la procedura di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

L.R. 5/1999
Art. 23

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 405

Beni immobili

1. Il Consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L.R. 5/1999
Art. 24

2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

Art. 406

Entrate del Parco

1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al Consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

*L.R. 5/1999
Art. 25*

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione del Consorzio con un contributo annuale.

3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria degli enti partecipanti al Consorzio sono determinate dallo statuto.

4. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.

5. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Sezione VI

Norme di tutela del Parco naturale regionale
"Molentargius-Saline" e sanzioni

Art. 407

Divieti

1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

*L.R. 5/1999
Art. 26*

2. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;
- b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
- c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;
- e) l'apertura di discariche;
- f) l'asportazione della sabbia;
- g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
- h) il porto di armi da caccia;

- i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;
- l) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile.

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

4. I divieti di cui alle [lettere g\)](#) ed [h\)](#) del [comma 2](#) non si applicano al territorio all'interno del perimetro dell'impianto sportivo di tiro.

Art. 408

Sorveglianza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:

*L.R. 5/1999
Art. 27*

- a) dal personale del Consorzio appositamente incaricato;
- b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
- c) dai corpi di polizia municipale dei Comuni aderenti al Consorzio del Parco, nei limiti della loro competenza;
- d) dalle altre forze di polizia.

2. Il personale del Consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il Consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del Direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.

Art. 409

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste ***dagli articoli [342](#), [343](#), [344](#) e [345](#)***.

*L.R. 5/1999
Art. 28*

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.

Art. 410

Misure provvisorie di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli [407](#) e [408](#), le disposizioni contenute nel

*L.R. 5/1999
Art. 29*

vigente piano paesistico “Molentargius-Monte Urpinu” di cui al decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione 12 gennaio 1979, n. 7.

Art. 411

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall’applicazione **delle sezioni IV, V e VI del presente capo** sono valutate in annue euro 516.456,90 e fanno carico al capitolo 05020 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

L.R. 5/1999
Art. 30

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1999 e per gli anni 1999/2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, articolo 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e articoli 36 e 41 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)

2000	euro	516.456,90
------	------	------------

2001	euro	516.456,90
------	------	------------

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

Cap. 03147

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (articolo 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, articolo 11, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e articolo 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)

1999	euro	516.456,90
------	------	------------

In aumento

05 - DIFESA DELL’AMBIENTE

Cap. 05020 (N.I) [2.1.1.5.8.2.08.29] [08.02]

Contributo al Consorzio di gestione del Parco regionale naturale “Molentargius-Saline” (articolo ~~404~~)

1999	euro	516.456,90
------	------	------------

2000	euro	516.456,90
------	------	------------

2001	euro	516.456,90
------	------	------------

TITOLO V

ANTINQUINAMENTO

Capo I

TUTELA DELLE ACQUE

Sezione I

Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento

Art. 412

Attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999

1. È istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione.

*L.R. 14/2000
Art. 1, c. 1*

Art. 413

Procedure per l'approvazione del piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è redatto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con la partecipazione delle province e dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato.

*L.R. 14/2000
Art. 2*

2. Conclusa la prima fase di redazione del piano, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e presenta al Consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi.

3. Sul documento il Consiglio si pronuncia entro 90 giorni, decorsi i quali esso si intende approvato.

4. L'Assessorato dell'ambiente, sulla base dell'attività preparatoria ed in conformità alle linee-guida approvate dal Consiglio regionale, provvede alla stesura definitiva del piano, che è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)⁽¹⁵⁵⁾ e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999. Fatte salve le sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di accertata inadempienza a quanto previsto dal presente comma, nei confronti dei titolari degli scarichi di acque reflue urbane si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo V del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 secondo le fattispecie ed i criteri ivi stabiliti.

Art. 414

Definizione di inquinamento delle acque⁽¹⁵⁶⁾

1. Costituisce inquinamento delle acque la degradazione della loro qualità provocata o accresciuta da ogni scarico, scolo, deposito, immissione diretta o indiretta di materie di qualsiasi natura e di energia in relazione:

- a) alla lesività per la salute, per la sicurezza pubblica, per l'ittiofauna, per gli usi civili, commerciali, industriali o turistici;
- b) alla suscettibilità di impedire o di rendere più gravosi trattamenti depurativi predisposti o da predisporre a qualunque fine, nonché processi naturali di autodepurazione.

L.R. 6/1955
Art. 1

Art. 415

Divieto di immissione di scarichi inquinanti⁽¹⁵⁷⁾

1. Ai fini della razionale ed ordinata utilizzazione delle acque nonché della salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale dell'Isola, è vietata l'immissione diretta od indiretta degli scarichi inquinanti provenienti da lavorazioni industriali o da servizi pubblici nelle acque marittime, nelle acque pub-

L.R. 6/1955
Art. 2

⁽¹⁵⁵⁾ La l. 319/1976 è stata abrogata dall'art. 63 del d.lgs. 152/1999.

⁽¹⁵⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1973, n. 16. Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con l'art. 2, lettera z), del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

⁽¹⁵⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 1973, n. 16.

bliche superficiali o in terreni permeabili, o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei⁽¹⁵⁸⁾.

2. L'Amministrazione regionale può autorizzare l'immissione quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella **tabella G (...)**⁽¹⁵⁹⁾.

3. Ogni iniziativa di attività industriale compresa nell'**allegato H** dovrà essere sottoposta - ai fini dell'ottenimento delle relative licenze edilizie di competenza degli Enti locali nonché dei contributi previsti dalla legislazione vigente - al preventivo parere dell'Assessorato competente, per quanto attiene alla scelta della ubicazione dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico⁽¹⁶⁰⁾.

4. Ai fini di cui al **precedente comma**, i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione delle opere e sottoposti preventivamente all'approvazione dell'Assessorato competente⁽¹⁶¹⁾.

5. Ove gli scarichi, provenienti da attività che comunque saranno specificate dal Regolamento (...) - sentita la Commissione consiliare competente - non producano rilevanti alterazioni delle acque ricipienti, l'Amministrazione regionale può delegare alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni o ai loro Consorzi la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui al **secondo comma**⁽¹⁶²⁾.

6. Lo stesso Regolamento disciplinerà le modalità di conferimento della delega e dell'esercizio della competenza che ne deriva.

⁽¹⁵⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con gli artt. 28-34 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

⁽¹⁵⁹⁾ Vedi nota n. 158.

⁽¹⁶⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con l'art. 46 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

⁽¹⁶¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con l'art. 47 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

⁽¹⁶²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con l'art. 45 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 416

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi

1. In materia di autorizzazione agli scarichi si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le norme recate dal decreto legislativo n. 152 del 1999.

L.R. 14/2000
Art. 3

2. In deroga all'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è attribuita ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature delle acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti.

3. In deroga all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. I comuni e le province destinano i proventi delle sanzioni amministrative da essi irrogate alle finalità di cui all'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

4. È attribuita alle province la competenza al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999. Dette autorizzazioni comprendono l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

5. Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto a preventiva comunicazione ai Comuni interessati e alle Province, con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, sono perseguiti con sanzioni amministrative da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.

6. Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 nonché quelle prescritte dalla disciplina comunitaria, le Province, i Comuni e gli enti titolari di strutture acquedottistiche, fognarie e depurative e/o di sistemi di monitoraggio sulla qualità delle acque sono tenuti a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente i relativi dati.

Art. 417

Sanzione⁽¹⁶³⁾

1. Senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati, i contravventori (...) sono tenuti al pagamento a favore della Regione di una pena pecuniaria da euro 5,16 a euro 258,23, che potrà essere aumentata fino al doppio nei casi di recidiva e di particolare gravità.

L.R. 6/1955
Art. 4

Art. 418

Della protezione delle acque

1. Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale - trasferite alla Regione sarda ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1965, n. 1627 - concernenti i permessi per il versamento nelle acque degli scarichi industriali, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale, sono esercitate dall'Amministrazione regionale della Sardegna in base alle norme della presente **sezione**.

L.R. 16/1973
Art. 1

Art. 419

Classificazione delle acque

1. Per la protezione dagli agenti inquinanti le acque dell'Isola sono divise in classi in relazione alla loro utilizzazione come recipienti di scarico delle acque usate.

L.R. 16/1973
Art. 6

2. Tali classi sono:

classe A

acque dolci, siano esse correnti o limniche;

classe B

acque salmastre comprendenti gli «stagni» costieri (detti anche lagune, laghi salmastri, laghi costieri) foci fluviali e tutte quelle acque ove si facciano sentire gli effetti della clorinità marina con la più alta delle maree sizigiali;

classe C

acque marine siano esse contenute in insenature o sia che bagnino coste aperte⁽¹⁶⁴⁾.

⁽¹⁶³⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con gli artt. 54-61 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

⁽¹⁶⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto va integrata con l'art. 2 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Tale articolo, infatti, contiene delle definizioni relative alle classi di acque più dettagliate rispetto a quelle contenute nella disposizione regionale in esame.

3. È comunque sempre vietata l'immissione di acque usate in sistemi idrici sotterranei in qualunque tipo di terreno ed a qualunque profondità essi scorrono ⁽¹⁶⁵⁾.

4. Per ciascuna classe delle acque di cui al [secondo comma](#) sono fissate, nella [tabella G](#) (...), le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e biologiche massime ammissibili nelle acque recipienti, alle distanze indicate dagli scari-chi stessi ⁽¹⁶⁶⁾.

5. La tabella indicata nel [comma precedente](#) può essere modificata su proposta dell'Assessore competente udito il parere del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque, di cui al successivo articolo [420](#), con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 420

Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque

1. Presso l'Assessorato **della difesa dell'ambiente** è istituito il Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque composto:

L.R. 16/1973
Art. 7

- dall'Assessore competente o per delega dal Direttore dei servizi dello stesso Assessorato, che lo presiede;
- da sei membri esperti in materia attinente all'ecologia eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
- da un funzionario dell'Assessorato;
- da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dall'Assessore competente scelti tra gli esperti di cui all'articolo [422](#);
- da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dalle tre associazioni sindacali più rappresentative;
- dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o da un loro delegato;
- dal Comandante del dipartimento marittimo della Sardegna o da un suo delegato.

⁽¹⁶⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con l'art. 30 commi 1 e 2 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

⁽¹⁶⁶⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto contrasta con gli allegati del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

2. L'Assessore può richiedere la partecipazione di rappresentanti di Enti locali, di altri Enti e di categorie interessate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3. Disimpegna le funzioni di Segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

4. Ai componenti del Comitato spettano i compensi previsti dalla L.R. 19 maggio 1964, n. 12 ⁽¹⁶⁷⁾.

Art. 421

Funzioni del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque

1. Il Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque:

L.R. 16/1973
Art. 8

- a) propone l'effettuazione di studi, ricerche, programmi e ispezioni, in relazione alla difesa dell'ambiente ed allo smaltimento dei rifiuti;
- b) esprime parere sulle singole istanze di autorizzazione;
- c) esprime parere in relazione alla scelta delle ubicazioni dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico di cui all'articolo **415** terzo comma;
- d) esprime parere sull'adozione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca di cui al successivo articolo **425**;
- e) esprime parere su tutti i problemi che verranno presentati dall'Assessore competente.

Art. 422

Centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale

1. Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche concernenti la protezione delle acque e dell'ambiente naturale, è istituito un Centro studi ecologici sotto la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato competente.

L.R. 16/1973
Art. 9

2. La composizione ed i compiti di detto Centro verranno stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo **415**, penultimo comma, tenendo presente che a farne parte dovrà essere chiamato almeno un esperto per ciascuna delle seguenti discipline:

- ecologia;
- igiene;

⁽¹⁶⁷⁾ I compensi sono ora disciplinati dalla L.R. 22 giugno 1987, n. 27 "Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di Comitati, Commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale", modificata, da ultimo, dalla L.R. 22/1999, art. 5.

- chimica;
- fisica;
- medicina del lavoro;
- idrobiologia;
- zoologia;
- geologia;
- ingegneria sanitaria;
- ingegneria idraulica.

3. Per lo stesso scopo di cui al [primo comma](#), l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente alla erogazione di fondi e alla concessione di contributi alle Università, a Istituti pubblici di ricerca ed agli Enti locali per il finanziamento di studi, ricerche, programmi, convegni.

4. L'erogazione dei fondi e dei contributi predetti è effettuata con **determinazione** del **Dirigente** competente, sentita la Commissione consiliare competente.

5. L'Amministrazione regionale, ai fini di promozione, sensibilizzazione e divulgazione in materia di protezione delle acque e dell'ambiente naturale in genere, è autorizzata a realizzare iniziative in tal senso anche mediante l'acquisto di pubblicazioni, audiovisivi ed altri strumenti idonei. Per le stesse finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali ⁽¹⁶⁸⁾.

6. Il [terzo comma del presente articolo](#) deve intendersi nel senso che, per lo scopo di cui al [primo comma](#), l'Amministrazione regionale è autorizzata, oltre che alla concessione di contributi agli organismi pubblici in esso indicati, alla erogazione di fondi direttamente, ovvero mediante l'affidamento di incarico, tramite convenzioni, ad esperti singoli od associati per studi, ricerche, programmi e convegni.

L.R. 53/1976
Art. 1

Art. 423

Spese

1. Le spese di istruttoria e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente ⁽¹⁶⁹⁾.

L.R. 16/1973
Art. 10

⁽¹⁶⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 88, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

⁽¹⁶⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto va integrata con l'art. 45 comma 10 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Tale articolo, infatti, dispone ulteriormente che l'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

2. Le modalità del pagamento di dette spese saranno stabilite nel Regolamento di cui all'articolo [415](#).

Art. 424

Ispezioni⁽¹⁷⁰⁾

1. L'Assessorato competente può disporre in qualunque località ed in qualsiasi momento, ispezioni, prelievi ed analisi di qualsiasi scarico, per controllare la persistenza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione.

L.R. 16/1973
Art. 11

2. A tal fine l'Assessorato predetto può avvalersi dell'opera del Centro regionale antimalarico ed anti-insetti ⁽¹⁷¹⁾, o di personale dipendente dell'Amministrazione regionale, o, previa stipulazione di apposite convenzioni, di quella di laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero di istituti universitari o di altre organizzazioni o Enti altamente specializzati.

3. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull'equilibrio ecologico del territorio dell'isola, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Commissione consiliare per l'ecologia, nomina cinque ispettori distrettuali.

4. Con apposita convenzione, lo stesso Assessorato determinerà i rapporti tra gli ispettori e l'Amministrazione regionale.

⁽¹⁷⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto deve essere integrata con gli artt. 49, 50, 53 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento. L'art. 49 prevede, infatti, che l'autorità competente effettui il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi. L'art. 50 dispone che il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste per consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. L'art. 53 prevede che nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la Regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente nomina un Commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

⁽¹⁷¹⁾ In materia di lotta anti insetti v. però la L.R. 21/1999 che ha trasferito le relative competenze alle Province. V. in proposito il [capo I del titolo I](#).

Art. 425

Revoca⁽¹⁷²⁾

1. Quando risulti che le condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione non sono state rispettate e che le sostanze di rifiuto scaricate abbiano prodotto una degradazione anche temporanea, delle acque di recapito, l'Amministrazione regionale, previa diffida, concederà un congruo termine entro il quale dovranno essere rimosse le cause che determinarono la degradazione ambientale.

L.R. 16/1973
Art. 12

2. Trascorso inutilmente tale termine - che comunque non potrà essere superiore ai 90 giorni - con decreto dell'Assessore competente - sentito il Comitato di cui all'articolo 421 - sarà stabilita la sospensione dell'autorizzazione concessa.

3. Perdurando le condizioni dell'inquinamento, l'autorizzazione viene revocata con decreto dell'Assessore competente, sentito il Comitato di cui all'articolo 421.

4. Si farà altresì luogo a revoca quando, per cause sopravvenute ancorché indipendenti dall'attività esercitata, le sostanze di rifiuto scaricato abbiano prodotto degradazioni irreversibili delle acque recipienti.

5. Allorché venga accertata la rimozione delle cause che determinarono l'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca, con decreto dell'Assessore competente - sentito il Comitato di cui all'articolo 421 - verrà ripristinata l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 426

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese di cui all'articolo 423 si applicano le norme concernenti i depositi provvisori amministrati dalla Direzione generale del tesoro.

L.R. 16/1973
Art. 14, c. 1

⁽¹⁷²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto deve essere integrata con l'art. 51 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che recepisce le Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE recanti disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Tale articolo prevede l'eventualità di una sospensione dell'autorizzazione contestuale alla diffida per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Sezione II

Contributi per l'esecuzione di opere di disinquinamento

Art. 427

Autorizzazione al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai

1. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è autorizzato a proseguire la realizzazione degli interventi di completamento del sistema depurativo della città di Nuoro, nonché le opere di risanamento del fiume Cedrino, a suo tempo compresi nella misura 3.1. del Programma Operativo Plurifondo 1989/1993; conseguentemente l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a completare il trasferimento dei fondi a suo tempo disposti a valere sugli stanziamenti dei capitoli 05014/11 e 05014/12, nonché sul titolo di spesa 11.3.06/I del Programma straordinario di intervento per gli anni 1988/1990 in attuazione della legge n. 268 del 1974.

L.R. 11/1998
Art. 15

Art. 428

Affidamento della progettazione di opere di interesse sovracomunale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad enti pubblici ed a privati professionisti, singoli od associati, la progettazione esecutiva di opere di interesse sovracomunale previste dai piani regionali per il risanamento delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata.

L.R. 13/1990
Art. 2

2. Il costo della progettazione dovrà essere recuperato dalla quota delle spese generali previste nel progetto all'atto del finanziamento dell'opera.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO^(172/a)

Art. 429

Esercizio delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico

1. Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, che si avvale del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna (CRIAS).

L.R. 50/1986
Art. 1

^(172/a) L'articolo 1, comma 1, lettera g) della L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 stabilisce che a valere sullo stanziamento recato dall'UPB S05.015 una quota pari ad euro 800.000 è destinata alla concessione di contributi a favore degli enti locali per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica e per la valutazione dei progetti definitivi ad opera delle province per interventi straordinari di risanamento acustico previsti dall'articolo 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Il CRIAS, oltre ai compiti stabiliti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, e da quelli previsti dalla presente **sezione**, propone all'Amministrazione regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei problemi e dei fenomeni attinenti l'inquinamento atmosferico ed acustico.

Art. 430

Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna (CRIAS)

1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna, nominato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, è composto:

L.R. 50/1986
Art. 2

- 1) dall'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, che lo presiede, o da un suo delegato;
- 2) da due funzionari dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, e da un funzionario dell'Assessorato dell'igiene e sanità, con qualifica non inferiore alla settima;
- 3) da un esperto in chimica, da un esperto in impiantistica industriale, da un esperto meteorologo, da un esperto in igiene pubblica, e da un medico igienista;
- 4) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, designato dalle Unità sanitarie locali da cui i servizi dipendono. Detti esperti partecipano ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l'ambito territoriale di ciascun servizio;
- 5) dal Capo dell'Ispettorato regionale della motorizzazione civile, o da un suo delegato;
- 6) dall'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco, o da un suo delegato;
- 7) da un esperto designato dall'Unione regionale sarda delle Camere di commercio;
- 8) da un rappresentante della sezione Sarda dell'Unione province italiane;
- 9) da un rappresentante della sezione Sarda dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

2. Funge da segretario un funzionario appartenente alla sesta o settima qualifica funzionale in servizio presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente.

3. Il Comitato dura in carica 5 anni. Per la sostituzione di un componente in caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il successore viene nominato con le modalità previste dal [primo comma](#) e resta in carica sino alla scadenza del mandato del sostituto.

4. Ai componenti il Comitato spettano i compensi previsti dalla L.R. 11 giugno 1974, n. 15, e successive modifiche ⁽¹⁷³⁾.

⁽¹⁷³⁾ I compensi sono ora disciplinati dalla L.R. 27/1987, da ultimo modificata dalla L.R. 22/1999.

Art. 431

Funzionamento del Comitato

1. Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti dei Comuni direttamente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

*L.R. 50/1986
Art. 3*

2. A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIAS.

3. I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati al [precedente comma](#).

4. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 432

Organizzazione del lavoro del Comitato

1. Il Comitato, per l'istruttoria delle singole pratiche o per lo studio di specifici problemi, può organizzarsi in gruppi di lavoro determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

*L.R. 50/1986
Art. 4*

2. Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al Collegio.

Art. 433

***Ambito di applicazione delle norme
sulle emissioni inquinanti l'atmosfera***

1. Nell'ambito della Regione Sardegna le norme, i principi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, sono estese a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera ⁽¹⁷⁴⁾.

*L.R. 50/1986
Art. 5*

(174) Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto la legge 13/7/1966, n. 615 comprende, in tema di inquinamento atmosferico, soltanto la disciplina degli impianti termici utilizzati per la produzione di calore ad uso civile. Da un lato, infatti, la materia delle emissioni provenienti dalla circolazione dei mezzi motorizzati è stata disciplinata con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada, dall'altro è intervenuto il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, che è stato emanato in attuazione delle Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, recanti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le disposizioni di cui al [comma precedente](#) si applicano altresì agli stabilimenti industriali ubicati nei Comuni che alla data **del 22 agosto 1986** non risultino assegnati ad alcuna delle due zone di controllo previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

3. Le norme della presente **sezione** si applicano anche agli stabilimenti di qualsiasi tipo che diano luogo ad emissioni di sostanze di qualsiasi natura, in misura e in condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire un pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati.

Art. 434

Reti locali di rilevamento e controllo della qualità dell'aria⁽¹⁷⁵⁾

1. L'Amministrazione regionale, al fine di predisporre il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 3 del d.p.c.m. del 28 marzo 1983, è autorizzata a realizzare reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria ovvero a ristrutturare o potenziare quelle esistenti.

L.R. 50/1986
Art. 6

Art. 435

Progetto esecutivo delle reti locali

1. Al fine della predisposizione delle opere di cui al [precedente articolo](#) il CRIAS promuove, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, gli studi e le ricerche necessarie per l'acquisizione degli elementi utili per la redazione del progetto esecutivo delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria.

L.R. 50/1986
Art. 7

2. Individua i Comuni sul cui territorio, per la presenza di impianti produttivi che con le loro emissioni, possono contribuire al deterioramento della

⁽¹⁷⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto deve essere integrata con gli artt. 4 e 5 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, che è stato emanato in attuazione delle Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, recanti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 4 indica in maniera più ampia le competenze regionali, attribuendo alle Regioni l'ulteriore compito di fissare i valori limite della qualità dell'aria e delle emissioni inquinanti, nonché il compito di indirizzare e coordinare i sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, nonché la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità. L'art. 5 attribuisce alla Regione il compito di stabilire le indicazioni organizzative in base alle quali deve essere attuato l'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche.

qualità dell'aria, devono essere ubicate le reti medesime e ne determina la struttura e le dimensioni.

3. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, sulla base delle determinazioni assunte dal CRIAS, predispone un progetto esecutivo di realizzazione delle reti di rilevamento.

4. Il progetto esecutivo è sottoposto all'approvazione del CRIAS.

Art. 436

Gestione delle reti locali

1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sono affidate alle Province o ai Comuni sui cui territori le reti medesime sono installate.

*L.R. 50/1986
Art. 8*

2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i necessari finanziamenti, sulla base di un piano finanziario annuale, redatto tenendo conto dei preventivi di spesa presentati dalle Province o dai Comuni interessati.

3. Le Province o i Comuni devono presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. Il finanziamento è disposto con ***determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente***⁽¹⁷⁶⁾.

5. Nelle more del trasferimento di cui al [primo comma](#) del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e controllo della qualità dell'aria con imprese installatrici specializzate, al fine di garantire la continuità del controllo delle reti stesse⁽¹⁷⁷⁾.

Art. 437

Contributi alle imprese

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni.

*L.R. 50/1986
Art. 9*

2. Il contributo, fissato nella misura massima del quaranta per cento della spesa sostenuta dall'impresa per la realizzazione delle opere relative, è erogato

⁽¹⁷⁶⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽¹⁷⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 95, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽¹⁷⁸⁾, sulla base di programmi d'intervento redatti dallo stesso Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Sull'ammissibilità delle domande al contributo deve essere acquisito il parere del CRIAS.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

Art. 438

Contributi ai Comuni e alle Province per interventi di bonifica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai Comuni e alle Province interventi urgenti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti, secondo la pianificazione regionale di settore e specifici programmi provinciali⁽¹⁷⁹⁾.

*L.R. 46/1993
Art. 1, c. 1*

2. Nelle more di una disciplina organica in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, è istituito un apposito fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per l'anticipazione ai Comuni territorialmente competenti di finanziamenti destinati agli interventi sostitutivi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (UPB S05.029).

*L.R. 6/2004
Art. 17, cc. 1, 2*

3. Le anticipazioni di cui al **comma 2** sono recuperate a carico dell'inadempiente dal Comune destinatario del finanziamento che deve provvedere alla restituzione delle stesse alle entrate della Regione, senza alcun onere di interesse, entro un periodo massimo di tre anni. Nei casi di mancata restituzione, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione (UPB E05.014 - Cap. 36125).

Art. 439

Rifiuti di origine extraregionale

1. E' fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti comunque classificati di origine extraregionale.

*L.R. 6/2001
Art. 6,
cc. 19, 19-bis*

⁽¹⁷⁸⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽¹⁷⁹⁾ Disposizione così modificata dall'articolo 5, comma 1 della L.R. 14/2000.

2. Le disposizioni di cui al **comma precedente** non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data **del 28 aprile 2001**, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti⁽¹⁸⁰⁾.

Art. 440

Affidamento della progettazione di opere di interesse sovracomunale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad enti pubblici ed a privati professionisti, singoli od associati, la progettazione esecutiva di opere di interesse sovracomunale previste dai piani regionali per il risanamento delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata.

L.R. 13/1990
Art. 2

2. Il costo della progettazione dovrà essere recuperato dalla quota delle spese generali previste nel progetto all'atto del finanziamento dell'opera.

Art. 441

Sistema del catasto dei rifiuti⁽¹⁸¹⁾

1. L'Amministrazione regionale, per il funzionamento del catasto dei rifiuti, è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie, nonché a stipulare convenzioni con enti, società e singoli operatori particolarmente qualificati nel campo dell'informatica.

L.R. 13/1990
Art. 3

⁽¹⁸⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 8/2001.

⁽¹⁸¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto deve essere integrata con l'art. 11 del d.lgs. (decreto Ronchi) n. 22 del 1997 che ha dato attuazione alle Direttive CEE 91/156 relative ai rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Tale articolo prevede in maniera analitica il sistema regionale, nazionale e comunitario del catasto dei rifiuti.

TITOLO VI

PROTEZIONE CIVILE

Capo I

PREVENZIONE E SOCCORSO

Art. 442

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l'incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le attività produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

*L.R. 3/1989
Art. 1*

2. Al tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate:

- a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;
- b) programma le attività regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato;
- c) provvede alla direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale in modo da promuovere il coordinamento con quelle delle Province, dei Comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato.

3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.

Art. 443

Piano regionale per la protezione civile

1. La Regione si dota di un piano pluriennale per la protezione civile volto a coordinare le attività regionali e quelle delle aziende ed enti dipendenti al fine

*L.R. 3/1989
Art. 2*

di garantire la miglior tutela dei singoli e delle popolazioni, dei beni e delle attività produttive e dell'ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

2. Il piano individua le ipotesi di rischio per il territorio regionale e le zone che vi sono soggette con riferimento a ciascun tipo di evento calamitoso ipotizzato, gli interventi previsti da leggi regionali e le dotazioni disponibili atti a ridurre il rischio e prevenirne e limitarne le conseguenze dannose ed indica gli obiettivi che la Regione deve conseguire al fine di assicurare la tutela e l'integrità dei beni e delle persone.

Art. 444

Proroga dei piani stralcio

1. Nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della Protezione civile, di cui all'articolo **443**, l'autorizzazione a procedere con piani stralcio già disposta all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, e dall'articolo 78 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11, è ulteriormente prorogata per gli esercizi finanziari 1999-2001.

*L.R. 1/1999
Art. 35, c. 5*

Art. 445

Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile

1. Entro sei mesi **dalla data del 14 febbraio 1989** l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con l'Assessore regionale all'igiene e sanità, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile.

*L.R. 3/1989
Art. 3*

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede a tal fine ad acquisire i programmi degli enti ed aziende regionali che svolgano attività rilevanti a fini di protezione civile.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia lo schema di cui al **primo comma** alle Province e provvede ad acquisirne le osservazioni mediante la convocazione di una conferenza dei Presidenti delle Province o loro delegati.

4. Ciascuna Provincia prima della conferenza di cui al **comma precedente** provvede ad acquisire le osservazioni dei Comuni sullo schema di piano mediante la convocazione di una conferenza dei Sindaci.

5. Il piano è approvato entro un anno dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

6. Il piano è sottoposto a verifica ed aggiornamento ogni tre anni con la medesima procedura prevista per l'approvazione. A tal fine la conferenza di cui al precedente [terzo comma](#) deve essere convocata anche su richiesta di uno dei Presidenti delle Province.

7. Il piano ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Comitato regionale previsto dall'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ai fini e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, recanti norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità ⁽¹⁸²⁾.

Art. 446

Attività di protezione civile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con contratto a termine di diritto privato personale operaio qualificato e specializzato da adibire ai servizi di produzione civile legati alla prevenzione, previsione, emergenza, soccorso e ripristino.

L.R. 13/1990
Art. 11

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con tecnici ed esperti singoli o associati per l'espletamento dei servizi di cui al [comma precedente](#).

3. Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, altresì, per la elaborazione dello schema del Piano pluriennale e dei relativi aggiornamenti, di cui all'articolo [445](#) e ogni altra elaborazione e preposizione di strutture operative per gli interventi di prevenzione e soccorso, anche come concreta attuazione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo [447](#)⁽¹⁸³⁾.

Art. 447

Studi e ricerche

1. In conformità alle indicazioni del piano e in riferimento agli obiettivi ivi prefissati l'Amministrazione regionale predispone studi e ricerche volti a:

L.R. 3/1989
Art. 4

a) prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti

⁽¹⁸²⁾ In proposito si segnala che il Comitato regionale citato dalla norma non è mai stato operativo ed è comunque inserito in una procedura ormai superata dalla legge n. 225/1992, recante la nuova disciplina in materia di protezione civile.

⁽¹⁸³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

- delle persone o delle cose;
- b) individuare le diverse zone del territorio regionale sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, climatiche, vegetazionali, insediative, infrastrutturali, logistiche e culturali, influenti ai fini dei diversi tipi di calamità;
- c) individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni calamitosi specifici;
- d) indicare i rimedi idonei a prevenire gli eventi di pericolo e di danno e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione e destinazione naturale.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale si avvale, ove occorra, mediante la stipula di convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti universitari e Istituti scientifici e di ricerca.

3. Le convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. Con le stesse modalità l'Amministrazione regionale può procedere per la predisposizione del piano pluriennale di protezione civile.

Art. 448

Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati

1. In conformità alle indicazioni del piano di protezione civile e in relazione agli obiettivi ivi previsti l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione e comunicazione, raccolta e memorizzazione e diffusione dei dati relativi alle ipotesi di rischio e agli eventi calamitosi o catastrofi.

L.R. 3/1989
Art. 5

2. La gestione degli strumenti di rilevamento è affidata alle Province. Le Province si avvalgono della collaborazione dei Comuni, delle Comunità montane, di ogni altro organismo sovracomunale e degli uffici regionali decentrati.

3. Il sistema dovrà essere organizzato in modo da consentire il rapido aggiornamento dei dati relativi ai fenomeni calamitosi ipotizzati ed al loro eventuale svolgimento, nonché alle dotazioni ed alle strutture atte a fronteggiarli e alla loro dislocazione.

4. La Regione provvede inoltre:

- a) alla raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti la dislocazione e le dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza di enti locali e delle associazioni di volontariato di cui ai successivi articoli e richiede agli organi

- competenti i dati relativi alla dislocazione e alle dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza dello Stato;
- b) alla formazione ed aggiornamento di elenchi relativi:
- 1) alle strutture sanitarie, ausiliarie e assistenziali utilizzabili in caso di necessità;
 - 2) agli edifici ed aree utilizzabili per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e delle strutture ausiliarie;
 - 3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione dei principali mezzi e strutture di cui dispongono;
 - 4) dei depositi e delle ditte produttrici o commerciali di materiali di prima necessità e comunque utili al soccorso.
5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla [lettera a\) dell'articolo 442](#), tutti i dati, gli elementi conoscitivi e le risultanze degli studi di cui ai precedenti articoli sono trasmessi agli organi statali responsabili della protezione civile.

Art. 449

Formazione e qualificazione professionale

1. In vista della predisposizione del piano annuale di formazione professionale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 giugno 1979 n. 47, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente propone all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti alla protezione civile e dei volontari di cui ai successivi articoli.

*L.R. 3/1989
Art. 6*

2. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano annuale di cui al [precedente comma](#), dalle strutture regionali e dagli organi del Servizio sanitario nazionale. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le Amministrazioni statali, le Università, enti ed associazioni, anche a carattere volontario, operanti nell'ambito della protezione civile di comprovata qualificazione e specializzazione in relazione alle ipotesi di rischio individuate dal piano pluriennale.

Art. 450

*Interventi di soccorso in caso di calamità
di estensione non particolarmente grave*

1. Al verificarsi dell'evento calamitoso i Comuni segnalano immediatamente alla Regione la situazione di pericolo precisando il luogo e la natura e fornendo una prima indicazione sui danni verificatisi.

L.R. 3/1989
Art. 7

2. In caso di calamità di estensione ed entità non particolarmente grave, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione provvede agli interventi di soccorso ed emergenza di propria competenza ed alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 5, lettera d) della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, concernente norme di semplificazione e di snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, in applicazione della disciplina ivi dettata.

Art. 451

Coordinamento degli interventi

1. In caso di calamità di cui al [precedente articolo](#), su richiesta di uno o più Comuni il cui territorio sia interessato dall'evento, la Regione assicura la disponibilità dei mezzi e delle strutture operative regionali e la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti locali vicini, assumendo il coordinamento dell'attività di soccorso.

L.R. 3/1989
Art. 8

2. A tal fine la Regione provvede a costituire un Comitato, presieduto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e composto dai rappresentanti di tutti gli enti ed organizzazioni impegnate nelle attività di soccorso, quale organo di consultazione per il coordinamento degli interventi.

3. La Regione, previa consultazione del Comitato, impartisce le direttive per lo svolgimento degli interventi ed assicura la necessaria assistenza tecnica ed operativa.

Art. 452

Attivazione della dichiarazione di catastrofe o calamità naturale

1. La Giunta regionale, qualora ravvisi in base agli elementi acquisiti che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, adotta i provvedimenti intesi a promuovere la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale di estensione ed entità particolarmente grave ai sensi dell'ar-

L.R. 3/1989
Art. 9

articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'articolo 5, primo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996⁽¹⁸⁴⁾.

2. La Giunta, nelle more delle determinazioni degli organi statali, dispone i provvedimenti previsti ***dal presente capo*** e predispone e presenta al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

3. Ove sopravvenga la dichiarazione di cui al *primo comma*, le spese sostenute dalla Regione sono considerate anticipazioni per conto dello Stato.

4. In ogni caso la Giunta regionale prospetta ai competenti organi e uffici statali, coordinando anche le eventuali istanze locali, l'esigenza dell'adozione di adeguati provvedimenti di loro competenza ed intesi al tempestivo ripristino dei servizi ed opere di interesse nazionale, con particolare riguardo alla viabilità statale, alla rete ferroviaria, ai corsi d'acqua, alle difese a mare ed alle reti energetiche e telefoniche, nonché alle attività produttive industriali.

Art. 453

Mezzi e strutture regionali di soccorso

1. La Regione provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi, anche mobili, e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi.

L.R. 3/1989
Art. 10

2. In caso di calamità attiva i propri mezzi e strutture operative per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

3. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture sono messi a disposizione anche per interventi al di fuori del territorio regionale.

4. Il servizio regionale di protezione civile può organizzare e attuare programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso, approvati dalla Giunta regionale, anche con la collaborazione di esperti, enti, società e associazioni, mediante stipula di apposite convenzioni. Detti programmi saranno inviati preventivamente alla Commissione consiliare competente⁽¹⁸⁵⁾.

5. Le attrezzature ed i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di Protezione Civile, possono essere concessi, in uso temporaneo e mediante apposite convenzioni, alle Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale, di cui all'articolo 16 ***della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3***⁽¹⁸⁶⁾, in base a

⁽¹⁸⁴⁾ Il riferimento alla normativa nazionale dev'essere ora inteso all'art. 2, lett. c), della legge 225/1992.

⁽¹⁸⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

⁽¹⁸⁶⁾ L'articolo 16 della L.R. 3/1989 è stato abrogato dall'articolo 23 comma 1 della L.R. 39/1993. Di conseguenza, l'Albo a cui si fa riferimento è ora il Registro generale del volontariato, istituito dall'art. 5 della stessa legge regionale n. 39 del 1993.

programmi di prevenzione, approvati dalla Regione. Le spese di carburante, a carico della Regione, per l'utilizzo dei mezzi così affidati verranno rimborsate dietro presentazione di fatture o di altra idonea documentazione ⁽¹⁸⁷⁾.

6. Le attrezzature e i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di Protezione Civile possono essere, altresì, affidati in via temporanea ai Comuni e alle Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza. L'Amministrazione regionale concede ai Comuni ed alle Province un contributo per il pagamento delle somme necessarie per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi affidatigli ⁽¹⁸⁸⁾.

7. La Regione può provvedere alla acquisizione, costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione, previsione e soccorso ⁽¹⁸⁹⁾.

Art. 454

Contributi agli enti locali per le spese di primo intervento

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni **degli articoli 459, 460 e 461** in materia di contributi a favore di Comuni, Province e Comunità montane sulle spese sostenute per interventi urgenti volti a fronteggiare calamità naturali.

*L.R. 3/1989
Art. 14, cc. 1, 3*

2. Per le attività, e con le medesime modalità ivi previste, sono rimborsate le spese anticipate dagli enti per interventi svolti, a seguito di richiesta della Regione ai sensi dell'articolo **451**, primo comma. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, oltre ai documenti di cui all'articolo **461, secondo comma, punto 2)**, una dichiarazione del Capo dell'Amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l'intervento. I termini previsti **nei citati articoli 459, 460 e 461** decorrono dalla richiesta della Regione.

Art. 455

Promozione del volontariato ⁽¹⁹⁰⁾

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzativa della solidarietà umana

*L.R. 3/1989
Art. 15*

⁽¹⁸⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

⁽¹⁸⁸⁾ Vedi nota n. 187.

⁽¹⁸⁹⁾ Vedi nota n. 187.

⁽¹⁹⁰⁾ Per quanto riguarda la disciplina generale del volontariato v. la legge regionale n. 39 del 1993 "Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3", in particolare gli artt. da 1 a 4, recanti la definizione dell'attività di volontariato e della sua organizzazione.

e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

2. Si intende per volontariato, ai fini *del presente capo*, l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.

3. Il volontariato si esprime:

- a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;
- b) attraverso l'adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazioni di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

Art. 456

Contributi alle associazioni di volontariato

1. La Regione fornisce alle associazioni ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati in suo possesso utili per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

*L.R. 3/1989
Art. 17
cc. 1-4, 6, 7*

2. La Regione eroga contributi alle associazioni iscritte all'albo ⁽¹⁹¹⁾, nonché al Club alpino italiano, alla Croce Rossa italiana ed al CISOM:

- a) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni nelle attività di addestramento;
- b) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l'intervento in caso di calamità;
- c) per le spese di manutenzione delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti operativi di proprietà dei soggetti sopra indicati ⁽¹⁹²⁾.

3. I contributi sono erogati, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale pluriennale, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa delle associazioni in modo da privilegiare quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di prevenzione o intervento in caso di calamità e non possono superare il novanta per cento della spesa prevista.

4. La concessione dei contributi è subordinata all'assunzione dell'impegno a:

- a) realizzare l'attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi dei corsi di cui al precedente articolo ~~454~~, presentare il rendi-

⁽¹⁹¹⁾ L'Albo a cui si fa riferimento è ora il Registro generale del volontariato, istituito dall'art. 5 della legge regionale n. 39 del 1993. Vedi in proposito la [nota n. 186](#).

⁽¹⁹²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 3, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

- conto degli acquisti operati e delle attività svolte con contributo regionale;
- b) intervenire in caso di emergenza;
 - c) curare la buona manutenzione dell'attrezzatura ed assicurarne l'immediata disponibilità in caso di necessità;
 - d) collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione.

5. In caso di intervento in occasione di eventi calamitosi la Regione rimborsa alle associazioni le spese di trasporto, vitto e alloggio per i soci sempre che non siano state sostenute direttamente dagli enti che hanno richiesto l'intervento e quelle necessarie alla reintegrazione delle dotazioni ed equipaggiamenti consumati o danneggiati nel corso degli interventi.

6. La Regione rimborsa alle associazioni per il periodo dell'effettiva utilizzazione per l'intervento le spese sostenute per l'assicurazione dei soci contro i rischi di infortuni o incidenti.

7. Al fine di favorire le iniziative delle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla propria operatività, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente e in un'unica soluzione i contributi previsti dal presente articolo le associazioni beneficiarie, entro 4 mesi dalla conclusione del programma, sono tenute alla rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute; nel caso in cui il programma non venga completato esse perdono il diritto di usufruire di ulteriori benefici per il biennio successivo. La mancata rendicontazione entro 18 mesi dall'erogazione dei contributi comporta la cancellazione dal Registro generale del volontariato della Regione, fermo restando che le somme non spese devono comunque essere restituite⁽¹⁹³⁾.

Art. 457

Gruppi di volontariato comunali

1. I Comuni curano la formazione di elenchi di volontari, sulla base delle istanze presentate dai singoli cittadini residenti o domiciliati.

L.R. 3/1989
Art. 18

2. I predetti elenchi e i loro periodici aggiornamenti, suddivisi per competenze e qualificazioni professionali sono trasmessi alle Province competenti per territorio e da queste alla Regione.

3. I Comuni forniscono ai volontari equipaggiamenti individuali e le attrezzature necessarie per attuare gli interventi di soccorso e/o di assistenza.

⁽¹⁹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 21, della L.R. 7/2002.

4. La Regione rimborsa ai Comuni le somme da essi anticipate per il trasporto, vitto e alloggio dei volontari aderenti ai gruppi impiegati nelle opere di soccorso e/o assistenza.

5. A tal fine i Comuni presentano alla Regione una relazione dettagliata sull'opera svolta dal volontariato, corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute dagli interessati.

6. La Regione provvede altresì a rimborsare ai Comuni le somme da essi anticipate per assicurazione contro i rischi di infortunio o incidente per i volontari utilizzati dal Sindaco nelle opere di soccorso e/o di assistenza.

7. I gruppi di volontariato, oltre che integrare le squadre di intervento comunali in caso di calamità, possono essere utilizzati anche al di fuori del territorio del Comune nel cui elenco sono iscritti, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità.

Art. 458

Modalità per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti ed i contributi di cui **all'articolo 456** sono deliberati dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente in conformità alle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo **443**.

L.R. 3/1989
Art. 19

2. L'erogazione è subordinata all'assunzione, da parte degli enti beneficiari, dell'impegno di mettere a disposizione, su richiesta e con il coordinamento della Regione, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e collaborare agli interventi di protezione civile ivi compresa l'attività di vigilanza e prevenzione e di trasmettere alla Regione tempestivamente tutti i dati da essa raccolti.

Capo II

INTERVENTI URGENTI E ATTIVITÀ DI PRIMO INTERVENTO

Art. 459

***Spese di primo intervento in occasione
di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche***

1. Nelle more di una disciplina organica in materia di protezione civile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane che, in occasione di calamità naturali, sono intervenuti con provvedimenti urgenti a carico dei rispettivi bilanci, contributi sulle spese sostenute per:

L.R. 28/1985
Art. 1

- a) il soccorso delle persone isolate, disperse o in grave difficoltà;
- b) la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici;
- c) la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive;
- d) la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico;
- e) il soccorso agli animali;
- f) tutti gli altri interventi urgenti resi necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni sui contributi di cui al [primo comma](#) quando i danni provocati dall'evento calamitoso ed il pericolo imminente di danni futuri siano tali da comportare urgentissimi interventi di primo soccorso.

3. L'anticipazione è concessa ***con determinazione del Direttore del Servizio competente in materia di protezione civile***⁽¹⁹⁴⁾, previa deliberazione della Giunta regionale nella quale è determinato l'ammontare dell'intervento finanziario anche sulla base di accertamenti di massima degli uffici tecnici regionali.

4. (...) S'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno all'incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.

Art. 460

Dichiarazione dello stato di calamità naturale

1. (...) Lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal Comune interessato con delibera della Giunta comunale, assunta ai sensi dell'articolo

L.R. 28/1985
Art. 2

⁽¹⁹⁴⁾ Comma da intendersi così modificato dall'articolo 8 L.R. 31/1998.

140 del testo unico approvato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni ⁽¹⁹⁵⁾.

Art. 461

Domande di ammissione ai contributi

1. Le domande per essere ammessi ai contributi di cui al precedente articolo **459** dovranno essere indirizzate all'**Assessorato** della difesa dell'ambiente ⁽¹⁹⁶⁾ entro 180 giorni ⁽¹⁹⁷⁾ dalla data di adozione della delibera prevista dal precedente articolo **460**.

L.R. 28/1985
Art. 3

2. Le domande da compilarsi a cura dei capi delle amministrazioni interessate dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) copia autentica delle deliberazioni della giunta emesse ai sensi dell'articolo **460**;
- 2) delibera dell'organo competente, di cui sia certificata l'esecutività, con cui vengono liquidate le spese sostenute;
- 3) dichiarazione del capo dell'amministrazione dalla quale risulti che tutte le somme di cui si chiede il contributo sono state utilizzate per fatti conseguenti alla calamità naturale dichiarata a norma del precedente articolo **460**.

3. **Il dirigente competente dell'Assessorato** della difesa dell'ambiente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui **agli articoli 459, 460 e 461**, provvederà alla liquidazione dei contributi con **propria determinazione**, previa deliberazione della Giunta regionale ⁽¹⁹⁸⁾.

4. L'anticipazione concessa ai sensi dell'articolo **459, commi 2 e 3** è portata in detrazione al contributo previsto **dal comma 1 del medesimo articolo**.

5. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽¹⁹⁹⁾, qualora nel corso dell'istruttoria rilevi l'incompletezza della documentazione prodotta, concede un termine, non superiore a 30 giorni, per l'integrazione.

Art. 462

***Interventi immediati in occasione di calamità naturali
o di eccezionali avversità atmosferiche***

1. È autorizzata la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosfere-

L.R. 6/1995
Art. 67, cc. 1-3

⁽¹⁹⁵⁾ Il r.d. n. 148 del 1915 è stato quasi integralmente abrogato dalla legge n. 142 del 1990.

⁽¹⁹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 3/1989 e dall'art. 8 della L.R. 31/1998.

⁽¹⁹⁷⁾ Termine così sostituito dall'art. 7 L.R. 2/2000.

⁽¹⁹⁸⁾ Vedi nota n. 196.

⁽¹⁹⁹⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

riche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stesse.

2. Il programma relativo agli interventi di cui al [comma 1](#) è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento del servizio regionale della Protezione Civile sullo stato di emergenza in atto.

3. La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesoreri degli enti locali, delegati secondo le scadenze e le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 463

Intervento straordinario per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 6.455.711,24 per la realizzazione di un canale navigabile, opportunamente segnalato anche per la navigazione notturna, per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, e che consenta ai mezzi adibiti ad eventuali operazioni di soccorso di raggiungere dal porto le piste di volo in modo esclusivo e sicuro.

L.R. 17/1990
Art. 1

Art. 464

Procedura di affidamento dei lavori

1. In considerazione della necessità di adeguare nel più breve tempo possibile la situazione esistente alle prescrizioni di sicurezza, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad affidare i lavori di cui all'articolo [463](#) con le procedure d'urgenza anche in deroga alla normativa vigente.

L.R. 17/1990
Art. 2

Art. 465

Cessione di beni mobili

1. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione, in carico al Corpo forestale e alla Protezione civile non utilizzati o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti a prezzo simbolico ai seguenti soggetti, purchè siano dagli stessi destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di lotta antincendio e protezione civile:

L.R. 3/2003
Art. 20, c.7

a) in via principale, alle organizzazioni di volontariato operanti in materia di lotta antincendio e di protezione civile ed iscritte nel registro generale di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;

b) agli enti locali della Sardegna.

TITOLO VII

INTERVENTI VARI IN MATERIA AMBIENTALE

Capo I

DISCIPLINA E PROVVIDENZE A FAVORE DELLA SUGHERICOLTURA

Art. 466

Programma straordinario per la sughericoltura

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela le piante da sughero e le sugherete quali componenti dell'ambiente, del paesaggio, dell'economia e del patrimonio culturale dell'Isola e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione.

*L.R. 4/1994
Art. 1*

2. La Regione autonoma della Sardegna promuove, anche tramite i propri enti strumentali, iniziative atte a valorizzare il prodotto sughero in tutte le sue utilizzazioni, con particolare riferimento alle opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale.

3. La Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, ambiente e industria, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazione del Piano forestale nazionale previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», e dei regolamenti comunitari in materia di forestazione, approva nel contesto del programma pluriennale formulato ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e successive modificazioni, un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione.

4. Il programma straordinario si svolge in poli di intensificazione sughericola, in territori di rilevante estensione compresi nella giurisdizione di uno o più Comuni, interessati da una diffusa presenza di piante da sughero, costituente soprassuoli puri o misti, coetanei o disetanei, nei quali mediante azione programmata, coordinata e costante è possibile conseguire un notevole incremento della produzione sughericola, in termini di superfici e di produttività.

Art. 467

Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola

1. Gli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in seguito denominati Ispettorati forestali, di cui **al capo III del titolo I**, comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero, i vincoli imposti e le autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute **nel presente capo**.

L.R. 4/1994
Art. 5

2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.

Art. 468

Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero

1. L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purché queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui **al capo III del titolo I**.

L.R. 4/1994
Art. 6

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle ceppaie entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.

3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso **al Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰⁰⁾.

5. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰¹⁾ è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

⁽²⁰⁰⁾ Comma da ritenersi così sostituito dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽²⁰¹⁾ Vedi nota n. 200.

Art. 469

Sanzioni per l'abbattimento delle piante da sughero senza autorizzazione

1. L'abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio, sia nella misura massima che nella misura minima, della sanzione prevista per l'abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).

L.R. 4/1994
Art. 7

2. Lo sradicamento di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione prevista per l'abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a 5 centimetri nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

Art. 470

Sanzioni per la recisione dei rami

1. È vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi nocimento alla pianta. Si considera danneggiata la pianta allorché vengano recisi i cimali o rami in misura superiore ad 1/3 della chioma.

L.R. 4/1994
Art. 8

2. La violazione delle disposizioni contenute nel [comma 1](#) comporta una sanzione amministrativa pari a quella prevista per la recisione di rami nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

Art. 471

Definizione di sughereta

1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli [474](#), [475](#), [476](#), [477](#), [478](#) e [479](#) sono considerati sugherete i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

L.R. 4/1994
Art. 9

- a) siano costituiti da piante da sughero, già demaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi più del quaranta per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;
- b) siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del cinquanta per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;

- c) siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettaro;
- d) siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.

Art. 472

*Definizione di alberature sparse di sughero
e formazioni di sughera degradate*

1. Sono da considerarsi alberature e formazioni degradate a sughera quei soprassuoli costituiti da piante di quercia da sughero, di qualsiasi età e sviluppo, che presentino i seguenti requisiti:

L.R. 4/1994
Art. 10

- a) siano costituite da piante di sughera, già demaschiate o meno, la cui copertura reale effettuata dalla chioma interessi almeno il venti per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta;
- b) i soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti almeno il venti per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
- c) i soprassuoli costituiti da ceppaie di quercia da sughero nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 150;
- d) i soprassuoli in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 150 per ettaro.

Art. 473

Individuazione delle sugherete

1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, anche su richiesta dei privati o dei Comuni, propongono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'individuazione provvisoria delle sugherete così come definite dall'articolo [471](#) alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli [474](#), [475](#), [476](#), [477](#), [478](#) e [479](#).

L.R. 4/1994
Art. 11

2. La proposta di individuazione è notificata al proprietario della sughereta ed al Comune.

3. Entro 60 giorni dalla notifica il proprietario o il Comune possono inviare osservazioni all'Assessorato della difesa dell'ambiente, anche tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e richiedere l'esclusione di determinate sugherete dai vincoli previsti dagli articoli [474](#), [475](#), [476](#), [477](#), [478](#) e [479](#).

4. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto individua le sugherete alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli [474](#), [475](#), [476](#), [477](#), [478](#) e [479](#).

Art. 474

Esercizio delle colture agrarie

1. L'esercizio nelle sugherete delle colture agrarie e gli interventi agronomici connessi, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

L.R. 4/1994
Art. 14

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso **al Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰²⁾.

5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso **il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰³⁾ non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 475

Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo [474](#) comporta una sanzione amministrativa:

L.R. 4/1994
Art. 15

- a) da euro 103,29 a euro 258,23 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di assenza di autorizzazione;
- b) da euro 25,82 a euro 103,29 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

⁽²⁰²⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽²⁰³⁾ Vedi nota n. 202.

Art. 476

Pascolo nelle sugherete

1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. L'autorizzazione non è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni.

L.R. 4/1994
Art. 16

2. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi.

3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni.

4. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso **al Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰⁴⁾.

7. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso **il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰⁵⁾ non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 477

Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo **476** sono punite con una sanzione amministrativa da euro 2,07 a euro 5,16 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.

L.R. 4/1994
Art. 17

⁽²⁰⁴⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽²⁰⁵⁾ Vedi nota n. 204.

Art. 478

Decespugliamento e diciocciamento

1. Il decespugliamento e il diciocciamento nelle sugherete sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

L.R. 4/1994
Art. 18

2. Il decespugliamento, inteso come estirpazione di cespugli e arbusti, è consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell'anno di estrazione del sughero, o in quello precedente, al fine di facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento in tal caso può essere praticato solamente attorno alle piante da sughero già demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni di estrazione del sughero.

3. Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti puri derivati da pregresse attività agricolo-pastorali è consentito senza autorizzazione.

4. Il decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito senza autorizzazione.

5. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

7. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso **al Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽²⁰⁶⁾.

8. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso **il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽²⁰⁷⁾ non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

9. Al fine di diminuire i danni provocati dagli incendi ed eliminare uno dei veicoli di propagazione dei medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo a fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco, in favore dei proprietari o possessori delle sugherete classificate ai sensi **del presente capo**. Il contributo è concesso previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli riguardi forestali, da parte del competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.

⁽²⁰⁶⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽²⁰⁷⁾ Vedi nota n. 206.

Art. 479

*Sanzioni per il decespugliamento
e il dicioccamento non autorizzati*

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo **478** comporta una sanzione amministrativa:

L.R. 4/1994
Art. 19

- a) da euro 103,29 a euro 258,23 per ettaro di terreno interessato, nel caso di assenza dell'autorizzazione;
- b) da euro 25,82 a euro 103,29 per ettaro di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 480

Demaschiatura

1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.

L.R. 4/1994
Art. 20

2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.

3. La violazione delle disposizioni contenute **nel presente articolo** comporta una sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

L.R. 4/1994
Art. 21

Art. 481

Estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a 10 anni.

L.R. 4/1994
Art. 22

2. La violazione delle disposizioni contenute **nel comma 1** comporta una sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

L.R. 4/1994
Art. 23

Art. 482

Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni

1. L'estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere autorizzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.

L.R. 4/1994
Art. 24

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso **al Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰⁸⁾.

5. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²⁰⁹⁾ è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Art. 483

Modalità dell'operazione di decortica

1. L'operazione di decortica deve essere condotta a regola d'arte e cioè senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o «mammina».

L.R. 4/1994
Art. 25

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel **comma 1** sono punite con la sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

Art. 484

Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni previste nei precedenti articoli possono essere revocate con provvedimenti motivati:

L.R. 4/1994
Art. 26

- a) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
- b) in caso di violazione delle disposizioni **del presente capo**;
- c) in caso di tagli generali o parziali;
- d) in caso di incendi;
- e) a causa di sopravvenute esigenze silvo-colturali.

Art. 485

Periodo di estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato da apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. In assenza del decreto l'estrazione del sughero è consentita dal 1° maggio al 30 settembre.

L.R. 4/1994
Art. 27

⁽²⁰⁸⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

⁽²⁰⁹⁾ Vedi nota n. 208.

2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettori forestali, sentita la Stazione sperimentale del sughero, terrà conto delle diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.

3. Coloro che intendono compiere estrazioni di sughero devono dare avviso alla stazione forestale competente per territorio.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel [comma 1](#) comporta una sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

5. La violazione della disposizione contenuta nel [comma 3](#) comporta una sanzione amministrativa da euro 25,82 a euro 51,65.

Art. 486

Recidiva

1. La misura delle sanzioni previste dagli articoli [469](#), [470](#), [471](#), [475](#), [477](#), [479](#), [480 comma 2](#), [481 comma 2](#), [483](#), [485](#) sono raddoppiate a carico di coloro nei cui confronti sia stata accertata definitivamente una violazione delle disposizioni contenute *negli articoli 468-491*.

L.R. 4/1994
Art. 28

Art. 487

Sanzioni previste da altre norme

1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione nazionale e regionale.

L.R. 4/1994
Art. 29

2. Per quanto concerne le sanzioni amministrative previste sia dall'articolo 26 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico, sia ***dal presente capo*** si applicano quelle più elevate.

Art. 488

Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431

1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge n. 431 del 1985 «Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» ⁽²¹⁰⁾.

L.R. 4/1994
Art. 30

⁽²¹⁰⁾ L'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ha abrogato il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione però degli articoli 1-*ter*e 1-*quinq*ues che contengono la disciplina dei vincoli di tutela ambientale e le relative procedure autorizzatorie e che pertanto continuano a trovare applicazione.

2. Le piante da sughero che rivestono particolare interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, potranno essere classificate come monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. La classificazione avviene con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, anche su motivata proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti locali, notificato ai proprietari ed al Sindaco del Comune interessato che provvede alla pubblicazione nell'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Contestualmente alla emanazione del provvedimento l'Assessore della difesa dell'ambiente determina la somma dovuta al proprietario a titolo di indennizzo, che non può essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie.

3. Il taglio, il danneggiamento e lo sradicamento di piante da sughero classificate e dichiarate monumento naturale costituiscono violazione e come tali soggiacciono alle sanzioni previste dalle norme in materia di tutela ambientale.

4. Potrà essere autorizzato il taglio delle piante da sughero classificate ai sensi del presente articolo, con provvedimento **del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente**⁽²¹¹⁾, solamente nell'ipotesi che la pianta abbia esaurito le funzioni vitali. L'accertamento è effettuato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 489

Competenza ad irrogare le sanzioni

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste **dal presente capo**.

L.R. 4/1994
Art. 31

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, «Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa».

3. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni contenute **negli articoli 468-491** sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto nel [comma 2](#).

⁽²¹¹⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

Art. 490

Esclusione e revoca delle provvidenze

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽²¹²⁾, con provvedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a 10 anni la concessione delle provvidenze previste nel **capo I** a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accertate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

L.R. 4/1994
Art. 33

Art. 491

Concessione delle provvidenze

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente assegna agli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le disponibilità del bilancio regionale per la concessione delle provvidenze previste **dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4**, sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell'articolo 4, lettera l), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

L.R. 4/1994
Art. 34

2. Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, **il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽²¹³⁾ autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

3. L'emissione di ordinativi superiori alla somma di euro 309.874,14 deve essere preventivamente autorizzata **dal Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽²¹⁴⁾.

Art. 492

Revoca delle provvidenze

1. Le provvidenze previste **dal presente capo** sono revocate con provvedimento **del Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente** ⁽²¹⁵⁾ se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

L.R. 4/1994
Art. 37

(212) Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

(213) Vedi nota n. 212.

(214) Vedi nota n. 212.

(215) Vedi nota n. 212.

Art. 493

Attività informativa

1. Gli Ispettorati ripartimentali curano che le disposizioni **del presente capo** siano portate a conoscenza degli interessati attraverso campagne mirate di prevenzione e informazione.

L.R. 4/1994
Art. 38

Capo II

TUTELA DEI LAGHI SALSI

Art. 494

Finalità

1. La Regione interviene per la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca onde favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

L.R. 64/1978
Art. 1

Art. 495

**Piano di interventi di valorizzazione,
utilizzo e salvaguardia degli stagni**

1. Per le finalità di cui al [precedente articolo](#), la Regione provvede alla formazione di un piano di interventi di valorizzazione, utilizzo e salvaguardia degli stagni.

L.R. 64/1978
Art. 2

2. Il piano è predisposto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente. Nelle stesse forme si provvede alla sua modificazione.

Art. 496

Predisposizione del piano

1. Per la predisposizione del piano e per la sua attuazione, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può avvalersi, oltre che della collaborazione dei labora-

L.R. 64/1978
Art. 3

tori provinciali di igiene e profilassi e di istituti universitari competenti, anche dell'opera di esperti ed organismi qualificati nelle materie attinenti agli interventi di cui ***al presente capo***.

Art. 497

Interventi per la valorizzazione dei laghi salsi

1. L'attuazione degli interventi nei compendi ittici per la valorizzazione dei laghi salsi, di cui ***al presente capo (...)***, è delegata agli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni e con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 della medesima legge regionale n. 24 del 1987.

L.R. 36/1994
Art. 4

Capo III

ANTINCENDIO

Art. 498

Servizi antincendi nelle campagne

1. Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'articolo 3, lettera c), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Amministrazione regionale, al fine di istituire o potenziare servizi di sicurezza antincendi nelle campagne, è autorizzata:

L.R. 28/1954
Art. 1

- a) ad assumere personale idoneo nel numero e per il tempo strettamente necessario;
- b) a concedere sovvenzioni o contributi per l'acquisto di apparecchi e materiali per l'attrezzatura di aie comunali, e premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi.

Art. 499

Affidamento ai Comuni

1. L'organizzazione dei servizi di cui alle **lettere a) e b) dell'articolo precedente** può essere affidata ai Comuni.

L.R. 28/1954
Art. 2

Art. 500

Personale adibito all'attività di prevenzione e lotta antincendi

1. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere adibito all'attività di prevenzione e lotta antincendi.

L.R. 24/1981
Art. 1

2. Per le finalità di cui al [comma precedente](#) trovano applicazione, oltre che il contratto 4 aprile 1980 di cui alla L.R. 21 agosto 1980, n. 26, gli altri atti aggiuntivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali degli operai forestali ed i rappresentanti sindacali dei datori di lavoro.

Art. 501

Fondi per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta antincendi

1. Sui fondi accreditati o da accreditare, destinati agli uffici dell'Amministrazione regionale gestori dei lavori di sistemazione idraulico-forestale potranno essere disposte ordinazioni di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo [500](#).

L.R. 24/1981
Art. 2

Art. 502

Ordinazione di beni e servizi

1. L'ordinazione di beni e servizi necessari alla conduzione dei lavori forestali, alla prevenzione e lotta antincendi e allo svolgimento di piani e programmi di tutela e difesa dell'ambiente può essere effettuata entro i limiti temporali degli esercizi finanziari di competenza.

L.R. 24/1981
Art. 3

2. Gli stessi beni e servizi possono essere utilizzati senza specifici vincoli di destinazione per tutte le attività ricadenti tra quelle elencate nel [primo comma](#) del presente articolo.

Art. 503

Stanziamenti annuali

1. Le spese relative all'applicazione ***degli articoli 500, 501 e 502*** sono contenute negli stanziamenti annuali destinati ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti dall'Amministrazione regionale.

L.R. 24/1981
Art. 5

Art. 504

Fondo regionale per la prevenzione degli incendi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un "Fondo regionale per la prevenzione degli incendi" presso un istituto di credito col quale verrà stipulata apposita convenzione per regolamentarne la gestione e l'utilizzazione.

L.R. 26/1984
Art. 68

2. Il fondo verrà utilizzato per la concessione di finanziamenti destinati all'esecuzione di opere colturali e infrastrutturali, necessarie a prevenire l'insorgenza e lo sviluppo degli incendi nei territori interessati da impianti di forestazione produttiva.

3. Il finanziamento verrà concesso per una sola volta, per ettaro rimboschito, alle imprese proprietarie degli impianti, secondo parametri fissati annualmente dall'Amministrazione regionale, in relazione ai costi da sostenere.

4. Il finanziamento, coi relativi interessi determinati ai sensi del [successivo comma](#), dovrà essere rimborsato in due quote: la prima, in misura pari al quaranta per cento al periodo del primo taglio produttivo, la seconda, per la restante parte, al periodo del secondo taglio. Comunque, il rimborso della prima quota dovrà avvenire tra l'ottavo ed il dodicesimo anno dall'impianto e la seconda tra il quindicesimo ed il diciottesimo anno dall'impianto.

5. La somma da rimborsare sarà pari all'importo delle anticipazioni ricevute, maggiorate degli interessi annuali capitalizzati ad un tasso di favore pari a quello applicato nelle operazioni di credito agrario di miglioramento, vigente al momento dell'erogazione.

6. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla stipulazione di apposita polizza assicurativa contro la perdita del prodotto, in modo che venga coperta al netto la somma erogata.

7. Nel finanziamento potrà essere incluso anche un contributo attualizzato sul premio di assicurazione, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo dei premi annuali.

8. La dotazione del fondo è stabilita in euro 1.032.913,80.

Art. 505

Modifica del fondo regionale per la prevenzione degli incendi

1. A parziale modifica della normativa fissata [con il precedente articolo](#), si stabilisce quanto segue:

L.R. 12/1985
Art. 41, c. 1

- 1) gli interessi gravanti sui mutui concessi a valere sul fondo potranno essere rimborsati anche con scadenza semestrale;

- 2) il contributo sul premio di assicurazione potrà essere pagato anche in concomitanza col pagamento dei premi e dovrà riguardare solo la polizza integrativa per i lavori finanziati, fermo restando che il premio della polizza base contro il rischio degli incendi è a carico delle imprese proprietarie degli impianti e dovrà prevedere l'aggiornamento dei valori assicurati.

Capo IV

FORESTAZIONE E SILVICOLTURA

Sezione I

Forestazione

Art. 506

Interventi di forestazione

1. L'Amministrazione regionale può provvedere alla esecuzione degli interventi di forestazione ed opere connesse mediante concessione dei relativi lavori agli enti locali e loro Consorzi.

L.R. 26/1984
Art. 66

Art. 507

Collaudo lavori di sistemazione idraulico-forestale

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare tecnici ed esperti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, qualificati nel settore dell'economia forestale e montana, per il collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, ancorché finanziati con fondi regionali, statali e comunitari.

L.R. 44/1986
Art. 109

Art. 508

Verifica dell'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale e dei cantieri di lavoro per scavi archeologici

1. Il certificato di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, di importo non superiore ad un miliardo, finanziati dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con fondi del bilancio regionale o provenienti da altre fonti, realizzati a cura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o del-

L.R. 13/1991
Art. 13

l'*Ente foreste*⁽²¹⁶⁾, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione secondo i criteri previsti dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

2. L'importo di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 111, relativo ai cantieri per scavi archeologici, è elevato a euro 103.291,38; qualora il Direttore dei lavori sia architetto od ingegnere, l'importo anzidetto è elevato a euro 258.228,45.

Art. 509

Perizie dei lavori di sistemazione idraulico-forestali

1. Le perizie dei lavori di sistemazione idraulico-forestali eseguiti in economia da parte degli uffici forestali del Servizio ripartimentale delle foreste e dell'*Ente foreste*⁽²¹⁷⁾ non sono soggette al parere degli uffici o Comitati previsti dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni.

L.R. 2/1994
Art. 60

Art. 510

Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale

1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del Dirigente competente.

L.R. 24/1999
Art. 7

2. Le opere di cui al [comma 1](#) possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'Ente.

Art. 511

Bacini montani

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la delimitazione, classificazione e studio dei bacini montani dell'Isola, nell'ambito dei quali attuare le opere di sistemazione idraulico-forestale considerate urgenti ed indifferibili per la sistemazione dei terreni in fase di erosione.

L.R. 11/1988
Art. 131,
cc. 1, 2

⁽²¹⁶⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 18 L.R. 24/1999 (art. 24 del presente testo unico).

⁽²¹⁷⁾ Vedi nota n. 216.

2. Per il raggiungimento degli scopi predetti la Regione può avvalersi dell'opera di privati professionisti nonché di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari mediante apposite convenzioni.

Sezione II

Silvicoltura

Art. 512

Vincolo idrogeologico

1. I terreni con soprassuolo boschivo - esclusi quelli con cespugliame della bassa macchia mediterranea - con chiome interessanti con la proiezione almeno il cinquanta per cento della superficie del terreno, o che comunque comprendono più di cento piante o ceppaie per ettaro, in considerazione della protezione che offrono al suolo, possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico.

L.R. 13/1959
Art. 1

2. Sono considerati alberatura sparsa, ancorchè presentino i requisiti di cui al [precedente comma](#), i soprassuoli interessanti una superficie inferiore ad un ettaro.

Art. 513

Notificazione e opposizione al vincolo idrogeologico

1. L'applicazione del [precedente articolo](#) è subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.

L.R. 13/1959
Art. 2

2. Entro sessanta giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l'esclusione dal vincolo dei terreni.

3. ***Il Dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente*** deve decidere sulla domanda con ***sua determinazione***⁽²¹⁸⁾, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. La richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo.

⁽²¹⁸⁾ Comma da ritenersi così modificato dall'art. 8 L.R. 31/1998.

Art. 514

Norme applicabili

1. Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo **512**, essendo vincolati per scopi idro-geologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia forestale vigenti.

*L.R. 13/1959
Art. 3*

2. Ai terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo **512** si applicano le disposizioni ***del presente capo*** e quelle stabilite con leggi dello Stato, purché non in contrasto con la medesima.

Art. 515

Determinazioni su vincolo idrogeologico

1. Nelle more di trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico, le stesse sono attribuite alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le Camere di commercio competenti per territorio sono delegate a portare a compimento i procedimenti in carico alla data del **22 aprile 2002**. Restano ferme le disposizioni previste dal regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, inerenti le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni.

*L.R. 7/2002
Art. 14, c. 17*

Art. 516

Limitazioni al pascolo

1. Nei terreni di cui all'articolo **512** è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le seguenti limitazioni:

*L.R. 13/1959
Art. 4*

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, a seguito di deliberazione della Camera di commercio⁽²¹⁹⁾, industria e agricoltura, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, può essere altresì vietato il pascolo fino a che venga assicurata la ricostituzione dei boschi stessi.

⁽²¹⁹⁾ In merito alla competenza ad adottare tale deliberazione si veda quanto disposto dall'art. **515**.

Art. 517

Divieto di accensione di fuochi

1. Durante il periodo 15 giugno - 30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'articolo **512**. *L.R. 13/1959
Art. 5*

2. I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all'articolo **512**, i quali durante detto periodo volessero accendere fuochi sul proprio fondo, devono darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per l'accensione.

3. Chiunque esercita attività da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è obbligato, durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita da qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno cinque metri, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.

4. Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con r.d.l. 14 luglio 1898, n. 368, purché non in contrasto con le norme ***del presente capo***.

Art. 518

Incremento della silvicoltura

1. L'Amministrazione regionale per favorire l'incremento della silvicoltura è autorizzata: *L.R. 13/1959
Art. 6*

- a) a concedere un contributo fino al settantacinque per cento della spesa occorrente - oltre alla direzione tecnica gratuita - per la esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati;
- b) a concedere gratuitamente i semi e le piantine in aggiunta alle precedenti provvidenze.

2. La liquidazione dei sussidi e contributi previsti nel presente articolo viene effettuata per due terzi all'atto del collaudo dei lavori, e per un terzo allo scadere del terzo anno successivo al collaudo medesimo sempre che il soprassuolo si trovi in soddisfacenti condizioni vegetative.

Art. 519

Opere per la difesa dei boschi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata:

L.R. 13/1959
Art. 7

- a) ad effettuare il censimento delle zone per le quali sia particolarmente necessario predisporre un organico programma di opere per la difesa del suolo attraverso il rimboschimento;
- b) a concedere contributi fino al sessanta per cento della spesa occorrente - stabilita dall'Ispettorato ripartimentale forestale competente - a favore di privati ed enti pubblici per l'esecuzione delle seguenti opere: apertura di viali parafuoco, dicioccamento di sottoboschi, costruzione di muri divisorii o di confine, apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento incendi, fabbricati di servizi, ed ogni altra opera utile per la difesa antincendi dei boschi e per il miglior governo del soprassuolo, messa in opera di palorci, di fili a sbalzo e di teleferiche, completi di attrezzature per il trasporto del sughero e di altri materiali legnosi⁽²²⁰⁾.

2. L'esecuzione di dette opere nei boschi comunali può essere effettuata, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, direttamente dall'Amministrazione regionale.

3. Sempre a cura dell'Amministrazione regionale possono essere eseguite opere ed opportunamente organizzati altri servizi di interesse generale per una organica attività di prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne.

Art. 520

Contributi per la prevenzione degli incendi

1. Le Amministrazioni comunali, o consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendono predisporre un'organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta necessaria per acquisto di materiale speciale antincendi e, in caso di sinistro, un contributo non superiore al trenta per cento della spesa sostenuta per le operazioni di estinzione.

L.R. 13/1959
Art. 8

⁽²²⁰⁾ Lettera così integrata dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37. L'art. 5 della L.R. 37/1989 è stato abrogato dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

Art. 521

Acquisizione di territorio boschivo da parte della Regione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'articolo 111 e seguenti del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267.

L.R. 13/1959
Art. 9

Capo V

INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ DI CAVA

Art. 522

Definizione

1. (...) Per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di un giacimento, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale volto alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

L.R. 30/1989
Art. 31

Art. 523

Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse⁽²²¹⁾

1. La Regione promuove il recupero ambientale, di cui all'articolo 522, delle aree di cava dismesse.

L.R. 30/1989
Art. 32

2. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria, è istituito un "Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse", finanziato dall'Amministrazione regionale e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) eliminazione sistematica di tutte le discariche di cava, non in uso, ove non siano organicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, anche se di formazione antecedente ***alla data del 1° luglio 1989***;
- b) esecuzione di opere di risanamento delle aree di cava dismesse e di quelle liberate dalle discariche;

⁽²²¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1998, n. 15.

- c) opere di miglioramento ambientale di aree di uso pubblico connesse alle aree di cava dismesse.

Art. 524

Programma di interventi⁽²²²⁾

1. L'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, predispone un programma annuale degli interventi di cui all'articolo **523**, anche sulla base dei progetti presentati dai Comuni territorialmente interessati.

*L.R. 30/1989
Art. 35*

2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria che affida in delega ai Comuni interessati l'attuazione degli interventi di cui al **comma 1**.

Art. 525

Fondo di ripristino ambientale

1. In deroga alla legge regionale 21 maggio 1998, n. 15, permangono in capo all'Assessorato della difesa dell'ambiente le competenze relative all'attuazione degli interventi ricompresi nei programmi finanziati in conto degli stanziamenti di bilancio relativi al "Fondo di ripristino ambientale" di cui ***ai precedenti articoli del presente capo***, fino al loro esaurimento, esclusi gli stanziamenti inerenti ai programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modifiche e integrazioni.

*L.R. 1/1999
Art. 35, c. 2*

Capo VI

FONDO PER INTERVENTI DI TIPO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE;

Art. 526

Fondo per interventi di tipo ambientale⁽²²³⁾

1. Nelle more di una disciplina regionale organica, sono recepite le disposizioni contenute nei commi dal 24 al 41 della legge 23 dicembre 1995, n. 549 istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; il tributo è

*L.R. 37/1998
Art. 37, c. 3*

⁽²²²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 maggio 1998, n. 15.

⁽²²³⁾ Articolo così modificato dall'art. 14, comma 16 L.R. 7/2002.

dovuto nella misura minima definita dall'articolo 3, comma 38, della predetta legge ed è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono effettuate operazioni di deposito. L'Assessore competente in materia di ambiente adotta gli atti di indirizzo a' termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Il venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo istituito dall'articolo 3, comma 24⁽²²⁴⁾, della medesima legge n. 549 del 1995, al netto della quota del dieci per cento spettante alle Province a' termini del comma 27 dello stesso articolo, è destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale, specificatamente richiamati nel medesimo comma 27; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'ammontare del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti di cui **al comma 1** è determinato, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti solidi e fanghi palpabili, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, nei limiti previsti dalla legge n. 549 del 1995.

L.R. 3/2003
Art. 20,
c.c. 9, 10

3. Le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario relative al tributo di cui al **comma 2** sono delegate alle Province. Alle stesse sono attribuite le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, fatta eccezione per quelle derivanti dal recupero di imposte che devono essere riversate al bilancio regionale nel mese successivo a quello della riscossione.

Art. 527

Valutazione di impatto ambientale

1. In attuazione delle disposizioni comunitarie e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", si dispone che:

L.R. 1/1999
Art. 31

a) sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui

⁽²²⁴⁾ L'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recita: "Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915". Con d.m. 18 luglio 1996, per l'anno 1996 è stato determinato l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica.

- all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o nelle aree proposte dall'Amministrazione regionale per l'inserimento nella rete "natura 2000" e in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Nelle aree delimitate ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ⁽²²⁵⁾;
- b) gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati; ⁽²²⁶⁾
 - c) la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - d) l'Assessorato della difesa dell'ambiente è l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria; per tale funzione si avvale della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, l'Assessorato della difesa dell'ambiente provvede di concerto con l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
 - e) la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata, a cura e spese del proponente, presso gli uffici della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli organismi di gestione;
 - f) contemporaneamente alla trasmissione di cui al [punto d\)](#), il proponente provvede, a proprie spese, a fare pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito;
 - g) l'istruttoria dovrà essere conclusa, con un giudizio motivato, entro cento-cinquanta giorni dal ricevimento della domanda, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

2. Per i progetti di infrastrutture, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ammessi a finanziamento nell'ambito

⁽²²⁵⁾ Lettera già sostituita dall'articolo 17 L.R. 17/2000 e così ulteriormente modificata dall'art. 20, comma 12 L.R. 3/2003.

⁽²²⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 13 L.R. 3/2003.

del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite al [comma 1, lettera a\)](#), si dispone che:

- a) la Regione, sentiti i Comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui alla successiva [lettera b\)](#), se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al [comma 1](#);
- b) il soggetto attuatore, dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l'annuncio dell'attivazione della procedura di cui alla [lettera a\)](#);
- c) qualora la verifica di cui alla [lettera a\)](#) si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla [lettera b\)](#).

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente tiene e cura l'aggiornamento degli elenchi dei progetti di cui ai [commi 1 e 2](#).

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.

Art. 528

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. Con decreto del Presidente della Regione, a seguito della deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati da esprimersi entro 30 giorni dalla proposta, le aree caratterizzate da gravi alterazioni ecologiche che comportino rischi per l'ambiente e per la popolazione sono individuate e dichiarate "aree ad elevato rischio di crisi ambientale"; detta dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

*L.R. 7/2002
Art. 14,
cc. 9, 10*

2. Con successivo decreto del Presidente della Regione, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, è definito, per ciascuna delle aree di cui al [comma 1](#), un piano di risanamento finalizzato all'adozione delle misure prioritarie atte a rimuovere le situazioni di rischio, ripristinare e tutelare l'equilibrio ambientale anche attraverso deleghe di funzioni.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo ~~194~~, comma 3 (...).

a) MAMMIFERI PRESENTI IN SARDEGNA E NELLE SUE ACQUE TERRITORIALI:

- * tutte le specie di cetacei (Cetacea)
- * tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera)
- * Ghiro (Glis glis)
- Martora (Martes martes)
- Gatto selvatico (Felis silvestris)
- * Foca monaca (Monachus monachus)
- * Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)
- * Daino (Dama dama)
- * Muflone (Ovis musimon)
- * Capra selvatica (Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara

b) UCCELLI NIDIFICANTI:

- Svasso maggiore (Podiceps cristatus)
- * Berta maggiore (Calonectris diomedea)
- * Berta minore (Puffinus puffinus)
- * Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)
- Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis)
- Cormorano dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
- Tarabuso (Botaurus stellaris)
- Tarabusino (Ixobrychus minutus)
- * Nitticora (Nycticorax nycticorax)
- * Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)
- * Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)
- * Garzetta (Egretta garzetta)
- * Airone rosso (Ardea purpurea)
- * Mignattaio (Plegadis falcinellus)
- * Fenicottero (Phoenicopterus ruber)
- * Volpoca (Tadorna tadorna)
- * Fistione turco (Netta rufina)
- * Moretta tabaccata (Aythya nyroca)
- * Nibbio reale (Milvus milvus)
- * Grifone (Gyps fulvus)
- Falco di palude (Circus aeruginosus)

- * Albanella minore (*Circus pygargus*)
- Sparviere (*Accipiter nisus*)
- * Astore sardo (*Accipiter gentilis arrigonii*)
- Poiana (*Buteo buteo*)
- * Aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
- * Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*)
- Gheppio (*Falco tinnunculus*)
- * Grillaio (*Falco naumanni*)
- Lodolaio (*Falco subbuteo*)
- * Falco della regina (*Falco eleonora*)
- Pellegrino (*Falco peregrinus*)
- Schiribilla grigiata (*Porzana pusilla*)
- * Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*)
- * Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*)
- Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)
- * Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)
- * Occhione (*Burhinus oedicephalus*)
- * Pernice di mare (*Glareola pratincola*)
- * Pettegola (*Tringa totanus*)
- Gabbiano comune (*Larus ridibundus*)
- * Gabbiano roseo (*Larus genei*)
- * Gabbiano corso (*Larus audouinii*)
- * Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*)
- * Sterna comune (*Sterna hirundo*)
- * Fraticello (*Sterna albifrons*)
- Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*)
- Martin pescatore (*Alcedo atthis*)
- * Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*)
- Picchio rosso minore (*Picoides minor*)
- Calandra (*Melanocorypha calandra*)
- Rondine rossiccia (*Hirundo daurica*)
- Spioncello (*Anthus spinoletta*)
- * Merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*)
- Culbianco (*Oenanthe oenanthe*)
- Codirossone (*Monticola saxatilis*)
- Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*)
- * Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

c) UCCELLI OSPITI NON NIDIFICANTI:

- Strolaga mezzana (*Gavia arctica*)
- Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)

Cicogna nera (*Ciconia nigra*)
Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*)
Spatola (*Platalea leucorodia*)
Falco pecchiaolo (*Pernis apivorus*)
Nibbio bruno (*Milvus migrans*)
Aquila di mare (*Haliaetus albicilla*)
Gipeto (*Gypaetus barbatus*)
Biancone (*Circaetus gallicus*)
Albanella reale (*Circus cyaneus*)
Aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*)
Aquila minore (*Aquila pennatus*)
Falco pescatore (*Pandion haliaetus*)
Smeriglio (*Falco columbarius*)
Sacro (*Falco cherrug*)
Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)
Croccolone (*Gallinago media*)
Combattente (*Philomachus pugnax*)
Piro piro boschereccio (*Tringa glareola*)
Sterna maggiore (*Sterna caspia*)
Beccapesci (*Sterna sandvicensis*)
Mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*)
Mignattino alibianchi (*Chlidonias leucopterus*)
Mignattino (*Chlidonias niger*)
Gufo di palude (*Asio flammeus*)

d) RETTILI PRESENTI IN SARDEGNA:

* Tartaruga marina comune (*Caretta caretta*)
Dermochelide coreacea (*Dermochelys coriacea*)
Tartaruga verde (*Chelonia mydas*)
* Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)
Testuggine comune (*Testudo hermanni*)
Testuggine greca (*Testudo grega*)
Testuggine marginata (*Testudo marginata*)
Tarantolino (*Phyllodactylus europaeus*)
Algiroide nano (*Algyroides fitzingeri*)
Lucertola di Bedriaga (*Archaeolacerta bedriagae*)
* Lucertola tirrenica (*Podarcis tiliguerta ranzii* e *podarcis tiliguerta toro*)
* Colubro ferro di cavallo (*Coluber hippocrepis*)
* Saettone (*Elaphe longissima*)
Biscia del collare (*Natrix natrix cetti*)
Camaleonte (*Chamaeleo chamaeleon*)

e) ANFIBI RIPRODUCENTISI IN SARDEGNA:

Euproctto sardo (*Euproctus platycephalus*)

Geotritone dell'Iglesiente (*Speleomantes genei*)

Geotritone imperiale (*Speleomantes imperialis*)

Geotritone del Supramonte (*Speleomantes supramontis*)

Geotritone del Monte Albo (*Speleomantes flavus*)

Discoglosso sardo (*Discoglossus sardus*)

Rana verde (*Rana esculenta*)

* Specie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat.

ALLEGATO **B***

SINTESI DELLE AREE INCLUSE
NEL PIANO DEI PARCHI

di cui al [Titolo IV](#)

* Si riporta di seguito l'elenco delle aree incluse nel Piano dei parchi. Per le delimitazioni cartografiche delle singole aree, si veda il supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 22 del 16 giugno 1989.

AREE INCLUSE NEL PIANO DEI PARCHI

N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	ESTENSIONE (HA)	PROPOSTA DI TUTELA
1	GENNARGENTU	Aritzo Arzana Baunei Desulo Dorgali Fonni Gairo Oliena Orgosolo Seui Talana Urzulei Ussassai Villagrande Strisaili	NUORO	59.102	Parco naturale
2	LIMBARA	Berchidda Calangianus Oschiri Tempio Pausania	SASSARI	19.833	Parco naturale
3	MONTE LINAS - MARGANAI ORIDDA - MONTIMANNU	Domusnovas Fluminimaggiore Gonnosfanadiga Iglesias Villacidro	CAGLIARI	22.220	Parco naturale
4	MARGHINE - GOCEANO	Anela Birori Bolotana Bono Bortigali Bottida Bultei Burgos Esporlatu Illorai Lei Macomer Pattada Silanus	SASSARI NUORO	36.782	Parco naturale

N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	ESTENSIONE (HA)	PROPOSTA DI TUTELA
5	MONTE ARCI	Ales Marrubiu Masullas Morgongiori Palmas Arborea Pau Santa Giusta Siris Usellus Villaurbana Villaverde	ORISTANO	13.560	Parco naturale
6	MONTIFERRU - SINIS	Bonarcado Cabras Cuglieri Milis Narbolia Nurachi Oristano Riola Sardo Santulussurgiu San Vero Milis Scano Montiferro Seneghe	ORISTANO	42.664	Parco naturale
7	GIARA	Albagiara Assolo Barumini Genoni Genuri Gesturi Gonnosnò Nuragus Nureci Senis Setzu Sini Tuili Usellus	CAGLIARI NUORO ORISTANO	12.102	Parco naturale

N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	ESTENSIONE (HA)	PROPOSTA DI TUTELA
8	SETTEFRATELLI - MONTE GENIS	Burcei Castiadas Maracalagonis Quartucciu Quartu S. Elena San Vito Sinnai Villasalto Villasimius	CAGLIARI	58.456	Parco naturale
9	SULCIS	Assemini Capoterra Domusdemaria Masainas Narcao Nuxis Pula Santadi Sarroch Siliqua Teulada Uta Villamassargia Villaperuccio Villa San Pietro	CAGLIARI	68.868	Parco naturale

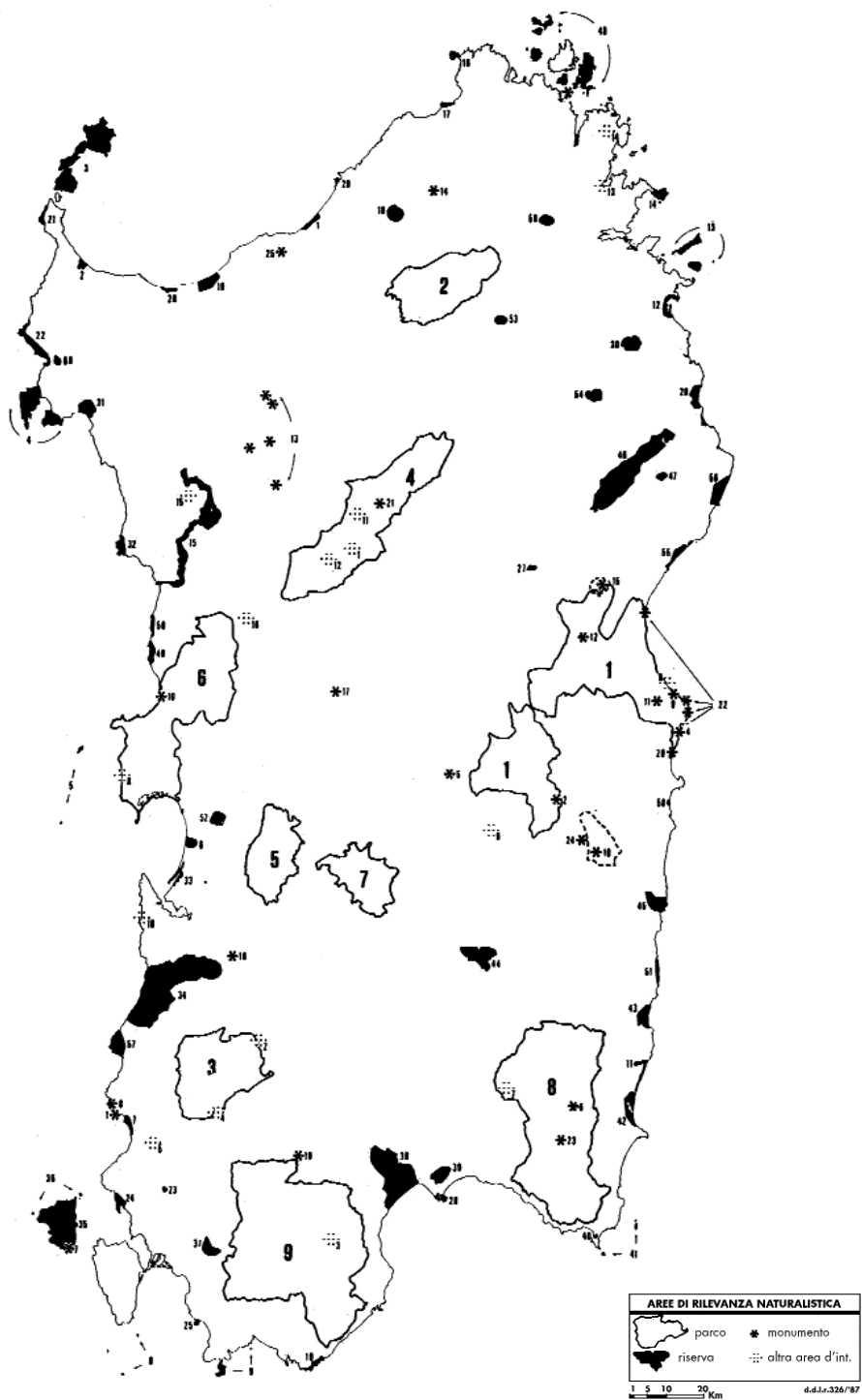
N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	ESTENSIONE (HA)	PROPOSTA DI TUTELA
1	FOCI DEL COGHINAS	Badesi Valledoria	SASSARI	275	Riserva naturale
2	STAGNO DI PILO	Sassari	SASSARI	362	Riserva naturale
3	ASINARA	Porto Torres	SASSARI	4.800	Riserva naturale
4	CAPO CACCIA E PUNTA GIGLIO	Alghero	SASSARI	2.515	Riserva naturale
5	ISOLE DEL MAL DI VENTRE E DEL CATALANO	Cabras	ORISTANO	100	Riserva naturale
6	S'ENA ARRUBIA	Arborea	ORISTANO	239	Riserva naturale
7	COSTA DI NEBIDA	Iglesias	CAGLIARI	116	Riserva naturale
8	ISOLE DEL TORO E DELLA VACCA	Sant'Antioco	CAGLIARI	25	Riserva naturale
9	ISOLA ROSSA E CAPO TEULADA	Domusdemaria	CAGLIARI	282	Riserva naturale
10	CAPO SPARTIVENTO E STAGNI DI CHIA	Domusdemaria	CAGLIARI	401	Riserva naturale
11	SA PRAIA E VECCHIE FOCI DEL FLUMENDOSA	Muravera Villaputzu	CAGLIARI	407	Riserva naturale
12	STAGNO DI S. TEODORO	San Teodoro	NUORO	750	Riserva naturale
13	ISOLE TAVOLARA, MOLARA E MOLAROTTO	Olbia	SASSARI	1.075	Riserva naturale
14	CAPO FIGARI E FIGAROLO	Golfo Aranci	SASSARI	458	Riserva naturale
15	VALLE DEL TEMO	Bosa Cossoine Mara Monteleone Roccadoria Padria Romana Villanova Monteleone	NUORO SASSARI	4.669	Riserva naturale
16	CAPO TESTA	S. Teresa di Gallura	SASSARI	220	Riserva naturale
17	MONTE ROSSO	Tempio Pausania	SASSARI	90	Riserva naturale
18	PIANA DEI GRANDI SASSI E PIETRE BALLERINE DELLA GALLURA	Aggius	SASSARI	808	Riserva naturale
19	PLATAMONA	Sorso	SASSARI	581	Riserva naturale
20	STAGNO DI PLATAMONA	Sorso	SASSARI	165	Riserva naturale
21	CAPO FALCONE	Sassari	SASSARI	376	Riserva naturale
22	PORTO PALMAS PUNTA LU CAPARRORI	Sassari	SASSARI	1.105	Riserva naturale
23	BARBUSI	Carbonia	CAGLIARI	32	Riserva naturale
24	PUNTA DELL'ALIGA	Portoscuso S. Giovanni Suergiu	CAGLIARI	507	Riserva naturale

N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	ESTENSIONE (HA)	PROPOSTA DI TUTELA
25	PORTO PINO	Giba	CAGLIARI	70	Riserva naturale
26	CAPO S. ELIA	Cagliari	CAGLIARI	192	Riserva naturale
27	MONTE ORTOBENE	Nuoro	NUORO	248	Riserva naturale
28	STAGNO DI POSADA	Posada	NUORO	771	Riserva naturale
29	ISOLA ROSSA DI BADESI	Trinità d'Agultu	SASSARI	38	Riserva naturale
30	MONTE NIEDDU	Buddusò S. Teodoro	NUORO SASSARI	2.767	Riserva naturale
31	STAGNO DI CALICH	Alghero	SASSARI	702	Riserva naturale
32	CAPO MARRARGIU	Montresta	NUORO	298	Riserva naturale
33	MARCEDDI' (STAGNI DI CORRU S'ITTIRI E S. GIOVANNI)	Arborea Arbus Guspini Terralba	CAGLIARI ORISTANO	1.863	Riserva naturale
34	MONTE ARCUENTU E RIO PISCINAS	Arbus Gonnosfanadiga Guspini	CAGLIARI	10.972	Riserva naturale
35 36	ISOLA DI S. PIETRO E ISOLE PIANA, DEI RATTI, DEL CORNO	Carloforte	CAGLIARI	5.024	Riserva naturale
37	LAGO DI MONTE PRANU	Giba S. Giovanni Suergiu Tratalias Villaperuccio	CAGLIARI	1.480	Riserva naturale
38	SANTA GILLA	Assemini Cagliari	CAGLIARI	5.674	Riserva naturale
39	MOLENTARGIUS	Cagliari Quartu S. Elena Quartucciu	CAGLIARI	1.622	Riserva naturale
40	STAGNO DI NOTTERI	Villasimius	CAGLIARI	55	Riserva naturale
41	ISOLE DI SERPENTARA E DEI CAVOLI	Villasimius	CAGLIARI	68	Riserva naturale
42	STAGNO DI COLOSTRAI	Muravera	CAGLIARI	867	Riserva naturale
43	STAGNI DI MURTAS E S'ACQUA DURCI	Villaputzu	CAGLIARI	691	Riserva naturale
44	LAGO MULARGIA	Nurri Orroli Siurgus Donigala	CAGLIARI NUORO	3.180	Riserva naturale
45	MONTE FERRU DI TERTENIA	Gairo Tertenia	NUORO	976	Riserva naturale
46	MONTE ALBO	Irgoli Loculi Lodè Lula Siniscola	NUORO	6.708	Riserva naturale

N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	ESTENSIONE (HA)	PROPOSTA DI TUTELA
47	MONTE SENES	Irgoli	NUORO	100	Riserva naturale
48	ARCIPELAGO DI LA MADDALENA	La Maddalena	SASSARI	4.937	Riserva naturale
49	CAPU NIEDDU E FOGHE -	Cuglieri	ORISTANO	715	Riserva naturale
50	CORONA NIEDDA	Tresnuraghes			
51	SERRA 'E MARI	Arzana	NUORO	622	Riserva naturale
52	PAULI MAIORI	Palmas Arborea Santa Giusta	ORISTANO	572	Riserva naturale
53	PUNTA S'UNTURZU	Berchidda	SASSARI	375	Riserva naturale
54	TEPIORA (PIRAS)	Bitti	NUORO	453	Riserva naturale
55	PALUDE DI USALLA	Dorgali Orosei	NUORO	704	Riserva naturale
56	BERCHIDA - BIDDEROSA	Orosei Siniscola	NUORO	562	Riserva naturale
57	CAPO PECORA	Arbus Fluminimaggiore	CAGLIARI	1.659	Riserva naturale
58	STAGNO DI ORRI'	Tortolì	NUORO	17,50	Riserva naturale
59	MONTE DI PINU DI TELTI	Olbia S. Antonio di Gallura Telti	SASSARI	473	Riserva naturale
60	LAGO DI BARATZ	Sassari	SASSARI	163,12	Riserva naturale

N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	PROPOSTA DI TUTELA
1	PAN DI ZUCCHERO E FARAGLIONI DI MASUA	Iglesias	CAGLIARI	Monumento naturale
2	PERDA LIANA DI SEUI TONNERI	Gairo	NUORO	Monumento naturale
3	CAPO D'ORSO	Palau	SASSARI	Monumento naturale
4	PERDA LONGA DI BAUNEI	Baunei	NUORO	Monumento naturale
5	TEXILE DI ARITZO	Aritzo	NUORO	Monumento naturale
6	ARCO DELL'ANGELO	San Vito	CAGLIARI	Monumento naturale
7	COLONNE DI CARLOFORTE	Carloforte	CAGLIARI	Monumento naturale
8	CANAL GRANDE DI NEBIDA	Iglesias	CAGLIARI	Monumento naturale
9	PUNTA GOLORITZE' DI BAUNEI	Baunei	NUORO	Monumento naturale
10	S'ARCHITTU DI SANTA CATERINA	Cuglieri	ORISTANO	Monumento naturale
11	SU STERRU DI BAUNEI	Baunei	NUORO	Monumento naturale
12	SU SERCONE	Orgosolo	NUORO	Monumento naturale
13	CRATERI VULCANICI DEL MEILOGU	Borutta Giave Ploaghe Siligo Thiesi	SASSARI	Monumento naturale
14	MONTE PULCHIANA DI AGGIUS	Tempio Pausania	SASSARI	Monumento naturale
15	COLATA BASALTICA SU GRANITI DI GOLLEI	Dorgali Oliena	NUORO	Monumento naturale
16	VALLE SCISTOSA DEL RIO PARDU	Gairo Ierzu Osini Ulassai	NUORO	Monumento naturale
17	TRONCHI FOSSILI DI ZURI-SODDI'	Tadasuni	ORISTANO	Monumento naturale
18	BASALTI COLONNARI DI GUSPINI	Guspini	CAGLIARI	Monumento naturale
19	DOMOANDESITICO DI ACQUAFREDDA	Siliqua	CAGLIARI	Monumento naturale
20	OLIVASTRI DI S. MARIA NAVARRESE	Baunei	NUORO	Monumento naturale
21	TASSI DI SOS NIBEROS	Bono	SASSARI	Monumento naturale
22	GROTTE LITORANEE DI BAUNEI DORGALI	Baunei Dorgali	NUORO	Monumento naturale
23	VETTE DEI SETTEFRATELLI	Sinnai	CAGLIARI	Monumento naturale
24	SCALA DI S. GIORGIO DI OSINI	Osini	NUORO	Monumento naturale

N.	DENOMINAZIONE	COMUNI	PROVINCE	PROPOSTA DI TUTELA
1	MULARZA NOA DI BOLOTANA	Bolotana	NUORO	Area di rilevante interesse naturalistico
2	SA SPENDULA DI VILLACIDRO	Villacidro	CAGLIARI	Area di rilevante interesse naturalistico
3	BIDDA MORES	Capoterra Sarroch	CAGLIARI	Area di rilevante interesse naturalistico
4	GROTTA DI SAN GIOVANNI	Domusnovas	CAGLIARI	Area di rilevante interesse naturalistico
5	GROTTA DI SANTA BARBARA	Gonnesa	CAGLIARI	Area di rilevante interesse naturalistico
6	CASCATA DI SU TURRUNU DI SADALI E SEULO	Seulo	NUORO	Area di rilevante interesse naturalistico
7	FORESTA DI TUVIOIS DI SINNAI	Sinnai	CAGLIARI	Area di rilevante interesse naturalistico
8	SPIAGGIA DI IS ARUTAS	Cabras	ORISTANO	Area di rilevante interesse naturalistico
9	FORESTA DI ISPULIGI DE NIE DI BAUNEI	Baunei	NUORO	Area di rilevante interesse naturalistico
10	DUNE DI TORRE DEI CORSARI	Arbus	CAGLIARI	Area di rilevante interesse naturalistico
11	FORESTA DI BURGOS	Burgos	SASSARI	Area di rilevante interesse naturalistico
12	FORESTA DI BADDE SALIGHES	Bonorva	SASSARI	Area di rilevante interesse naturalistico
13	FIORDO DI CUGNANA	Olbia	SASSARI	Area di rilevante interesse naturalistico
14	MONTE MORO DI OLBIA	Arzachena	SASSARI	Area di rilevante interesse naturalistico
15	MONTE MINERVA DI VILLANOVA MONTELEONE	Villanova Monteleone	SASSARI	Area di rilevante interesse naturalistico
16	S. ANTONIO DI MACOMER	Macomer	NUORO	Area di rilevante interesse naturalistico

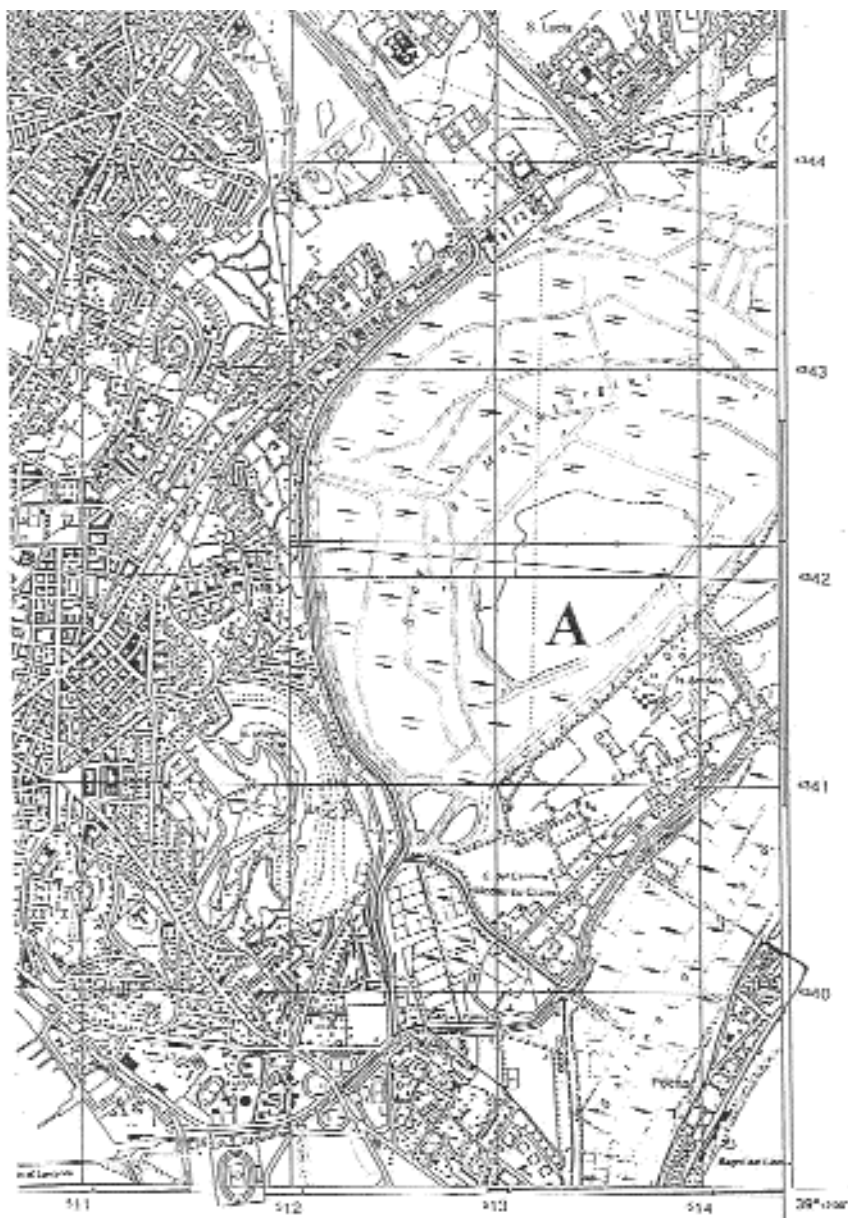




ALLEGATO **D**
PARCO DI PORTO CONTE, AREE DI REPERIMENTO,
DI CUI ALL'ARTICOLO [353](#)



ALLEGATO *E*
PARCO MOLENTARGIUS-SALINE DI CUI ALL'ARTICOLO [383](#)
A = AREA DEL PARCO



ALLEGATO *E*

PARCO MOLENTARGIUS-SALINE DI CUI ALL'ARTICOLO [383](#)

A = AREA DEL PARCO



ALLEGATO ***E***
PARCO MOLENTARGIUS-SALINE DI CUI ALL'ARTICOLO [383](#)
A = AREA DEL PARCO



ALLEGATO **F**

DESCRIZIONE DEL PARCO MOLENTARGIUS-SALINE, DI CUI ALL'ARTICOLO [383](#)

Il territorio del parco è individuato graficamente sulla tavola allegata e delimitato descrittivamente come segue:

- A) quanto al Comune di Quartu S. Elena: partendo dal confine col Comune di Cagliari sulla riva del mare, si segue il confine comunale che attraversa le Saline e lo Stagno di Molentargius fino a raggiungere la SS n. 125. Da qui si segue detta strada in direzione nord-est-est, fino al confine col Comune di Cagliari al ponte sul Riu di Selargius; da qui si percorre il confine col Comune di Cagliari fino ad incontrare nuovamente la SS n. 125 che si segue per 750 m.. A questo punto si segue la seguente linea spezzata:
- tratto A-B dall'asse della SS n. 125 formante con questo un angolo di 90° ed avente la lunghezza di 525 m. circa;
 - tratto B-C di lunghezza di circa 800 m., posto parallelamente all'asse di viale Colombo ad una distanza dal medesimo di circa 705 m.;
 - tratto C-C' di lunghezza di circa 160 m. e formante col tratto B-B un angolo di 140°;
 - tratto C'-C'' di lunghezza di 425 m., formante col tratto C-C' un angolo di 40°;
 - tratto C''-D di lunghezza di circa 200 m., formante col tratto C'-C'' un angolo di 120° circa;
 - tratto D-F di lunghezza pari a circa 525 m., formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 60°;
 - tratto E-F di lunghezza di 1250 m. circa, formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 90°, raggiungendo in tal modo la strada provinciale di Villasimius. A questo punto si segue tale strada fino all'incrocio con la strada litoranea del Poetto;
 - tratto I-L della lunghezza di circa 50 m. formante con la strada provinciale di Villasimius un angolo di 60°;
 - tratto L-M formante un angolo di 90° con la litoranea fino al mare.
- B) quanto al Comune di Cagliari: partendo dal confine col territorio comunale di Quartu S. Elena sulla SS n. 125 si segue il lato destro di tale strada fino ad incontrare l'asse del canale di Terramaini, che viene seguito verso sud fino all'altezza di via Sa Perda Bianca; si prosegue sull'asse del canale Terramaini fino al viadotto posto alla confluenza di via Sa Perda Bianca con via dei Salinieri. Si continua poi passando sul lato ovest del viadotto lungo il lato destro di via La Palma, in direzione est fino all'altezza del ponticello in cemento. Dal punto centrale dell'asse di detto ponticello si segue la seguente linea spezzata:
- tratto A-B di lunghezza pari a circa 500 m., a partire dal punto centrale dell'asse del ponticello con andamento da nord-ovest a sud-est;
 - tratto B-C di lunghezza pari a circa 450 m., formante un angolo di 160° col tratto A-B;

- tratto C-D costeggiante il canale di Palamontis fino ad incontrare il lato destro di viale Poetto;
- tratto D-E: a questo punto si segue il lato destro della predetta strada in direzione est fino ad incontrare la camionabile del Poetto che corre lungo la riva delle Saline e si segue quindi detta riva fino alla via Isola di S. Pietro;
- tratto D-E a 90° dalla strada lungo Saline seguendo la via Isola S. Pietro fino ad incontrare il viale Poetto, che viene percorso sul lato spiaggia fino ad arrivare a Marina Piccola.

Inoltre è inclusa nel predetto perimetro la porzione del territorio comunale avente come delimitazione a nord il tratto della SS n. 125 tra il Riu di Selargius e il confine col territorio comunale di Quartu S. Elena a est, a sud e a ovest lo stesso confina col territorio comunale di Quartu S. Elena. E' esclusa dal predetto perimetro la porzione di territorio del Poetto di Cagliari e della spiaggia di Quartu S. Elena.

ALLEGATO **G**

TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ NELLE ACQUE
AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 415

	ACQUE DOLCI (1)	ACQUE SALMASTRE (1)	ACQUE MARINE (1)
Temperatura C° (2)	10-25	10-30	13-25
pH (3)	7,0-8,0	7,4-8,4	8,0-8,4
Solidi grossolani	assenti	assenti	assenti
Solidi sedimentabili in 2 ore cc/1	0,1	0,1	0,3
Solidi sospesi cc/1	20	15	30
B.O.D. 5	4	-	10
D B.O.D. 5 per un valore massima di base di 5	-	1	-
C.O.D.	20	10	50
Stabilità relativa	5 gg	7 gg	1 g
Colore su campione filtrato	Da non percepire organoletticamente differenze su 10 cm. di spessore nei confronti del campione preso a monte dello scarico		
Sostanze estraibili con CHCL3	0,5	0,5	1
N – NH4 (4)	0,5	0,2	2,0
N – NO2 (4)	0,5	0,2	3,0
N – NO3 (4)	0,5	0,2	5,0
Fosfati (4)	0,05	0,05	5,0
Cloro libero	0,05	0,05	0,5
Arsenico	0,01	0,05	0,1
Bario	4	4	8
Boro	3	3	8
Cadmio	0,002	0,002	0,02
Cromo (III e VI)	0,01	0,01	0,02
Cianuri (CN)	0,01	0,01	0,05

(1) Salvo contrarie indicazioni, le distanze dagli scarichi alle quali questi valori non devono essere superati sono: acque dolci 100 m., purché nel caso di corsi d'acqua qualora si verificassero barriere fisiologiche, si realizzino opportune scale di monta o by-pass che permettano alla fauna migratoria di superare la zona. Nel caso di usi potabili, la zona di emungimento dovrà essere sita sempre ad una opportuna distanza dal più vicino scarico. acque salmastre - 50 m.; acque marine - 100 m..

I prelievi, per le cui metodiche e per le analisi relative si rimanda al Regolamento, andranno, salvo contraria indicazione, eseguiti a valle di corrente dello scarico. Le concentrazioni riportate nella tabella sono espresse in ppm. I valori della tabella stessa potranno venire modificati ed il numero delle sostanze riportate incrementato con le modalità previste nel testo di legge.

(2) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono ai valori insuperabili durante la stagione fredda (il primo) e durante quella calda (il secondo).

(3) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono agli estremi del campo di accettabilità.

(4) Per le acque salmastre o marine si potrà concedere una maggiore concentrazione in funzione di particolari esigenze dell'acquacoltura sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale della Pesca.

Mercurio	assente	assente	0,001
Nichel	0,1	0,1	1,0
Piombo	0,01	0,01	0,05
Rame (in presenza di Zn)	0,02	0,02	0,1
Rame (in assenza di Zn)	0,1	0,05	0,2
Selenio	0,05	0,05	0,1
Zinco	0,1	0,1	2,0
Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Pb, As)	0,30	0,24	2,40
Solfiti	0,5	0,5	1,0
Solfiti inorganici	0,1	0,2	1,0
Mercaptani	assenti	assenti	assenti
Fluoro	1	1	3
Manganese più ferro	0,3	0,2	1
Fenoli	assenti	assenti	0,1
Pesticidi (DDT, BHC, Aldrin, Dieldrin ecc.)	assenti	assenti	0,005
Solventi organici	assenti	assenti	assenti
Formaldeide	assente	assente	0,05
Tensioattivi sintetici espressi come A.B.S.	0,02	0,02	0,1
Cloroderivati organici	assenti	assenti	assenti
Radioattività	secondo la legge vigente		
Tests biologici a breve scadenza su ⁽⁵⁾ :			
pesci	nessun danno né turba etologica nei tempi previsti		
invertebrati	nessun danno né turba etologica nei tempi previsti		
vegetali acquatici	nessun danno né turba etologica nei tempi previsti		
Tests biologici a lunga durata ⁽⁶⁾	nessun fenomeno di accumulo nei tempi previsti		
Coliformi	nessun fenomeno di accumulo nei tempi previsti		

⁽⁵⁾ I tests biologici a breve scadenza riguardano le forme qui sotto elencate. Per le metodiche vedasi il Regolamento.

- Tests sui pesci: specie valevole; previa ambientazione, per le acque dolci, salmastre e saline: *Atherina mochon* Cuv. - 20 esemplari per tests - tempo di contatto 72 ore.
- Tests su invertebrati: per le acque dolci *Daphnia pulex* o *D. magna* o altra specie di pari sensibilità. 10 esemplari per un tempo di contatto di 72 ore; per le acque salmastre: *Corophium insidiosum* o altre specie di pari sensibilità - 10 esemplari tempo di contatto 72 ore; per le acque marine: plutei di *Paracentrotus lividus*, zone di *Leander* (*L. squilla*, *L. serratus*), nauplii appena schiusi di *Artemia salina* - tempo di contatto 24 ore.
- Tests su vegetali acquatici:
 - Fitoplanctonti: acque dolci, *Chlorella vulgaris* Bejr. o altra specie di pari sensibilità; acque salmastre: specie del genere *Clamydomonas* o altre di pari sensibilità. Tempo di contatto 5 gg.; acque marine: specie dei seguenti generi (purché di pari sensibilità), *Clamydomonas*, *Dunaliella*, *Asterionella* ecc., tempo di contatto 5 gg.
 - Fitobenthos: acque dolci - 5 individui delle seguenti specie o di altre di pari sensibilità: *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton pectinatus* - tempo di contatto 10 gg.; per le acque salmastre prove di germinazione e sviluppo di semi di *Ruppia maritima* L. o altre specie di pari sensibilità purché rappresentate nella flora sommersa salmastra isolana.

Per le acque marine 5 cormi di *Caulerpa prolifera* o altra specie di pari sensibilità con un tempo di contatto di 10 gg..

⁽⁶⁾ Si adotteranno le seguenti specie; per le acque dolci: *Cyprinus carpio*, o *Carassius auratus* o altre forme di pari resistenza; per le acque salmastre o marine: *Mytilus galloprovincialis*, *Sparus auratus* o specie del genere *Mugil* o altre forme di pari resistenza. Il test durerà nelle condizioni indicate nel Regolamento, 20 gg..

ALLEGATO ***H***

ELENCO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI DA SOTTOPORRE AL PREVENTIVO PARERE
DELL'ASSESSORATO COMPETENTE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO
DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE PER LA PROTEZIONE
DELLE ACQUE CONTRO L'INQUINAMENTO
(DI CUI ALL'ARTICOLO [415](#))

- 1) Fabbricazione e lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici;
- 2) Produzione di derivati dal petrolio e dal carbone;
- 3) Lavorazione di idrocarburi e combustibili;
- 4) Produzione e colorazione fibre tessili e sintetiche;
- 5) Filande;
- 6) Produzione di conserve alimentari ed inscatolamento di prodotti alimentari;
- 7) Lavorazioni di grassi animali e vegetali;
- 8) Lavorazione pellame e conerie;
- 9) Birrifici e distillerie;
- 10) Produzione di carta e gomma;
- 11) Lavorazioni minerarie limitatamente alla ubicazione degli scarichi;
- 12) Produzione di ferro, ghisa, acciaio.

INDICE ANALITICO

A

Acque, protezione delle

- Centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale, art. 422
- disposizioni finanziarie, art. 426
- immissione di scarichi inquinanti
 - autorizzazione, art. 416
 - divieti, art. 415
 - protezione, art. 418
 - revoca, art. 425
 - sanzione, art. 417
- inquinamento delle acque
 - classificazione, art. 419
 - definizione, art. 414
- ispezioni, art. 424
- spese, art. 423

Aeroporto di Cagliari-Elmas

v. Protezione civile, interventi urgenti

Ambito territoriale di caccia programmata (ATC)

- accesso, artt. 262, 263
- gestione, artt. 260, 261
- istituzione, art. 259
- partecipazione, art. 264

Antincendio

- affidamento ai Comuni, art. 499
- campagne, art. 498
- fondo regionale per la prevenzione degli incendi, artt. 504, 505
- ordinazione di beni e servizi, artt. 501, 502
- personale, art. 500

Aree di interesse naturalistico e ambientale

- aree di rilevante interesse naturalistico ed

ambientale, artt. 318, 337

- finalità, art. 315
- finanziamento, art. 348
- interventi sostitutivi, art. 347
- sanzioni
 - ambito di applicazione, art. 342
 - competenze, art. 346
 - danno ambientale con possibilità di ripristino, art. 343
 - danno ambientale di minima entità, art. 345
 - danno ambientale senza possibilità di ripristino, art. 344
- sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, art. 319
- strumenti di programmazione economico-finanziaria, art. 320
- tutela straordinaria delle aree di elevato pregio ambientale e paesistico, art. 340
- valorizzazione ambientale e programmazione culturale, art. 321
- vigilanza, art. 341

Aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale

v. Aree di interesse naturalistico e ambientale

Aria, reti locali di rilevamento

v. Inquinamento atmosferico

Assessorato della difesa dell'ambiente

- competenze generali, art. 1
- studi, ricerche, progetti e collaborazioni, art. 6
- trasferimento di funzioni, *v. Province*

Attività di cava,

v. Ripristino ambientale

Attività venatoria, esercizio

- associazioni venatorie
 - contributi, art. 307
 - riconoscimento, artt. 306, 311
- autorizzazione regionale, artt. 251, 252, 309
- calendario venatorio, artt. 256, 257
- commissione per l'abilitazione
 - esame di abilitazione, art. 249
 - nomina e durata, art. 250
- concessioni regionali, tasse sulle
 - accertamento delle violazioni, artt. 299, 302
 - atti soggetti a tasse, art. 292
 - delega, art. 301
 - esenzione, art. 294
 - importi delle tasse, art. 300
 - mancata corresponsione, art. 297
 - modalità di versamento, art. 295
 - riscossione coattiva, art. 296
 - sanzioni mancato pagamento, art. 298
 - tempi di corresponsione, art. 293
- Corpo forestale e di vigilanza, art. 308
- definizione, art. 246
- disciplina transitoria
 - autorizzazione alla cattura di una o più specie, art. 270
 - caccia in territorio libero e caccia autogestita, art. 267
 - periodo di caccia consentito, art. 268
 - zone in concessione autogestite, artt. 271, 272
- divieti
 - addestramento cani, art. 284
 - aree particolari, art. 283
 - fauna selvatica, artt. 276, 277, 279, 280
 - general, art. 274
 - imbalsamazione e conciatura, art. 278
 - nidi e siti di nidificazione, art. 275
 - terreni in attualità di coltivazione, art. 281
 - uccellazione, art. 273
 - valle da pesca, art. 282
- documenti del cacciatore, art. 253
- fauna cacciabile, specie, artt. 254, 255
- limitazioni e divieti, art. 258
- mezzi, art. 247
- regolamento di attuazione, art. 313

- requisiti, art. 248
- sanzioni
 - determinazione, art. 287
 - inasprimento, art. 291
 - mancato pagamento, art. 290
 - procedimento, art. 289
 - tabellazione irregolare, art. 288
- Ufficio regionale per la fauna, soppressione, art. 310
- vigilanza, artt. 285, 286

Avalè e Petrosu in agro di Orosei

v. Stagni

Aziende agri-turistico-venatorie

- attività venatoria, artt. 242, 243
- istituzione ed esercizio
 - ambiti territoriali, art. 241
 - autorizzazione, artt. 239, 240
 - requisiti, art. 237

Aziende faunistico-venatorie

- addestramento e allenamento cani, art. 244
- istituzione ed esercizio venatorio, artt. 237-239

B

Bacini montani,

v. Forestazione

C

Cabras, compendio idrico dello stagno di,

v. Stagni

Caccia

- esercizio, *v. Attività venatoria*
- Regione
 - tutela della fauna selvatica, art. 190
- Unione Europea
 - attuazione normativa, art. 191

Cani, addestramento e allevamento,

v. Aziende faunistico-venatorie, Oasi perma-

nenti di protezione faunistica e di cattura, Attività venatoria, divieti

Cava, attività di,
v. Ripristino ambientale

Centri faunistici attrezzati,
v. Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica,
v. Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

Centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale,
v. Acque, protezione delle

Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque
- funzioni, art. 421
- istituzione, art. 420

Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna
- composizione, art. 430
- funzionamento, art. 431
- organizzazione del lavoro, art. 432

Comitato tecnico-consultivo per l'ambiente naturale
- funzioni, art. 323
- istituzione e competenze, art. 322

Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca
- componenti
 missioni, art. 88
 nomina dei, art. 85
 trattamento economico, art. 89
- composizione, art. 84
- deliberazioni, convocazione e validità delle, art. 86
- esperti esterni, partecipazione di, art. 87
- funzioni, art. 83

- istituzione, art. 82

Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia,
v. Attività venatoria, esercizio

Compagnie barracellari
- beni, assicurazione e custodia dei, art. 46
- competenza territoriale, artt. 45, 51
- componenti
 capitano, artt. 57, 67
 comandante, art. 56
 immissione in servizio, art. 55
 infrazioni e sanzioni disciplinari, art. 65
 requisiti per la nomina, art. 53
 riconoscimento del servizio, art. 73
 segretario, art. 58
 sospensione cautelare, art. 66
- composizione ed ordinamento, art. 50
- contabilità ed amministrazione, art. 59
- contributi, artt. 70, 76
- controversie, art. 64
- formazione professionale, art. 74
- forme di collaborazione tra i Comuni, art. 52
- funzioni e attività, artt. 44, 47
- modalità di costituzione, art. 54
- periti e arbitrato, art. 63
- premi, art. 71
- principi generali, art. 43
- scioglimento, art. 68
- servizio antincendio, art. 72
- sovrintendenza e coordinamento, art. 75
- regolamento, art. 69
- responsabilità, art. 61
- tariffe ed indennità, art. 62
- utili, ripartizione degli, art. 60
- violazioni, artt. 48, 49

Concessioni temporanee di pesca,
v. Pesca

Corallo, pesca del
- attrezzi consentiti, art. 105
- autorizzazioni
 obblighi del titolare, art. 108
 regionale, art. 104

- sanzioni, artt. 111, 112
- decreto di regolamentazione annuale, art. 106
- divieto temporaneo di pesca, art. 107
- formazione professionale, art. 110
- monitoraggio delle zone di pesca, art. 109
- requisiti, art. 103

Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda

- comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale, art. 37
- fauna selvatica, controllo della, *v. Attività venatoria, esercizio*
- istituzione, art. 25
- personale, *v. Personale*
- registro naviglio, istituzione del, art. 27
- volontariato, *v. Volontariato*

D

Depurazione, opere di

- progettazione di opere, art. 428
- rio Govossai, Consorzio per l'acquedotto, art. 427

E

Ente foreste della Sardegna

- Consiglio di amministrazione, art. 12
- controllo interno di gestione, art. 13
- funzioni, art. 9
- istituzione, art. 8
- norma finanziaria, art. 23
- organi, art. 10
- patrimonio, uffici, art. 21
- personale, *v. Personale*
- Presidente, art. 11

F

Fauna selvatica

- cattura e abbattimento autorizzati, art. 195
- corsi e borse di studio, art. 305

- detenzione, autorizzazione provvisoria, art. 312
- detenzione di trofei, sanatoria, art. 314
- divieto di caccia, art. 269
- organi di tutela
 - Assessorato della difesa dell'ambiente, art. 201
 - Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, artt. 211, 212, 213
 - Comitati provinciali della caccia, art. 210
 - Comitati provinciali faunistici, artt. 207, 208, 209
 - Comitato regionale faunistico, artt. 203, 204, 205
 - elencazione, art. 200
 - Istituto regionale per la fauna selvatica, art. 202
 - Province, art. 206
- prelievo venatorio in deroga
 - condizioni, art. 197
 - finalità, art. 196
 - sospensione, art. 199
 - vigilanza, art. 198
- programmi educativi, art. 304
- specie tutelate, art. 194
- tutela, art. 192

Fermo biologico

- misure di accompagnamento sociale, art. 121
- pesca, disciplina delle attività, art. 120
- termini di impegnabilità, proroga, art. 122

Fondo per interventi di tipo ambientale

- istituzione, art. 526

Fondo regionale per la prevenzione degli incendi,

v. Antincendio

Forestazione

- bacini montani, art. 511
- interventi regionali
 - esecuzione, art. 506
 - programmazione, art. 7
- lavori di sistemazione idraulico-forestale
 - collaudo, art. 507

esecuzione delle opere, art. 510
 perizie dei lavori, art. 509
 verifica dell'esecuzione, art. 508

G

Govossai, *v. Depurazione, opere di*

I

Impatto ambientale,
v. Valutazione di impatto ambientale

Industria peschereccia

- anticipazioni
 - automezzi, acquisto, art. 155
 - beneficiari, artt. 148, 149
 - calamità naturali, artt. 156, 157, 158
 - controllo, art. 159
 - inalienabilità delle attrezzature e delle imbarcazioni, art. 154
 - iniziative agevolabili, art. 145
 - iniziative regionali per il miglioramento, art. 150
 - miglioramento delle imbarcazioni, art. 151
 - natanti fino a dieci tonnellate, art. 147
 - regolamentazione, art. 144
 - requisiti, artt. 146, 161
 - revisione dello scafo, art. 152
 - riduzione, art. 151
 - sostituzione del motore, art. 152
 - sostituzione del natante, art. 152
 - sostituzione di attrezzature da pesca, art. 152
- iniziative di interesse collettivo, art. 160

Inquinamento atmosferico

- ambito di applicazione delle norme, art. 433
- contributi alle imprese per l'abbattimento degli inquinanti, art. 437
- funzioni, esercizio delle, art. 429
- reti locali di rilevamento
 - gestione, art. 436
 - progetto esecutivo, art. 435
 - realizzazione, art. 434

Isole minori

- norme di salvaguardia, art. 339

L

Laghi salsi

- finalità della tutela, art. 494
- piano di interventi
 - formazione, art. 495
 - predisposizione, art. 496
- valorizzazione, art. 497

M

“Molentargius-Saline”,

v. Parco naturale regionale “Molentargius-Saline”

Molluschi

- datteri di mare, istituzione di zone di studio, art. 118
- divieti di pesca e relative sanzioni, artt. 116, 117
- incentivi
 - impianti di depurazione, artt. 171, 172
 - impianti di stabulazione, contributi alle cooperative, art. 176
 - modalità, artt. 173, 174, 175
 - pescatori subacquei professionali, art. 177
- vendita, art. 119

Monumenti naturali

- definizione, art. 318
- finanziamento, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- interventi sostitutivi, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- istituzione, art. 336
- sanzioni, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- segnaletica, art. 338
- vigilanza, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*

O

Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

- allevamenti, art. 225
- attuazione direttive CEE, art. 193
- centri faunistici attrezzati, art. 226
- centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, art. 224
- costituzione, durata e opposizione, artt. 220, 221
- disciplina transitoria
 - addestramento cani, art. 236
 - confini, art. 233
 - definizione e istituzione delle oasi permanenti e delle zone di ripopolamento e cattura, artt. 228, 229, 230
 - esercizio della caccia, art. 234
 - gestione, art. 232
 - norma transitoria sulle zone protette, art. 227
 - opposizione al decreto istitutivo, art. 231
 - terreni demaniali, art. 235
- Ente foreste, utilizzo dei terreni, art. 223
- finalità e dimensioni, art. 218
- gestione, art. 222
- tabelle segnaletiche, art. 245
- zone temporanee di ripopolamento e di cattura, art. 219

Orosei, Avalè e Petrosu in agro di, *v. Stagni*

P

Parchi regionali

- contributi ai Comuni
 - per acquisto di terreni, art. 349
 - per l'attuazione di interventi urgenti di conservazione ambientale, art. 351
 - per turismo scolastico, art. 351
- coordinamento fra parchi contigui, art. 331
- definizione, art. 316
- interventi sostitutivi, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- finalità, art. 325

- finanziamento, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- gestione
 - competenze, art. 327
 - consorzi, art. 330
 - programma, art. 329
- istituzione, art. 324
- piano del parco, art. 326
- regolamento, art. 328
- sanzioni, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- segnaletica, art. 338
- vigilanza, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*

Parco naturale regionale “Molentargius-Saline”

- accordi di programma, art. 400
- attuazione delle finalità, art. 394
- autotutela del Consorzio, art. 403
- beni immobili, art. 405
- componenti
 - Assemblea del parco e Consiglio direttivo, art. 386
 - Collegio dei revisori dei conti, art. 389
 - Comitato scientifico e Consulta, art. 388
 - consorzio, art. 384
 - Direttore, art. 391
 - durata degli organi, art. 390
 - incompatibilità, art. 390
 - Presidente, art. 387
- coordinamento degli interventi, art. 401
- costituzione e statuto, art. 385
- delimitazione, art. 383
- divieti, art. 407
- entrate finanziarie, art. 406
- istituzione e finalità, art. 382
- norma finanziaria, art. 411
- nullaosta, art. 402
- personale, art. 392
- piano del parco
 - efficacia giuridica, art. 396
 - finalità e contenuti, art. 395
 - procedure, art. 397
- programma pluriennale di sviluppo, art. 399

- Regione, poteri sostitutivi e ordinanze, art. 404
- regolamento, art. 398
- salvaguardia, misure provvisorie, art. 410
- sanzioni, art. 409
- sede, art. 393
- sorveglianza, art. 408

Parco naturale regionale “Porto Conte”

- accordi di programma, art. 369
- assistenza tecnica, art. 370
- attuazione delle finalità, art. 363
- autotutela dell'ente di gestione, art. 373
- beni immobili, art. 375
- componenti
 - Assemblea del parco e Consiglio direttivo, art. 356
 - Comitato scientifico e Consulta, art. 360
 - Direttore, art. 358
 - durata degli organi, art. 359
 - incompatibilità, art. 359
 - Presidente, art. 357
- coordinamento degli interventi, art. 371
- delimitazione, art. 353
- divieti, art. 377
- entrate finanziarie, art. 376
- gestione, art. 354
- istituzione e finalità, art. 352
- norma finanziaria, art. 381
- nullaosta, art. 372
- personale, art. 361
- piano del parco
 - efficacia giuridica, art. 366
 - finalità e contenuti, art. 364
 - procedure, art. 365
- programma pluriennale di sviluppo, art. 368
- Regione, poteri sostitutivi e ordinanze, art. 374
- regolamento, art. 367
- salvaguardia, misure provvisorie, art. 380
- sanzioni, art. 379
- sede, art. 362
- sorveglianza, art. 378
- statuto, art. 355

Personale

- Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda
 - equipaggiamento, art. 41
 - formazione, artt. 32, 34
 - funzioni tecniche, art. 28
 - gradi, art. 35
 - guardia forestale, art. 30
 - indennità, art. 39
 - ispettore forestale, art. 29
 - orario di servizio, art. 38
 - qualifiche, revoca delle, art. 40
 - sottufficiale forestale, art. 30
 - volontariato, *v. Volontariato*
- Ente foreste della Sardegna
 - indirizzi per la contrattazione, art. 16
 - modalità di accesso al lavoro, art. 18, 19
 - regime contrattuale, art. 14
 - risorse per la contrattazione, art. 15
 - salvaguardia del trattamento economico in godimento, art. 20
 - trasferimento, art. 17
- Ruolo speciale ad esaurimento ex L.R. 13/1986
 - soppressione, art. 4
 - trattamento di fine rapporto, art. 5

Pesca

- acque interne e lagunari, disciplina dell'esercizio della pesca
 - concessioni temporanee, artt. 95, 96, 97, 98
 - demanio marittimo e mare territoriale, art. 91
 - diritti di carattere patrimoniale, art. 92
 - diritti esclusivi perpetui, abolizione dei, art. 90
 - indennità, art. 93
 - opere di miglioramento ittico, art. 94
- Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, *v. voce corrispondente*
- corallo, *v. Corallo, pesca del*
- finanziamento e contributi, *v. Industria peschereccia, Piccola industria cantieristica e peschereccia, Unione Europea*

- marittima
 - divieti e sanzioni, artt. 113, 114
 - tonno, ripresa e consolidamento della pesca, art. 115
- molluschi, v. *Molluschi*
- Regione, competenze in materia di
 - applicazione di norme statali, art. 79
 - delega di funzioni agli enti locali, art. 80
 - esercizio di funzioni statali, art. 78
 - funzioni amministrative, art. 77
 - mezzi nautici a scopo di ricerca, acquisto di, art. 81
- Unione Europea, interventi finanziari
 - Assessorato della difesa dell'ambiente, art. 165
 - attuazione degli aiuti, art. 170
 - finalità, art. 163
 - pesca a strascico, a sciabica o coppia d'ombra, piano di riconversione, art. 169
 - programma operativo regionale di interesse comunitario e finanziamento, artt. 166, 167, 168
 - soggetti destinatari delle agevolazioni, art. 164

Pesca a strascico, a sciabica o coppia d'ombra
 v. *Pesca, Unione Europea, interventi finanziari*

Pescatori
 v. *Villaggi per pescatori, costruzione*

“Peschiera Pontis”, azienda
 v. *Stagni*

- Piano faunistico-venatorio regionale**
- attuazione, approvazione e revisione, artt. 214, 215
 - contenuto, art. 216
 - limiti di estensione delle zone di protezione, art. 217
 - strumenti per la formazione, art. 303

- Piccola industria cantieristica e peschereccia**
- anticipazioni
 - controllo, art. 135

- danni di guerra, art. 129
- domande, art. 132
- finalità, art. 127
- garanzia dei crediti, art. 133
- iniziative agevolabili, art. 128
- mutuatario, limiti di aggravio, art. 131
- requisiti, art. 130
- restituzione, art. 134
- fondo
 - beneficiari, art. 125
 - costituzione e gestione, artt. 123, 124
 - eccedenze, art. 138
 - gestione e incrementi, artt. 136, 137
- prestiti di esercizio
 - concessione e requisiti, artt. 140, 142
 - finanziamenti, durata dei, art. 141
- procedure di concessione, modifica, art. 139
- requisiti, art. 143
- società di pescatori, definizione, art. 126

“Porto Conte”
 v. *Parco naturale regionale “Porto Conte”*

- Produzioni agricole e zootecniche**
- fondi rustici, divieto di caccia, art. 265
 - risarcimento danni, art. 266

- Protezione civile**
- attività, art. 446
 - beni mobili, cessione, art. 465
 - compiti della Regione, artt. 442, 458
 - contributi e finanziamenti
 - enti locali, spese di primo intervento, art. 454
 - dichiarazione di catastrofe o calamità naturale, art. 452
 - formazione professionale, art. 449
 - interventi di soccorso
 - calamità non particolarmente grave, art. 450
 - coordinamento, art. 451
 - mezzi e strutture regionali, art. 453
 - interventi urgenti
 - ammissione ai contributi, art. 461
 - canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, artt. 463, 464

- dichiarazione dello stato di calamità naturale, art. 460
- interventi immediati, art. 462
- spese di primo intervento, art. 459
- piano regionale
 - approvazione, art. 445
 - finalità, art. 443
 - modifiche, art. 445
 - piani di stralcio, proroga, art. 444
- sistemi di rilevamento, art. 448
- studi e ricerche, art. 447
- volontariato, *v. Volontariato*

Province

- contributi per interventi di bonifica, art. 438
- contributo regionale per le funzioni trasferite, art. 3
- trasferimento di funzioni, art. 2

R

Regione

- pesca, funzioni in materia di, *v. Pesca*

Reti locali di rilevamento

v. Inquinamento atmosferico

Rifiuti

- catasto, art. 441
- contributi ai Comuni e alle Province per interventi di bonifica, art. 438
- progettazione di opere di interesse sovrazionale, art. 440
- rifiuti di origine extraregionale, art. 439

Rio Govossai

v. Depurazione, opere di

Ripristino ambientale

- definizione, art. 522
- fondo per il recupero ambientale, artt. 523, 525
- programma di interventi, art. 524

Riserve naturali

- classificazione, art. 332
- definizione, art. 317

- divieti, art. 334
- finanziamento, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- gestione
 - competenze, art. 327
 - consorzi, art. 330
 - programma, art. 335
- interventi sostitutivi, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- istituzione, art. 333
- sanzioni, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*
- segnaletica, art. 338
- vigilanza, *v. Aree di interesse naturalistico e ambientale*

Ruoli speciali ad esaurimento

v. Personale

S

Silvicoltura

- acquisizione di territorio boschivo, art. 521
- boschi, opere per la difesa, art. 519
- fuochi, divieto di accensione, art. 517
- incremento, art. 518
- pascolo, limitazioni, art. 516
- prevenzione degli incendi, contributi, art. 520
- vincolo idrogeologico
 - applicabilità, art. 512
 - norme applicabili, art. 514
 - notificazione e opposizione, art. 513
 - determinazioni sul, art. 515

Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali

v. Aree di interesse naturalistico e ambientale

Stagni

- Acquisizione
 - Avalè e Petrosu in agro di Orosei, stagni da pesca, artt. 101, 102
 - Cabras, compendio idrico dello stagno di, art. 99
 - “Peschiera Pontis”, azienda, art. 100

Sughericoltura

- abbattimento delle piante da sughero
 - procedura, art. 468
 - sanzioni, artt. 469, 470
- alberature sparse di sughero, definizione, art. 472
- attività informativa, art. 493
- colture agrarie, artt. 474, 475
- decespugliamento, artt. 478, 479
- decortica, art. 483
- demaschiatura, art. 480
- dicioccamento, artt. 478, 479
- estrazione, artt. 481, 482, 485
- formazioni di sughera degradate, definizione, art. 472
- pascolo, artt. 476, 477
- programma straordinario pluriennale, artt. 467, 466
- provvidenze
 - concessione, art. 491
 - esclusione, art. 490
 - revoca, artt. 490, 492
- recidiva, art. 486
- revoca autorizzazioni, art. 484
- sanzioni, artt. 487, 489
- sughereta
 - definizione, art. 471
 - individuazione, art. 473
- vincoli di tutela ambientale, art. 488

T

Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

- fondi rustici, divieto di caccia, art. 265
- risarcimento danni, art. 266

U

Ufficio regionale per la fauna

v. Attività venatoria, esercizio

Unione Europea, interventi finanziari,

v. Caccia, Pesca

V

Valutazione di impatto ambientale, art. 527

- aree ad elevato rischio di crisi ambientale, art. 528

Villaggi per pescatori, costruzione

- dichiarazione di pubblica utilità, art. 181
- esecuzione delle opere in via diretta, art. 189
- finalità e requisiti, artt. 178, 179, 180
- finanziamenti
 - ammortamento, art. 185
 - erogazione, art. 184
 - esecuzione delle opere, art. 182
 - fondo, finanziamento, art. 186
 - fondo, gestione speciale, art. 187
 - garanzia sussidiaria della Regione, art. 188
 - mutuo, deliberazione delle operazioni art. 183
 - restituzione, art. 185

Vincolo idrogeologico, v. Silvicultura

Volontariato

- Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, art. 42
- protezione civile
 - contributi, artt. 456, 458
 - gruppi comunali, art. 457
 - promozione, art. 455

Z

Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

v. Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura